

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 novembre 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO C5081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 50.

Contributo alle aziende U.S.L. per acquisto di attrezzature scientifiche da destinare ai controlli ambientali . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 51.

Interventi a sostegno delle piste per lo sci di fondo . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 52.

Promozione e sostegno dell'attività sportiva di base . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 53.

Interventi nel settore agricolo e agroalimentare . . . . . Pag. 7

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 15.

Modifica della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente: «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo» . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71: «Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione» . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 17.

Modificazioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 concernente: «Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione» . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 18.

Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 19.

Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 11 della legge regionale 17 dicembre 1996, n.57 concernente: «Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)» . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 20.

Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000 . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997, n. 21.

Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5 comma 2 . . . . . Pag. 20

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

##### Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1997, n. 4.

Modifica delle norme tecniche relative all'edilizia scolastica. . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1997, n. 6.

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale . . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1997, n. 7.

Regolamento sul comando di personale provinciale ad altri enti ed istituti . . . . . Pag. 26

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 23.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1996 ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 24.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1997 ..... Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 25.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1997, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1996, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90. .... Pag. 27

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 38.

Sottoscrizione quote di partecipazione al Consorzio «Agenzia Regionale per la promozione turistica del Piemonte» . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 39.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 40.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996 Pag. 28

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 1997, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Città di Torino e della Città di Moncalieri) . . . . . Pag. 28

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 21.

Norme in materia di contributi in conto capitale per strutture residenziali. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 22.

Anticipazione straordinaria di cassa per il finanziamento dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali al 31 dicembre 1994 e variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1997. (1° provvedimento) ..... Pag. 29

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1997, n. 23.

Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio ..... Pag. 29

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1997, n. 24.

Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ..... Pag. 33

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1997, n. 25.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimento . . . . . Pag. 36

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 21.

Finanziamento di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1994 e precedenti nonché agli anni 1995 e 1996 ..... Pag. 36

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22.

Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna ..... Pag. 37

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 18.

Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ..... Pag. 46

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 18.

Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) ..... Pag. 53

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 23.

Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico 1997/1998 ..... Pag. 54

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 49.

Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici ..... Pag. 55

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 50.

**Tutela delle risorse genetiche autoctone** . . . . . Pag. 56

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 51.

**Proroga delle Amministrazioni straordinarie e dei Collegi Sindacali dell'ARER e delle ATER** . . . . . Pag. 57

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 52.

**Modifiche legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 64 concernente norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi** . . . . . Pag. 57

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 27.

**Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.**  
Pag. 58

## REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 25.

**Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie: Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare** . . . . . Pag. 61

**REGIONE ABRUZZO**

**LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 50.**

**Contributo alle aziende U.S.L. per acquisto di attrezzature scientifiche da destinare ai controlli ambientali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, allo scopo di assicurare una migliore efficienza e qualità dei servizi di controllo ambientale, attualmente demandati ai presidi multizonali di igiene e prevenzione in attesa dell'emanazione della legge regionale di istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, concede alle Aziende unità sanitarie locali di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario in corso, dell'importo complessivo di lire 600.000.000 da destinare esclusivamente all'acquisto di attrezzature scientifiche e relativi materiali di consumo.

A tal fine la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire in parti uguali tra le Aziende USL, l'importo del contributo assegnato.

Il saldo del contributo viene erogato previa verifica sull'impiego e sull'utilizzazione del contributo concesso.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in lire 600.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con gli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 323000 e capitolo 324000 con quota parte della partita n. 21, dell'elenco n. 4 — fondo globale — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel sett. 29, tit. 2, ctg. 3, sez. 08) il capitolo 292344 con la denominazione: «Contributo alle Aziende unità sanitarie locali per acquisto di attrezzature scientifiche» con lo stanziamento di sola competenza di lire 600.000.000».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 23 maggio 1997

FALCONIO

97R0609

**LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 51.**

**Interventi a sostegno delle piste per lo sci di fondo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La Regione, in armonia con lo statuto, promuove le iniziative tese a favorire la realizzazione e/o la manutenzione delle piste per lo sci di fondo e delle strutture di servizio connesse.

Art. 2.

*Interventi*

In attuazione delle finalità indicate nel precedente art. 1, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle seguenti iniziative:

- a) la realizzazione e/o la manutenzione di piste con relativa segnaletica;
- b) l'acquisto di mezzi battipista;
- c) la manutenzione delle strutture di servizio connesse.

Ai fini della presente legge sono considerate strutture di servizio connesse alle piste:

- 1) la stazione di partenza e arrivo;
- 2) i fabbricati adibiti a ricovero di mezzi battipista e di altre macchine operatrici;
- 3) i fabbricati adibiti a punto di ristoro e/o servizi degli utenti.

Art. 3.

*Soggetti beneficiari*

I soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 2 sono gli enti locali singoli, associati e/o convenzionati.

In caso di richieste superiori alle disponibilità di bilancio, ciascuno ente, indicato al precedente comma, può beneficiare di un solo finanziamento.

Per gli interventi di cui all'art. 2, lettere a) e c), gli enti indicati al comma 1 possono stipulare apposite convenzioni con la FISU o con gli Sci Club operanti nell'ambito del rispettivo territorio.

Le convenzioni possono, altresì, prevedere le forme di utilizzazione, da parte delle associazioni e federazioni convenzionate, dei beni ed attrezzature di proprietà comunale.

Art. 4.

*Domande*

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio sport e impiantistica sportiva, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Le domande, a firma dei legali rappresentanti degli enti locali interessati, devono essere corredate della seguente documentazione:

1) progetto preliminare: relazione tecnica, corografia 1:25000, planimetria tracciato 1:5000, profilo longitudinale, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario;

2) atto deliberativo di approvazione del progetto e di impegno della spesa a carico dell'ente.

Il progetto deve essere redatto secondo le norme tecniche della Federazione italiana sport invernali.

Per gli interventi relativi all'acquisto di mezzi battipista le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) relazione illustrativa dell'attività;
- 2) preventivo di spesa della ditta fornitrice;
- 3) atto deliberativo di impegno della spesa a carico dell'ente.

Le domande, corredate della prescritta documentazione, sono finanziare con i fondi stanziati dalla presente legge fino a concorrenza della relativa disponibilità e secondo le priorità indicate nel successivo art. 5.

La Giunta regionale può concedere contributi nel limite massimo del 50% delle spese riconosciute ammissibili a favore dei soggetti beneficiari indicati nel precedente art. 3 e comunque non oltre i seguenti limiti:

- 1) lire 35.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a);
- 1) lire 25.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2, lettera b);
- 3) lire 10.000.000 per gli interventi di cui all'art. 2, lettera c).

Il limite di cui al precedente comma è elevato fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile nel caso che i soggetti richiedenti siano gli enti locali associati o convenzionati tra di loro.

#### Art. 5.

##### *Piano di riparto*

La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno, adotta il relativo piano di riparto dei fondi disponibili individuando i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi.

Il piano di riparto viene redatto tenendo conto nell'ordine delle seguenti priorità:

- 1) manutenzione delle piste di sci di fondo esistenti entro la perimetrazione dei parchi nazionali e regionale;
- 2) manutenzione delle piste di sci di fondo esistenti al di fuori della perimetrazione dei parchi nazionali e regionale;
- 3) realizzazione di nuove piste entro la perimetrazione dei parchi nazionali o regionali;
- 4) realizzazione di nuove piste al di fuori della perimetrazione dei parchi;
- 5) acquisto di mezzi battipista;
- 6) manutenzione delle strutture di servizio connesse alle piste.

A parità dell'ordine indicato nel precedente comma, hanno priorità gli interventi proposti da enti locali associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di una equilibrata distribuzione degli interventi sui territori provinciali e dalla data di presentazione delle domande.

#### Art. 6.

##### *Attuazione*

In attuazione del piano di riparto di cui al precedente articolo 5, per le iniziative ammesse a contributo, il Servizio sport e impiantistica sportiva comunica ai soggetti beneficiari l'importo assegnato, fissando il termine entro il quale devono presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

- 1) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici;
- 2) atto deliberativo di approvazione del progetto e piano finanziario della copertura della spesa;
- 3) parere tecnico del CONI;
- 4) concessione o autorizzazione edilizia, nei casi previsti.

Il Servizio sport e impiantistica sportiva verifica la conformità dal progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare.

Il dirigente del Servizio sport e impiantistica sportiva, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1995, n. 139, predisponde apposita ordinanza in ordine alla conformità dei progetti esecutivi sulla base della verifica indicata al precedente comma.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere superiore ad anni due ivi comprese le eventuali proroghe dei termini.

#### Art. 7.

##### *Erogazione dei contributi*

L'erogazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari inclusi nel piano di riparto di cui al precedente art. 5 avviene in un'unica soluzione ed è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) certificato di regolare esecuzione;
- b) atto deliberativo di approvazione della contabilità finale e del C.R.E.;
- c) rendiconto delle spese sostenute e da sostenere a firma del legale rappresentante e del segretario dell'ente.

Per l'acquisto di mezzi battipista l'erogazione del contributo avviene previa presentazione dell'atto deliberativo di liquidazione nonché del rendiconto delle spese sostenute e da sostenere a firma del legale rappresentante e del segretario dell'ente.

Alla erogazione dei contributi, si provvede con ordinanza del dirigente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1995, n. 139.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni comuni*

La pista deve essere realizzata e dotata della necessaria segnaletica in conformità del vigente regolamento tecnico della FISL.

I cartelli devono essere ubicati in modo tale da risultare ben visibili e da non costituire pericolo per gli sciatori.

I cartelli indicatori di inizio e fine pista devono contenere la dicitura «Sport Abruzzo Regione dei Parchi».

#### Art. 9.

##### *Riduzione e revoca*

Qualora la documentazione prodotta evidenzia una spesa inferiore a quella ammessa a contributo ovvero si riscontri la mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposte, si provvede con ordinanza dirigenziale alla riduzione proporzionale del contributo stesso o alla revoca, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 nonché dell'art. 4 della legge regionale n. 139/1995.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni transitorie*

Per l'anno 1997 le relative richieste di contributo di cui al precedente art. 4, prodotte secondo le modalità stabilite dalla presente legge devono pervenire alla Giunta regionale - Servizio sport e impiantistica sportiva entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in lire 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con fondo globale iscritto al capitolo 323000, quota parte della partita n. 26 - Elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel sett. 09, tit. 1, ctg. 5, sez. 08) il capitolo 91501 denominato: «Contributo per interventi a sostegno delle piste per lo sci da fondo» con lo stanziamento di sola competenza di lire 200.000.000».

## Art. 12.

*U r g e n z a*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1997

FALCONIO

97R0610

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 52.

**Promozione e sostegno dell'attività sportiva di base.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 11 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI ED APPLICAZIONE NORMATIVA

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dal successivo titolo II, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 100.000.000.

TITOLO II

PROMOZIONE E SOSTEGNO PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

Art. 2.

La Regione, allo scopo di incentivare e qualificare la promozione dell'attività sportiva di base, concorre a sostenere, per l'anno 1997, l'assunzione di tecnici sportivi di cui al successivo art. 4 con le provvidenze economiche previste dalla presente legge.

Art. 3.

In attuazione degli interventi indicati al precedente art. 2, la regione concede contributi a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e delle federazioni sportive del CONI, operanti e con sede legale in Regione, che assumono durante l'anno 1997 con contratto di lavoro anche a tempo determinato uno o più istruttori qualificati per l'esercizio delle attività tecnico-sportive così come disciplinate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Art. 4.

Sono considerati istruttori qualificati:

- a) i titolari di diplomi ISEF;
- b) coloro che sono in possesso di titoli specifici rilasciati dalle federazioni sportive nazionali del CONI di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 28 marzo 1986;
- c) tutti gli atleti che nello sport si sono distinti per particolari meriti agonistici almeno in campo nazionale, purché in possesso della minima qualifica tecnica federale.

Art. 5.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati al precedente articolo 3, la Regione concede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, contributi fino al 100% per la copertura degli oneri contributivi relativi alle nuove assunzioni delle figure professionali di cui al precedente articolo 4 e comunque in misura non superiore a lire 12.000.000 per ogni soggetto assunto.

Il contributo viene erogato esclusivamente per l'assunzione di personale che non svolga altre attività remunerative.

Il controllo regionale è rapportato al periodo di prestazione o lavoro utilmente prestato.

Art. 6.

I datori di lavoro dovranno attenersi, per l'avviamento e per la disciplina del rapporto, alle vigenti norme dello Stato sul collocamento e sui contratti di lavoro.

In caso di violazione delle predette norme da parte dei soggetti percettori si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogato, indipendentemente dallo stato di svolgimento del rapporto.

Art. 7.

La deliberazione di concessione dei contributi, esecutiva ai sensi di legge, è trasmessa all'Ispettorato regionale del lavoro e all'Ufficio regionale del lavoro.

Art. 8.

Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo per la copertura degli oneri contributivi, devono essere presentate, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, alla Giunta regionale, servizio sport e impiantistica sportiva a mezzo raccomandata entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) relazione analitica sul programma di assunzione;
- b) preventivo di spesa per gli oneri contributivi.

La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, provvede all'assegnazione del fondo a favore dei soggetti beneficiari entro il 31 dicembre.

Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste dalla presente legge, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative contemplate nella norma finanziaria di cui al successivo art. 11.

Art. 9.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario di tutta la documentazione utile a dimostrazione dell'assunzione.

In caso di mancata presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione comprovante i versamenti degli oneri contributivi o in caso di parziale realizzazione dei programmi di assunzione proposti, si provvede, con ordinanza dirigenziale, rispettivamente alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo stesso, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 nonché dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1995, n. 139.

Art. 10.

Le provvidenze economiche previste dal titolo II della presente legge sono incompatibili con analoghe provvidenze economiche previste da altre leggi regionali o nazionali.

I giustificativi di spesa esibiti al settore sport della Giunta regionale per l'ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge non possono essere utilizzati per l'ottenimento di contributi previsti da altre leggi del medesimo settore.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997, in lire 100.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000, partita n. 26 - elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, il capitolo 91623 assume la seguente diversa denominazione: «Contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive, convegni, strumentazione sportiva, elettronica, pubblicazioni in materia di sport, risultati sportivi di particolare rilievo, potenziamento e qualificazione delle società sportive, legge regionale 22 luglio 1987, n. 43 e successive» con uno stanziamento di sola competenza di lire 100.000.000.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1997

FALCONIO

97R0611

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 53.

**Interventi nel settore agricolo e agroalimentare.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge definisce gli interventi della Regione Abruzzo nel settore agricolo ed agroalimentare, in attesa di una nuova legge organica in agricoltura.

Art. 2.

*Ricerca e sperimentazione*

1. La Regione riconosce quali centri preferenziali di ricerca e sperimentazione agraria i Centri realizzati con il contributo dello Stato, della Regione, della Comunità europea, e quelli alla cui gestione partecipa anche l'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.).

2. La Giunta regionale adotta iniziative per il sostegno e lo sviluppo dell'innovazione in campo agricolo e provvede ad erogare incentivi di sostegno alla ricerca ed alla sperimentazione nell'ambito di programmi organici.

3. La Giunta regionale, anche tramite l'A.R.S.S.A., può finanziare progetti di ricerca e sperimentazione da affidare ai Centri di cui al primo comma del presente articolo che abbiano particolare competenza nei settori specifici di attività.

Art. 3.

*Assistenza tecnica e divulgazione agricola*

1. La Regione promuove, sostiene e controlla iniziative di assistenza tecnica, dimostrazione e di divulgazione a favore delle imprese agricole singole e associate, secondo le disposizioni in materia previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

2. La Giunta regionale stabilisce, qualora le organizzazioni professionali agricole non raggiungessero un accordo, i criteri ed i parametri per la determinazione della rappresentatività sul piano regionale delle stesse organizzazioni, anche ai fini della ripartizione delle risorse per il finanziamento dei programmi di assistenza tecnica e divulgazione agricola.

3. Ai fini della determinazione degli importi da ammettere a contributo, le organizzazioni professionali agricole affidatarie del Servizio di divulgazione agricola polivalente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1994, n. 76, non possono rendicontare per il personale impegnato al detto servizio un trattamento economico più favorevole di quello previsto per le figure corrispondenti all'A.R.S.S.A. L'art. 11 della legge regionale 16 giugno 1987, n. 33 è abrogato.

## Art. 4.

*Irrigazione aziendale*

1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75, per le seguenti opere di irrigazione a carattere aziendale:

ricerca delle acque e costruzione delle opere di raccolta e di accumulazione;

costruzione di laghetti e relative opere connesse necessarie ad una razionale utilizzazione delle acque accumulate;

impianti fissi di irrigazione aziendale.

2. La Giunta regionale concede aiuti nei limiti massimi consentiti dall'art. 12 del reg. (CEE) n. 2328/91 per le attrezzature meccaniche mobili per la distribuzione aziendale delle acque irrigue.

## Art. 5.

*Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice*

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo del settore primario attraverso il miglioramento delle strutture di base, promuove la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice per la costituzione di aziende valide sotto il profilo tecnico-economico.

2. La Giunta regionale per gli interventi di cui al primo comma, concede aiuti sulla spesa ammissibile nella misura massima del 35% elevabile al 75% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75.

3. Al finanziamento dell'intervento del presente articolo si provvede anche con il fondo di rotazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 che può essere incrementato con ulteriori stanziamenti.

4. Negli interventi, la Regione favorisce l'insediamento degli imprenditori giovani in armonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

## Art. 6.

*Difesa dalle avversità atmosferiche*

1. Le funzioni amministrative per l'applicazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono esercitate dalla Giunta regionale che, entro sessanta giorni dall'ultimo giorno dell'evento calamitoso, delimita la zona di intervento per il riconoscimento dei benefici di legge previsti.

2. La Giunta regionale dispone, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e/o da eccezionali avversità atmosferiche, le agevolazioni finanziarie agli aventi diritto, entro novanta giorni dall'assegnazione dei fondi da parte dello Stato a valere sul fondo di solidarietà in agricoltura.

3. Le agevolazioni finanziarie non possono superare il valore del danno subito.

## Art. 7.

*Infrastrutture rurali*

1. La Giunta regionale concede aiuti fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni e comunità montane per l'adeguamento, sistemazione e nuove realizzazioni di strade, fontanili ed acquedotti al servizio prevalente di utenze agricole.

2. La Giunta regionale, altresì, interviene con contributi nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75, per interventi tesi a migliorare l'efficienza dell'elettrificazione rurale a favore dell'utenza agricola.

## Art. 8.

*Impianti di lavorazione e trasformazione*

1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima consentita dalla Comunità europea per il reg. (CEE) n. 866/90 e successive modificazioni, per la realizzazione, adeguamento, ristruttura-

zione, di impianti ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

2. Le iniziative devono essere prioritariamente indirizzate al miglioramento della qualità, alla concentrazione dell'offerta o di fasi del processo verso una innovazione tecnologica e di adozione di soluzioni a basso impatto ambientale. La Giunta regionale finanzia, altresì, progetti di adeguamento alle normative di sicurezza e di compatibilità ambientale e igienico sanitario.

## Art. 9.

*Promozione*

1. La Giunta regionale adotta le opportune iniziative per la valorizzazione dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici; promuove e realizza iniziative di carattere promozionale e di valorizzazione dei prodotti sul mercato interno ed estero avvalendosi dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo.

2. La Giunta regionale concede aiuti, fino al 50% della spesa ammessa, per la costituzione ed il funzionamento amministrativo per i primi due esercizi, dei consorzi di tutela di prodotti tipici riconosciuti o per i quali ha espresso parere favorevole al riconoscimento secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente.

3. La Giunta regionale finanzia fino al 50% della spesa ammessa, campagne promozionali condotte da consorzi di tutela e da organismi associativi che provvedono alla valorizzazione dei prodotti tipici.

4. I programmi promozionali dovranno essere conformi alla comunicazione della C.E. 86/272/03.C.

## Art. 10.

*Colture protette e produzioni non alimentari*

1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa per la costruzione, l'ammodernamento, la ristrutturazione di serre ed impianti per colture ortoflorovivaistiche, elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75, limitatamente agli impianti vivaistici.

2. La Giunta regionale concede aiuti per l'acquisto di macchine ed attrezzature per le produzioni non alimentari con particolare riferimento alle essenze officinali nei limiti consentiti dall'art. 12 del reg. (CEE) n. 2328/91.

## Art. 11.

*Viticultura o olivicoltura*

1. La Giunta regionale concede aiuti fino al 30% della spesa ammessa per la realizzazione delle seguenti iniziative:

reimpianti di vigneti di uva da vino ai fini del miglioramento qualitativo, sempreché siano debitamente autorizzati dalle disposizioni comunitarie, per la trasformazione del sistema di allevamento viticolo verso forme a più bassa produzione;

impianti di uva da tavola e per le strutture mobili di protezione atte ad ampliare il periodo di commercializzazione;

ristrutturazione, reimpianto e impianto di oliveti.

## Art. 12.

*Frutticoltura*

1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75, per gli impianti di fruttiferi, compatibilmente con le disposizioni comunitarie del comparto.

## Art. 13.

*Pataticoltura*

1. La Regione favorisce il miglioramento qualitativo delle produzioni pataticole regionali per renderle adeguate alla richiesta di mercato e per favorire la produzione di seme da impiegare nelle diverse aree produttive.

2. La Giunta regionale, per la realizzazione di interventi o programmi di comparto, concede aiuti nei limiti consentiti dalla Comunità europea.

Art. 14.

*Agricoltura biologica*

1. La Regione disciplina e incentiva la produzione, la trasformazione, conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica così come definiti dal reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991.

2. La Giunta regionale nella definizione dei programmi operativi di comparto può riservare priorità agli interventi che sono conformi alle pratiche dell'agricoltura biologica.

3. La Giunta regionale emana disposizioni per la disciplina, il controllo e la certificazione dei prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica secondo quanto previsto dalle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 15.

*Strutture ed impianti zootecnici*

1. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima del 35% della spesa ammessa elevabile al 45% per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75, per l'ammodernamento, ristrutturazione, realizzazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza e compatibilità ambientale e igienico-sanitaria di strutture ed opere occasionate destinate agli allevamenti zootecnici.

2. La Giunta regionale concede aiuti, nella misura massima consentita dall'art. 12 del reg. (CEE) n. 2328/91, per l'acquisto e l'installazione di impianti tecnologici, di macchine ed attrezzature da destinare agli allevamenti zootecnici.

Art. 16.

*Miglioramento genetico degli allevamenti*

1. La Giunta regionale anche ad integrazione delle assegnazioni statali, finanzia programmi di miglioramento genetico predisposti dalle Associazioni provinciali allevatori nonché la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali assicurati dalle stesse associazioni.

Gli aiuti non possono superare:

il 100% della spesa ammessa per la tenuta dei libri genealogici;

il 70% della spesa ammessa per i controlli funzionali;

il 70% per la fecondazione artificiale;

il 40% per l'acquisto dei riproduttori maschili di razza pura e iscritti ai libri genealogici;

il 30% per la conservazione dei capi maschili iscritti ai libri genealogici e destinati alla riproduzione.

2. La Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e/o regionali degli allevatori aiuti fino al 100% della spesa ammessa per la realizzazione di programmi di assistenza finalizzata al miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche.

Art. 17.

*Altri interventi*

1. La Giunta regionale può finanziare programmi ed interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale anche in comparti non previsti dalla presente legge purché compatibili con le normative comunitarie vigenti.

2. La Giunta regionale, nel settore agricoltura foreste ed alimentazione, può finanziare programmi ed iniziative a favore del territorio montano previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 con speciale riferimento agli articoli 7, terzo comma, 8, 9, 15 e 17, attingendo alle risorse disponibili negli stanziamenti previsti per le specifiche attività dalla legislazione regionale vigente.

3. Ai programmi di cui al comma precedente si applicano le procedure di cui all'art. 19.

4. Qualora i programmi di cui al precedente primo comma sono rivolti a far fronte a situazioni eccezionali, la Giunta regionale è autorizzata a derogare dalle procedure previste dalla presente legge.

5. La Giunta regionale può concedere alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative una sovvenzione sulla base di un progetto annuale teso a facilitare l'applicazione delle disposizioni regionali, statali e comunitarie nel settore agricoltura.

La sovvenzione complessiva non può superare lo 0,5% della disponibilità totale della parte corrente, al netto delle reiscrizioni, previsto nel bilancio preventivo dell'anno a riferimento per il settore agricoltura. Il progetto, redatto dalle organizzazioni professionali su richiesta e secondo le modalità indicate dal componente la Giunta preposto al settore, è approvato dalla Giunta regionale e le spese effettuate devono essere rendicontate.

Art. 18.

*Cultura alimentare*

1. La Regione promuove e sostiene le attività di informazione alimentare e quelle per una corretta utilizzazione dei prodotti agroalimentari nel rispetto dell'art. 30 del Trattato CEE e delle disposizioni comunitarie e nazionali.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione delle attività di cui al precedente primo comma.

Art. 19.

*Procedure*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale, secondo le esigenze del settore agricolo e le disponibilità di bilancio, provvede mediante la sua predisposizione di programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti nonché le modalità e le priorità per la concessione dei contributi. I bandi per l'attuazione dei programmi sono di norma pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

2. I programmi e le loro variazioni sono predisposti dal Settore agricoltura e adottati dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto al settore dopo aver acquisito il parere della commissione consiliare competente.

3. Le procedure previste nei precedenti commi si applicano altresì per la concessione di qualsiasi provvidenza a favore di operatori agricoli previste dalla legislazione regionale a valere sui fondi regionali, statali o comunitari.

Art. 20.

*Concessione degli aiuti*

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di regime di aiuti di Stato.

Art. 21.

*Cofinanziamento programmi e/o progetti*

1. La Regione interviene per il cofinanziamento di programmi e/o progetti finanziati dalla Comunità europea e dallo Stato.

2. La Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura.

Art. 22.

*Disposizione transitoria*

1. A titolo di rimborso spese per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai comuni, ai sensi della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modificazioni, la Giunta regionale provvede al riparto delle somme stanziati in ragione del numero delle pratiche evase nell'anno precedente.

2. Le spese effettuate dal 1° gennaio 1997 dalle Associazioni allevatori per gli interventi di cui all'articolo 16 possono, in via eccezionale, essere riconosciute dalla Giunta regionale con l'approvazione del programma di attività del 1997.

#### Art. 23.

##### *Disposizioni varie*

1. In materia di agricoltura, foreste e alimentazione e in materia di usi civici, in riforma di qualsiasi altra disposizione vigente, al Consiglio regionale è assegnata la competenza per l'approvazione di piani e/o programmi generali di settore, alla Giunta regionale è assegnata la competenza per l'approvazione di programmi operativi e/o piani di comparto, per l'espressione di pareri, ad eccezione dei pareri sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale, per l'approvazione e la definizione di tutti i provvedimenti amministrativi tendenti a concedere benefici o autorizzazioni derivanti da richieste di parte, fatti salvi i provvedimenti che la legislazione demanda alla competenza dei dirigenti regionali.

2. Per la definizione dei programmi di settore e di comparto la Giunta regionale può avvalersi di consulenti secondo le procedure previste dalla legge regionale 25 settembre 1986, n. 52.

3. La Giunta regionale, allo scopo di offrire una migliore informazione sul sistema agricolo e agroalimentare, può finanziare interventi tesi a raggiungere gli operatori del settore, l'opinione pubblica e i consumatori attraverso l'impiego di moderne tecnologie di comunicazione, compreso la radio, la televisione, la pubblicazione di un periodico di informazione.

4. Le funzioni amministrative in materia di autorizzazione per l'abbattimento di alberi di olivo trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla Regione tramite i propri servizi.

5. Sono trasferiti in proprietà all'A.R.S.S.A. i beni mobili e le attrezzature della Regione già utilizzati ed in carico all'Osservatorio per le malattie delle piante, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni.

6. Sono trasferite all'A.R.S.S.A. le competenze regionali di cui alle leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 22 maggio 1973, n. 269.

7. Il capoverso successivo al punto 3 della lettera b) — soggetti privati — dell'allegato «A» alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 32 è così sostituito: I soggetti privati sono tenuti a produrre documentazioni giustificative dei lavori effettuati.

8. Per la definizione e l'attuazione della politica di settore e di comparto, la Giunta regionale può insediare, disciplinandone i compiti e le modalità di costituzione appositi comitati consultivi.

#### Art. 24.

##### *Domande residue legge regionale 31/82 e legge regionale 37/86*

1. Le domande di benefici presentate ai sensi della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, non finanziate o parzialmente finanziate entro il 31 dicembre 1996, possono essere finanziate fino alla concorrenza delle somme iscritte, per i medesimi interventi, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio per il 1997 e successivi.

2. Le spese per le obbligazioni assunte prima del 1996 ai sensi della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 1997. Le relative risorse finanziarie inutilizzate confluiscono su un unico capitolo di spesa del bilancio regionale e sono riprogrammate da parte della Giunta regionale per gli stessi interventi qualora ne ricorrano le condizioni e gli interventi previsti dalla presente legge.

3. Le istanze presentate per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 e successive modificazioni in applicazione dei regolamenti comunitari n. 797/85 e n. 2328/91, non finanziate al 31 dicembre 1996, possono essere finanziate fino alla concorrenza delle somme iscritte, per i medesimi interventi, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio per il 1997 e successivi.

#### Art. 25.

##### *Norma finanziaria*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997 come di seguito specificato. Per l'applicazione di quanto disposto:

a) dagli articoli 2, 3, 16, secondo comma e 17, quinto comma, con le disponibilità iscritte nel capitolo 101633 e capitolo 101636;

b) dall'art. 4 con le disponibilità iscritte nei capitoli 102440 e 102430;

c) dall'art. 5 con le disponibilità iscritte nel capitolo 102446;

d) dall'art. 6 con le disponibilità iscritte nei capitoli 102447, 102460, 102448 e 102461;

e) dagli articoli 7, 8, 9 e 18 con le disponibilità iscritte nei capitoli 102442, 102494 e 102431;

f) dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 con le disponibilità iscritte nei capitoli 102443, 102487 e 102432;

g) dagli articoli 15 e 16 con le disponibilità iscritte nei capitoli 102444, 102433 e 102488;

h) dall'art. 23, secondo comma, con le disponibilità iscritte nel capitolo 101420;

i) dall'art. 23, terzo comma, con le disponibilità iscritte nel capitolo 101412;

j) dall'art. 22 con le disponibilità iscritte nel capitolo 101521.

2. Per gli esercizi successivi al 1997 la legge di bilancio istituisce apposito capitolo di spesa determinandone globalmente l'entità dello stanziamento per gli interventi di cui alla presente legge compatibilmente con le risorse disponibili. Eventuali risorse statali assegnate per la materia di che trattasi, saranno iscritte nei pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, art. 41.

#### Art. 26.

##### *Esame compatibilità C.E.E.*

1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo l'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunità economica europea.

#### Art. 27.

##### *Urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1997

FALCONIO

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 15.

**Modifica della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 concernente: «Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56*

1. La lettera *d*) del comma 4, dell'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, è sostituita dalla seguente:

*d*) impiegino personale tecnico, di cui almeno una unità a tempo pieno, per ciascuno dei gruppi di attività di cui alla lettera *a*) che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del regolamento (CEE) 270/1979, che abbia frequentato con profitto o i corsi per divulgatori agricoli istituiti ai sensi del regolamento (CEE) 270/1979 come modificato dal regolamento (CEE) n. 1760/1987 del Consiglio dei 15 giugno 1987, o i corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola di cui all'articolo 15-bis, o i corsi per informatori socio-economici previsti dall'articolo 45 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e successive modificazioni, e che sia iscritto al registro di cui all'articolo 14.»

Art. 2.

*Modifica all'articolo 14 della Legge Regionale 12 dicembre 1987, n. 56*

1. Alla rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, le parole: «e dei divulgatori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei divulgatori agricoli e dei tecnici agricoli riqualificati».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, le parole: «ed i divulgatori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «i divulgatori agricoli ed i tecnici agricoli riqualificati».

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«*b-bis*) per i tecnici agricoli riqualificati, dell'attestato di idoneità rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola di cui all'articolo 15-bis.»

Art. 3.

*Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola*

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis. *(Corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola)*. — 1. Al fine di garantire lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica polivalente da parte delle strutture autogestite di cui all'articolo 11, la Regione organizza corsi di riqualificazione per la divulgazione agricola rivolti ai tecnici agricoli già addetti alle attività di divulgazione agricola nell'ambito regionale presso le organizzazioni professionali agricole.

2. I corsi di cui al comma 1 sono svolti dalla Regione con analogia metodologia rispetto ai corsi di riqualificazione previsti dal paragrafo 4.3. del Piano quadro di divulgazione agricola del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste del dicembre 1987, anche avvalendosi,

mediante convenzioni, di centri ed istituti specializzati in materia di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

97R0659

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 16.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71: «Norme sul funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e delle indennità di espropriazione ed occupazione».***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 è sostituito dal seguente:

«1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi al funzionamento delle Commissioni limitatamente al pagamento delle indennità di presenza e di missione ai componenti delle Commissioni stesse, nonché quelli relativi alle spese postali, telefoniche, di cancelleria e per l'acquisto, per ciascuna Commissione, di una attrezzatura informatica individuale e dei relativi programmi di applicazione.»

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 71 è aggiunto il seguente comma:

«3. L'indennità di cui al primo comma non spetta ai componenti delle Commissioni che svolgono le relative funzioni in rappresentanza dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito dei normali doveri d'ufficio, fermo restando il diritto all'eventuale indennità di missione.»

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

97R0660

## LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 17.

**Modificazioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 concernente: «Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione».**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29*

Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, è inserito il seguente:

«1-bis. Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente capo non sono soggette al termine di scadenza stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Pertanto le stesse sono evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.».

Art. 2.

*Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 è sostituito dal seguente:

1. A beneficio dei lavoratori che si impegnino ad esercitare la facoltà di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro dipendente presso datori di lavoro che si obbligano a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge n. 223 del 1996.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

97R0661

## LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 18.

**Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in conformità ai principi contenuti nella legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme per la classificazione e la disciplina degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie.

Art. 2.

*Definizione delle strutture ricettive*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani.

3. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a novanta giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.

4. Le strutture ricettive di cui ai commi 2 e 3 possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.

Capo II

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Art. 3.

*Requisiti igienico-sanitari ed edilizi*

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione ed idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4.

*Requisiti strutturali e funzionali minimi*

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono avere i requisiti strutturali e funzionali minimi di cui alle tabelle contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Con delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.

## Art. 5.

*Servizi complementari e accessori*

1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari:

- a) pulizia dei locali;
- b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione;
- c) uso della cucina;
- d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande.

2. Gli ostelli per la gioventù possono offrire:

- a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti;
- b) un servizio di mensa;
- c) un servizio di tavola calda o self-service;
- d) un servizio di lavanderia e di stileria self-service;
- e) un servizio di deposito bagagli.

3. Le case per ferie possono offrire:

- a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
- b) somministrazione dei pasti e delle bevande.

## Art. 6.

*Classificazione*

1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere indicata nell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali.

3. Gli ostelli per la gioventù e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II e III, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

*Capo III*

## ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

## Art. 7.

*Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio*

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 è concessa dal comune, previo attestato di classificazione e parere rilasciati dall'Azienda provinciale per il Turismo.

2. Ai fini dell'attestato di classificazione e della autorizzazione, il proprietario o il gestore della struttura ricettiva interessata deve presentare all'Azienda provinciale per il Turismo ed al Comune competente per territorio domanda in carta legale, da cui risulti:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione dei locali destinati all'attività;
- c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) descrizione dettagliata dell'arredamento;
- e) descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari ed accessori;
- f) periodo di esercizio dell'attività;
- g) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

3. Alla domanda di cui al comma 2 debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale;
- b) certificato sanitario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
- d) dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
- e) certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche di cui all'articolo 6 della legge n. 217 del 1983 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere ed agli ostelli per la gioventù;
- f) ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
- g) regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;
- h) certificazione inerente la costituzione e le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;
- i) tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.

4. L'Azienda provinciale per il Turismo, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3 e degli accertamenti effettuati tramite apposito sopralluogo, trasmette al comune, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'attestato di classificazione ai sensi dell'articolo 6, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte dell'Azienda provinciale per il Turismo, il comune provvede in merito all'autorizzazione amministrativa, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

6. Il provvedimento di autorizzazione è comunicato alla Azienda provinciale per il Turismo.

7. L'autorizzazione si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

## Art. 8.

*Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione*

1. Coloro i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non sono tenuti a richiedere al comune l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7.

2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.

3. Coloro che intendono esercitare questa attività devono comunque comunicare preventivamente all'Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio l'avvio dell'attività, dichiarando, con apposita autocertificazione in carta legale, gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.

4. L'Azienda provinciale per il Turismo provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

5. Le strutture di cui al presente articolo, ritenute idonee, sono inserite in specifico elenco del quale l'Azienda provinciale per il Turismo cura la diffusione.

## Art. 9.

*Variatione della classificazione*

1. Nel caso in cui si verificano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture di cui all'articolo 2, deve essere richiesta all'Azienda provinciale per il Turismo la variazione dell'attestato di classificazione.

2. La variazione di cui al comma 1 è comunicata dalla Azienda provinciale per il Turismo al comune che ha rilasciato l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, ai fini della conseguente rettifica del provvedimento.

## Art. 10.

*Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa*

1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventù può essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'Azienda provinciale per il Turismo o della azienda unità sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi:

a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare;

b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa.

2. Qualora il comune rilevi irregolarità diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicate alla Azienda provinciale per il Turismo.

## Art. 11.

*Sospensione temporanea dell'attività, cessazione*

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio, deve darne preventiva comunicazione al comune e all'Azienda provinciale per il Turismo. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune per comprovati motivi per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si considera definitivamente cessata.

2. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività il titolare dell'autorizzazione amministrativa deve darne comunicazione all'Azienda provinciale per il Turismo ed al comune.

## Art. 12.

*Tariffe*

1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1° ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 devono comunicare all'Azienda provinciale per il Turismo le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, comprensive di I.V.A., relative a ciascun servizio offerto o alla somma di più servizi, ivi compresi quelli complementari ed accessori.

2. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato implica l'automatica conferma di quelle in vigore.

3. In caso di variazione della classificazione durante il corso dell'anno o di sostituzione del gestore della struttura ricettiva, può procedersi, entro un mese dall'avvenuta variazione, a nuova comunicazione delle tariffe da valere per il restante corso dell'anno.

4. Le tariffe comunicate all'Azienda provinciale per il Turismo devono essere vidimate dall'Azienda stessa.

5. Prima della riapertura dell'esercizio o prima dell'inizio del nuovo anno, il gestore, sulla base delle tariffe comunicate e vidimate dall'Azienda provinciale per il Turismo, deve compilare la «tabella dei prezzi», secondo un modello predisposto dalla Regione Lazio. Tale tabella è depositata presso l'Azienda provinciale per il Turismo, in duplice esemplare, ed è esposta in luogo visibile nella struttura ricettiva, a disposizione degli ospiti e delle autorità vigilanti.

6. Il gestore deve, altresì, compilare, su apposito modello predisposto dalla Regione, il «cartellino prezzi» da tenere esposto in ciascuna camera.

7. Qualsiasi pubblicazione che riporti i prezzi delle strutture ricettive regolamentate dalla presente legge deve fare riferimento alle tabelle di cui al comma 5.

## Art. 13.

*Obblighi del titolare*

1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria.

2. I gestori delle strutture devono, altresì, presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.

## Art. 14.

*Sanzioni amministrative*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) esercizio abusivo dell'attività: da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni;

b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni;

c) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;

d) mancata esposizione della «tabella dei prezzi» o del «cartellino dei prezzi»: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni;

e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni.

2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco può disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.

## Art. 15.

*Vigilanza e controlli*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai comuni e dall'Azienda provinciale per il Turismo competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

## Capo IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 16.

*Norma transitoria*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende provinciali per il Turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 già operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attività.

**Art. 17.**

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

**Art. 18.**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

**BADALONI**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

**TABELLA «A»**

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI  
PER GLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE**

Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di tre posti letto ciascuna arredate con:

- 1) letto, comodo, lampada e sedia per persona;
- 2) armadio;
- 3) specchio e presa di corrente;
- 4) cestino per rifiuti.

Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, con:

- 1) water;
- 2) bidet;
- 3) lavabo;
- 4) vasca o doccia;
- 5) specchio e presa di corrente;
- 6) chiamata di allarme.

Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento.

**TABELLA «B»**

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI  
PER GLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ**

Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di sei posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello, arredate con:

- 1) letto, comodo, lampada e sedia per persona;
- 2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
- 3) specchio e presa di corrente;
- 4) tavolo scrittoio;
- 5) cestino per rifiuti.

Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:

- 1) water;
- 2) bidet;
- 3) lavabo;
- 4) specchio e presa di corrente;
- 5) doccia;
- 6) chiamata di allarme.

Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi di cui ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne, in ragione di una ogni dieci posti letto.

Locali polifunzionali per il soggiorno con una superficie complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;

pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni giorno e dei locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;

fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;

fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

servizio telefonico ad uso comune;

cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'Azienda unità sanitaria locale.

**TABELLA «C»**

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LE CASE PER FERIE**

Camere da letto aventi non più di quattro posti letto ciascuna, arredate con:

- 1) letto, comodo, lampada e sedia per persona;
- 2) armadio;
- 3) specchio e presa di corrente;
- 4) cestino per rifiuti.

Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere prive di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:

- 1) water;
- 2) bidet;
- 3) lavabo;
- 4) specchio e presa di corrente;
- 5) vasca o doccia;
- 6) chiamata di allarme.

cucina;

sala da pranzo;

sala di soggiorno;

pulizia giornaliera dei locali;

fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;

fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento;

servizio telefonico ad uso comune;

cassetta di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'azienda unità sanitaria locale;

somministrazione di piccola colazione.

**97R0662**

**LEGGE REGIONALE 29 maggio 1997, n. 19.**

**Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 11 della legge regionale 17 dicembre 1996, n.57 concernente: «Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986 n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie)».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il comma 11, dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1996, n. 57 laddove prevede che «non possono essere comunque alienati terreni di proprietà collettiva siti in parchi o riserve nazionali o regionali» è interpretato autenticamente nel senso che si riferisce a terreni su cui insistono costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare realizzate dopo l'istituzione dei parchi o delle riserve nazionali o regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata ne *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 maggio 1997

**BADALONI**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 maggio 1997.*

**97R0663****LEGGE REGIONALE 3 giugno 1997, n. 20.**

**Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità - Oggetto**

1. La Regione in occasione del Grande Giubileo del 2000 ed in considerazione della rilevanza dell'avvenimento sia a livello nazionale che internazionale, promuove interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in conformità al piano adottato ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ed agli indirizzi della programmazione regionale.

2. Gli interventi si riferiscono esclusivamente alle seguenti tipologie:

- a) alberghi classificati fino a tre stelle;
- b) campeggi e villaggi turistici;
- c) alloggi agro-turistici;
- d) case per ferie;
- e) ostelli per la gioventù.

**Art. 2.****Soggetti beneficiari**

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'articolo 1, sono concessi contributi a favore:

a) di comuni, province, comunità montane ed altri enti pubblici in qualità di proprietari del bene immobile o di titolari di concessione di beni demaniali per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo da destinare ad attività ricettive gestite da soggetti o enti privati;

b) degli enti previsti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

c) di altri enti e soggetti privati che siano titolari di diritti reali sull'area o sull'immobile e/o titolari della licenza amministrativa per la gestione dell'esercizio ricettivo o siano titolari di concessione di beni demaniali per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge gli enti pubblici per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario e per i quali alla data di approvazione dell'iniziativa da proporre non sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3. Sono, altresì, escluse dai benefici di cui alla presente legge le imprese che si trovino in concordato preventivo, in amministrazione controllata, o che, sulla base dei bilanci degli ultimi due esercizi, presentino gravi squilibri patrimoniali o risultati economici di gestione insufficienti.

**Art. 3.****Tipologia degli interventi**

1. Gli interventi riferiti alle strutture ricettive di cui all'articolo 1, ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, sono i seguenti:

a) opere per il superamento delle «barriere architettoniche» ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni;

b) opere obbligatorie ai sensi della vigente legislazione quali impianti di messa a terra, prevenzione incendi, antinfortunistica;

c) costruzione, ricostruzione e ampliamento;

d) completamento, ristrutturazione, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento, acquisto di arredamenti ed attrezzature, anche di natura informatica e telematica idonee al collegamento in rete, e realizzazione di opere ed impianti complementari con particolare riferimento a quegli interventi previsti dalla normativa per il risparmio energetico e secondo tecniche di bioedilizia;

e) acquisto dell'area o dell'immobile adiacente alla struttura ricettiva per l'ampliamento delle relative attività o per la realizzazione di opere ad essa complementari con esclusione degli impianti sportivi.

2. Sono ammessi ai benefici di cui alla presente legge anche gli interventi di cui al comma 1 iniziati successivamente al 1° ottobre 1996.

3. Non sono compresi nell'elencazione di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dall'articolo 31 della legge 18 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

4. I costi per spese tecniche progettuali rientrano nel complessivo costo dell'intervento ammesso a contributo nella misura corrispondente alle vigenti tariffe professionali e comunque non superiore al dieci per cento di detto costo.

5. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati entro il 30 novembre 1999 ed entro la stessa data devono essere rese operanti le strutture e gli impianti relativi, a pena di revoca del contributo concesso con conseguente recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 13.

#### Art. 4.

##### *Misura dei contributi*

1. Ai soggetti pubblici indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 75 per cento e minima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per gli interventi di importo non superiore a cinque miliardi di lire, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Agli enti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono concessi:

a) contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di importo non superiore a trecento milioni di lire relativi alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d);

b) contributi per l'abbattimento di 5,5 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero, per i finanziamenti di importo fino a cinque miliardi di lire relativi agli interventi ammissibili. I contributi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili.

3. Agli enti e ai soggetti privati indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono concessi contributi per l'abbattimento di 7 punti percentuali del tasso di interesse di riferimento applicato nel settore turistico alberghiero, per i finanziamenti di importo fino a cinque miliardi di lire relativi agli interventi ammissibili.

#### Art. 5.

##### *Modalità per l'accesso ai contributi*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva un avviso pubblico in cui sono determinate:

a) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;

b) le modalità di concessione e di erogazione del contributo;

c) la documentazione da allegare per accedere al contributo;

d) la documentazione da allegare a consuntivo dei lavori e delle forniture;

e) le modalità di formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7.

2. La deliberazione di cui al comma 1 e l'allegato avviso sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

#### Art. 6.

##### *Criteri di ammissibilità*

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 4 le domande:

a) presentate dai soggetti di cui all'articolo 2;

b) riguardanti iniziative ricomprese tra le tipologie di interventi di cui all'articolo 3. Per ogni struttura ricettiva è ammissibile una sola domanda di contributo che può riguardare più tipologie di interventi, purché siano rispettati i massimali di cui all'articolo 4;

c) complete della documentazione indicata nella delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 5;

d) relative a progetti idonei sul piano tecnico-economico.

Le valutazioni di idoneità sul piano tecnico-economico devono riguardare:

1) la fattibilità del progetto;

2) la congruità dell'investimento;

3) l'attendibilità dei tempi di esecuzione degli interventi.

#### Art. 7.

##### *Criteri di formazione della graduatoria*

1. Per i progetti giudicati ammissibili si predispongono apposite graduatorie secondo i punteggi determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tipologia degli interventi;

b) livello di cantierabilità del progetto;

c) numero di posti letto della struttura ricettiva;

d) localizzazione dell'intervento;

e) attivazione di politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

f) incremento di occupazione.

#### Art. 8.

##### *Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte di soggetti pubblici*

1. Per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti pubblici interessati presentano all'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo domanda secondo le modalità stabilite dalla delibera di cui all'articolo 5.

2. L'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo procede all'esame della domanda, verificandone l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 6. A tal fine può richiedere al soggetto interessato eventuali integrazioni della documentazione ed acquisire ogni altro atto o dato ritenuto indispensabile per l'esame della domanda stessa con fissazione di un termine perentorio.

3. Ove risulti necessario, l'Assessorato regionale alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo può effettuare ispezioni, disporre ulteriori accertamenti, richiedere sopralluoghi del settore provinciale opere e lavori pubblici, atti integrativi, notizie e quanto altro occorra.

4. La Giunta regionale approva la proposta formulata dall'Assessorato alle Politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo, previo parere della competente Commissione consultiva che lo esprime nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine la Giunta adotta il provvedimento in via definitiva.

5. Il contributo viene concesso ed erogato secondo le modalità previste nella delibera di cui all'articolo 5.

#### Art. 9.

##### *Costituzione di fondi speciali*

1. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, la Regione costituisce un fondo speciale per i finanziamenti in conto capitale e per quelli in conto interessi, la cui gestione viene affidata alla Finanziaria Laziale di Sviluppo S.p.a., di seguito denominata FI.L.A.S., previa stipula di apposita convenzione.

2. La convenzione regola i diritti e gli obblighi della Regione e della FI.L.A.S. relativamente alla gestione del fondo speciale, alla destinazione degli eventuali rendimenti ed agli oneri di gestione del fondo stesso. In particolare la convenzione deve prevedere che vengano rispettate dalla FI.L.A.S. le modalità per l'accesso ai contributi, i criteri di ammissibilità ed i criteri di formazione della graduatoria di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 nonché, le direttive impartite dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consultiva permanente, che lo esprime nel termine massimo di dieci giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine la Giunta regionale adotta il provvedimento in via definitiva.

#### Art. 10.

##### *Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte degli enti e soggetti privati*

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla FI.L.A.S. apposita domanda.

## 2. La F.I.L.A.S.:

- a) verifica l'ammissibilità delle domande;
- b) procede all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria;
- c) predispose la graduatoria delle domande per ciascuna delle due tipologie di contributo di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
- d) delibera la concessione dei contributi e provvede alla conseguente erogazione dei contributi stessi;
- e) effettua il monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi e provvede alle eventuali revoche dei contributi ai sensi dell'articolo 13;
- f) trasmette ogni trimestre alla Giunta regionale ed ai membri della Commissione consiliare competente una relazione dettagliata sulla gestione del fondo.

3. Per il finanziamento degli interventi ammissibili ai contributi di cui al presente articolo la F.I.L.A.S. è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con istituti bancari.

## Art. 11.

*Non cumulabilità dei contributi con altri finanziamenti pubblici*

1. Per la stessa tipologia di intervento non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Unione europea, dalla Regione e da altri enti pubblici.

## Art. 12.

*Vincolo di destinazione dell'immobile*

1. I soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si impegnano, con atto formale, a destinare le opere e i beni oggetto del finanziamento, esclusivamente a struttura ricettiva per non meno di dieci anni dalla data di erogazione del contributo.

2. Gli immobili di proprietà dei privati, per i quali sono stati concessi contributi per le opere di cui all'articolo 3, sono vincolati alla destinazione per la durata di dieci anni. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

3. Esclusivamente nel caso in cui il beneficiario dei contributi non sia proprietario dell'immobile o porzione di esso, in alternativa all'atto di vincolo di destinazione d'uso ricettivo, lo stesso beneficiario può produrre apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di impegno a mantenere inalterato l'utilizzo ad uso ricettivo dell'immobile o porzione di esso, accompagnata da polizza fidejussoria di un istituto di credito o di uno degli enti assicurativi risultanti dall'elenco pubblicato con decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia della restituzione dei contributi percepiti nel caso di modifica di destinazione d'uso dell'immobile.

4. La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari per la durata di cinque anni.

5. La Giunta regionale può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario, sia accertata la sopravvenuta impossibilità della destinazione o la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione stessa.

6. Gli enti ed i soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), che non perseguono scopi di lucro, possono chiedere alla Giunta regionale, la rimozione del vincolo qualora intendano restituire le strutture a finalità sociali e assistenziali dopo l'evento giubilare.

## Art. 13.

*Revoca della concessione*

1. La revoca della concessione dei contributi viene disposta quando:

a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nell'articolo 12 senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;

b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi. Nell'ipotesi di difformità parziale, si provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;

c) non venga rispettato il termine per l'ultimazione degli interventi e per l'operatività delle strutture ed impianti relativi, previsti dall'articolo 3, comma 5;

d) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

e) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione alberghiera prevista dalle norme vigenti;

f) nel corso della realizzazione delle opere i beneficiari del contributo non abbiano rispettato le vigenti norme urbanistiche ed edilizie;

g) siano state accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

2. Nei casi di cui al comma 1, al recupero dei contributi erogati, si applica la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento annuo del costo della vita e maggiorati degli interessi legali.

3. Nel caso in cui la Giunta regionale autorizzi la cancellazione anticipata del vincolo ai sensi dell'articolo 12, comma 5, le somme recuperate sono maggiorate esclusivamente degli interessi legali.

## Art. 14.

*Procedure urbanistiche ed edilizie*

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, anche se non finanziati ai sensi dell'articolo 4, si applicano improrogabilmente fino alla data del 31 dicembre 1998 le procedure urbanistiche ed edilizie di cui ai successivi commi. Tali procedure non si applicano ai comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale.

2. Nelle zone omogenee classificate A) e B) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, sono consentite variazioni di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi, volte a migliorare o ampliare le strutture ricettive, anche in assenza di piani urbanistici esecutivi previsti dallo strumento urbanistico generale. Le variazioni di destinazione d'uso possono comportare:

a) nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti un incremento non superiore al 40 per cento dei posti letto esistenti complessivamente nelle due zone omogenee;

b) nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti un incremento dei posti letto esistenti non superiore al 5 per cento nella zona omogenea A) ed al 10 per cento nella zona omogenea B). Il comune interessato deve contestualmente documentare le modalità con cui risolvere i problemi relativi all'accessibilità ed alla sosta necessarie alle strutture ricettive ai sensi delle leggi vigenti in materia. Il comune deve dare priorità alle richieste di variazione di destinazione d'uso volte all'ampliamento delle strutture ricettive il cui titolare sia in possesso di regolare licenza di esercizio.

3. Nella zona omogenea classificata C) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consentiti, oltre agli interventi di cui al comma 2, interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti o da adibire ad attività ricettiva, purché privi di pregio e di valore storico e/o artistico; in questo caso è ammesso un aumento di cubatura fino ad un massimo del 10 per cento di quella esistente ai fini esclusivi dell'adeguamento tecnologico, del superamento delle barriere architettoniche e della messa a norma dei medesimi edifici. Tali modalità di intervento sono altresì consentite per la zona omogenea classificata F) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, esclusivamente per le aree destinate a servizi privati, con la esclusione delle aree individuate per il soddisfacimento degli standards pubblici. Nella zona omogenea classificata D) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consentiti interventi di ristrutturazione, ivi comprese la demolizione e ricostruzione di manu-

fatti produttivi esistenti, ferma restando l'attuale cubatura, previo studio di compatibilità con il contesto urbanistico in ordine soprattutto all'accessibilità ed alla dotazione di verde e parcheggi.

4. Nelle zone omogenee classificate E) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 sono consentite variazioni di destinazione d'uso degli immobili utilizzati come strutture ricettive con regolare autorizzazione di esercizio. È altresì possibile, utilizzando edifici esistenti ricadenti nella medesima area un incremento delle superfici da destinare a strutture ricettive nella misura massima del 70 per cento delle superfici attualmente utilizzate.

5. Per i campeggi legittimamente in esercizio la misura del 15 per cento della ricettività campeggistica in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 è elevata al 25 per cento.

6. Le variazioni di destinazione d'uso di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, purché adottate entro i limiti indicati, sono approvate dai comuni ai sensi della normativa vigente mediante apposita variazione della normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici generali.

7. I comuni trasmettono entro dieci giorni dalla approvazione di cui al comma 6 le variazioni alla normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici generali all'Assessore regionale competente in materia di urbanistica che, entro i trenta giorni successivi al ricevimento, verifica il rispetto dei limiti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5. Nel caso in cui l'Assessore non si pronunci nel termine sopra indicato, la delibera comunale di approvazione della variazione diventa esecutiva. Qualora dette variazioni non rispettino i limiti prescritti, la delibera comunale di approvazione di cui al comma 6 assume il valore di delibera di adozione di variante allo strumento urbanistico cui si applicano le procedure di cui al comma 9.

8. I comuni, qualora accertino l'impossibilità di procedere al solo riutilizzo di edifici esistenti, possono prevedere interventi di realizzazione di strutture ricettive anche nei seguenti casi:

a) nuova costruzione in zona omogenea classificata C) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968; in tal caso non devono essere superati gli indici volumetrici della zona urbanistica in cui ricade l'area interessata dalla costruzione medesima;

b) nuova costruzione in zona omogenea classificata F) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 soltanto su aree destinate a servizi privati e comunque con l'esclusione di quelle destinate al soddisfacimento degli standards pubblici; in tal caso non devono essere superati gli indici volumetrici della zona urbanistica in cui ricade l'area interessata dalla costruzione medesima;

c) ampliamento di strutture legittimamente autorizzate ricadenti in zone omogenee classificate C) ed E) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968. In tale caso possono essere autorizzati ampliamenti anche in adiacenza con gli edifici esistenti solo per quelle strutture con un numero limitato di posti letto e solo al fine di raggiungere un tetto massimo di 65 posti letto disponibili nella stessa categoria e comunque in misura massima del 30 per cento delle superfici già utilizzate; limitatamente alla zona omogenea E) gli ampliamenti sono realizzati altresì nel rispetto delle caratteristiche agricole, fondiari e paesaggistiche dell'area interessata;

d) ampliamento delle attività campeggistiche regolarmente in esercizio nella misura massima del 10 per cento della superficie attualmente utilizzata al netto delle superfici destinate ai servizi;

e) nuova costruzione nelle zone di recupero urbanistico dell'abusivismo già perimetrata dai comuni, anche se assimilate alle zone omogenee classificate B) dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, nel rispetto dell'indice di cubatura delle zone stesse.

In tutti i casi previsti dal presente comma si applicano le procedure di variante urbanistica di cui al comma 9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la redazione e la presentazione delle varianti la cui inosservanza da parte dei comuni comporta l'inaccogliabilità delle varianti.

9. Qualora le variazioni di destinazione d'uso di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 comportino variante al vigente strumento urbanistico, alla delibera comunale di adozione della variante, si applicano i termini di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167. La variante è sottoposta alla Regione che assume le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia urbanistica, acquisito il parere del settore tecnico dell'Assessorato stesso. Decorso inutilmente tale termine, il comune

interessato promuove, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.

10. Al fine di consentire l'ultimazione degli interventi di cui alla presente legge entro il termine del 30 novembre 1999, le amministrazioni, diverse da quelle statali, preposte al rilascio delle concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta comunque occorrenti, dispongono che le relative domande siano esaminate prioritariamente. Analogamente procedono per gli adempimenti necessari al conseguimento dei requisiti richiesti per la classificazione, ai sensi del Regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2, relativo alle strutture extra alberghiere. I soggetti interessati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 4 possono comunque presentare la relativa domanda corredata di documentazione comprovante l'avvenuta richiesta degli atti o provvedimenti di cui sopra. Le procedure di cui al presente comma possono essere integrate attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alberghi con classificazione superiore a tre stelle.

12. Il comune può, previo assenso dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica a ciò delegato, autorizzare la modifica dell'uso di aree pubbliche da destinare a luoghi di accoglienza temporanea per l'esclusivo periodo del Giubileo. Le strutture devono avere caratteristiche tali da permettere il ripristino dello stato dei luoghi alla conclusione del periodo d'uso. Sono comunque escluse da tale autorizzazione le aree sottoposte a vincolo di tutela integrale ai sensi dei vigenti piani territoriali paesistici. La concessione temporanea è assistita da adeguati atti d'obbligo e da fidejussioni.

#### Art. 15.

##### *Norma finanziaria*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge vengono istituiti «per memoria» nel bilancio di previsione 1997 il capitolo n. 23230 «Concessione di contributi in capitale a favore di comuni, province, comunità montane ed altri enti pubblici per interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del Giubileo del 2000» e il capitolo 23232 «Costituzione presso la F.I.L.A.S. di un fondo speciale per contributi a soggetti privati per interventi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del Giubileo del 2000».

2. Alla quantificazione degli stanziamenti dei predetti capitoli ed alla relativa copertura si provvede a seguito dell'assegnazione da parte dello Stato delle relative risorse. Solo il 25 per cento di tali risorse è riservato al capitolo n. 23230.

3. Le somme del capitolo n. 23230 non utilizzate, sia in sede di prima concessione di contributi che successivamente per effetto di rinunce o revoche, sono assegnate al capitolo n. 23232 mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 16.

##### *Norma speciale*

1. I fondi assegnati alla Regione, ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 203, iscritti in conto competenza dai bilanci di previsione dello Stato relativi agli esercizi finanziari 1997 e 1998, sono utilizzati prioritariamente per la concessione ai titolari di diritti reali su strutture alberghiere classificate a quattro o cinque stelle e/o ai titolari delle licenze amministrative per la gestione degli esercizi ricettivi stessi di contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 1, lettere c) ed f), della legge regionale 17 settembre 1984, n. 53 e successive modificazioni, nonché degli interventi previsti dalla legge 16 settembre 1994, n. 626, e delle opere ad essi finalizzati.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con i seguenti limiti e modalità:

a) contributo «una tantum» del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino all'importo di trecento milioni di lire;

b) contributo annuo, per dieci anni, del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile fino all'importo di un miliardo di lire.

3. Per la stessa struttura alberghiera può essere presentata una sola domanda di contributo, che può riguardare anche più tipologie di opere ed interventi di cui al comma 1. I contributi indicati al comma 2, lettere a) e b) non sono cumulabili.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 53 del 1984 e successive modificazioni ed ai relativi regolamenti di attuazione.

5. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi, devono essere presentate o confermate, per l'annualità 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 17.**

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 3 giugno 1997

**BADALONI**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 maggio 1997.*

**97R0664**

**LEGGE REGIONALE 5 giugno 1997 n. 21.**

**Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5 comma 2.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1997)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

**HA APPROVATO**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, è posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1997.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 giugno 1997

**BADALONI**

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 giugno 1997.*

**97R0665**

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

**Provincia di Bolzano**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 febbraio 1997, n. 4.**

**Modifica delle norme tecniche relative all'edilizia scolastica.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 423 del 10 febbraio 1997;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, recante «Regolamento di cui all'articolo 10 della legge provinciale 21 luglio 1997, n. 21: «Direttive per l'edilizia scolastica», è così sostituito:

«3. Gli edifici devono essere adeguati alle presenti norme entro il 31 dicembre 1999».

**Art. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 febbraio 1997

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti in data 5 marzo 1997  
Registro n. 1, foglio n. 138 — MARINARO*

**97R0685**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1997, n. 6.**

**Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale.**

*(Pubblicato nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 15 aprile 1997)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1059 del 17 marzo 1997;

**EMANA**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'ammissione all'impiego provinciale e determina il numero, il tipo e le modalità di svolgimento delle prove di esame nonché i criteri generali di valutazione dei titoli per l'accesso all'impiego provinciale.

2. Il presente regolamento non si applica al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale.

### Capo I

#### ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI

##### Art. 2.

###### Contenuto del bando di concorso

1. Nel bando di concorso sono da indicare:
  - a) i posti messi a concorso ed il relativo profilo professionale;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
  - c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  - d) la documentazione da presentare per l'ammissione al concorso;
  - e) il programma ed il tipo delle prove di esame nonché gli eventuali testi su cui vertono gli esami;
  - f) l'eventuale percorso formativo connesso al periodo di prova.

##### Art. 3.

###### Numero e tipo delle prove di esame

1. Nei concorsi per l'accesso all'impiego provinciale i candidati sono sottoposti, oltreché ad una prova orale, ad una o due prove, di norma scritte, o pratiche, che vertono su più argomenti, compiti o discipline attinenti alle materie di esame previste dal bando.
2. Nei concorsi per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale le prove d'esame possono essere limitate ad una prova pratica ed orale.
3. La prova scritta o pratica può svolgersi anche sulla base di questionari.
4. Possono effettuarsi tests attitudinali, di regola quale presupposto di ammissione alle prove d'esame, tenuto conto delle mansioni da svolgere.

##### Art. 4.

###### Modalità di svolgimento degli esami

1. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione di esame in non più di sei ore, elevabili per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico ad otto ore.
2. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione di esame in non più di quattro ore.
3. La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali può essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata.
4. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario.
5. Tra l'invito scritto alle prove di esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario, vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento quella apposta sull'avviso dall'agente postale.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale.

##### Art. 5.

###### Assunzione mediante corso concorso

1. Per l'accesso all'impiego provinciale può altresì essere bandito un corso concorso finalizzato alla formazione di base oppure specifica dei candidati stessi.

2. Il numero dei candidati ammessi al corso non può superare del trenta per cento il numero dei posti messi a concorso. Per l'ammissione al corso i candidati sono sottoposti alle selezioni di cui agli articoli 3 e 4. Al termine del corso i candidati sono sottoposti ad apposito esame finale da determinarsi nel bando di concorso.

3. I criteri e le ulteriori modalità di svolgimento del corso concorso sono stabilite nel relativo bando.

##### Art. 6.

###### Concorso unico

1. L'amministrazione provinciale, a richiesta degli enti pubblici operanti nella provincia di Bolzano, può indire un unico concorso oppure corso concorso a copertura di posti vacanti in ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse.
2. Il provvedimento che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.
3. In sede di assunzione il candidato sceglie il ruolo cui, nel rispetto della graduatoria di merito, vuole essere assegnato.

##### Art. 7.

###### Titoli di studio

1. Per l'accesso all'impiego provinciale oltre ai titoli di studio o professionali italiani sono ammessi i titoli conseguiti in un altro stato dell'Unione europea ed equiparati dalla vigente normativa ai titoli italiani.
2. I titoli esteri di cui al comma 1, soggetti a riconoscimento ma non ancora riconosciuti, sono ammessi alle procedure concorsuali con riserva, a meno che non sussista una disciplina più favorevole. Gli esami integrativi oppure misure compensative eventualmente richieste devono essere in ogni caso assolte prima della scadenza del termine utile alla presentazione delle domande di ammissione.
3. Il candidato di cui al comma 2 ammesso con riserva che abbia conseguito una posizione favorevole nella graduatoria finale di merito è assunto qualora ottenga il riconoscimento del proprio titolo di studio o professionale entro il termine previsto dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli. Oltre tale termine, e fino al riconoscimento del titolo, la sua posizione più favorevole nella graduatoria finale di merito non preclude la possibilità di assumere altri candidati.
4. Nei singoli bandi di concorso le possibilità d'accesso possono essere estese a titoli di studio o professionali dichiarati equipollenti dagli organi competenti sulla base della vigente normativa.

##### Art. 8.

###### Disposizioni comuni alle procedure concorsuali

1. Oltre a posti di ruolo o a tempo indeterminato possono essere messi a concorso anche i posti a tempo determinato. Le graduatorie di merito per posti a tempo determinato vengono utilizzate in sede di copertura di posti di ruolo o a tempo indeterminato.
2. I candidati che conseguono l'idoneità nelle procedure concorsuali possono essere nominati in prova, nel rispetto della graduatoria di merito e della disciplina sulla proporzionalità etnica, al verificarsi di posti vacanti, entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria rispettivamente all'albo della ripartizione del personale per i reclutamenti mediante prove selettive, e nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige per le altre procedure concorsuali.
3. La copertura di posti a tempo determinato a medio e lungo termine è effettuata in primo luogo nel rispetto delle graduatorie concorsuali ed in subordine nel rispetto delle apposite graduatorie formate sulla base di soli titoli.
4. La copertura oppure accettazione di un posto a tempo determinato entro il periodo di cui al comma 2 comporta il mantenimento dell'idoneità per la nomina in prova per la durata dell'inquadramento nel corrispondente profilo professionale ed il successivo periodo di un anno, salvo dimissione volontaria.
5. La rinuncia ad un rapporto di lavoro offerto nel rispetto della graduatoria di merito comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita dell'idoneità per la nomina in prova.

6. La nomina in prova su posti di ruolo o a tempo indeterminato degli idonei assunti a tempo determinato avviene nel rispetto della graduatoria di merito oppure delle graduatorie di merito successive che si aggiungono a quelle delle procedure concorsuali precedenti.

7. I posti vacanti in ruoli organici diversi ma appartenenti allo stesso profilo professionale possono essere coperti nel rispetto della stessa graduatoria di merito e in presenza di mansioni corrispondenti. Nel caso del personale insegnante deve essere corrispondente la materia d'insegnamento principale intesa come materia con il maggior carico orario. Tale possibilità deve essere prevista nel bando.

8. Nel bando di concorso può essere limitata o esclusa l'assunzione di candidati idonei.

9. Il personale non di ruolo, assunto sulla base di requisiti d'accesso preventivi, è ammesso alla prima procedura concorsuale successiva all'entrata in vigore di nuovi requisiti d'accesso per il corrispondente profilo professionale.

10. Delle operazioni della commissione di esame viene redatto per ogni seduta un processo verbale che è sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di esame. Il processo verbale contenente il risultato finale della procedura concorsuale è sottoscritto da tutti i membri della commissione d'esame e dal segretario.

#### Art. 9.

##### *Contemporaneità tra abilitazione all'insegnamento e concorso*

1. L'abilitazione all'insegnamento per le scuole professionali, agrarie e di economia domestica può essere conseguita anche in sede di concorso per l'accesso all'impiego provinciale.

#### Art. 10.

##### *Commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali*

1. Il giudizio nelle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego provinciale è dato da apposita commissione esaminatrice composta da tre membri che, oltre ad avere la padronanza della lingua che può scegliere il candidato, sono ritenuti esperti nelle materie d'esame.

2. I membri della commissione possono essere scelti, in tutto o in parte, fra gli impiegati dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche. I membri devono appartenere ad una qualifica funzionale superiore o almeno pari a quella dei posti messi a concorso ed avere in ogni caso superato il periodo di prova. Uno dei membri funge da presidente. Nelle commissioni, salva motivata impossibilità, va garantita la presenza di ambedue i sessi.

3. La composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione nella provincia di Bolzano, fatta salva comunque la possibilità che uno dei membri possa appartenere al gruppo linguistico ladino. In caso di procedure concorsuali con posti riservati esclusivamente al gruppo linguistico ladino, uno dei membri della commissione esaminatrice deve appartenere al gruppo linguistico ladino.

4. Le commissioni esaminatrici per la selezione del personale insegnante ed equiparato vengono nominate per ciascuno dei gruppi linguistici e sono composte da appartenenti allo stesso gruppo linguistico, fatta salva la dimostrata mancanza di esperti nell'ambito del gruppo linguistico ladino.

5. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza di voti dei componenti. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione può essere prevista per ogni componente la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici possono essere svolte da impiegati idonei a svolgere tali funzioni.

7. Per lo svolgimento di singole prove d'esame la commissione esaminatrice può avvalersi della consulenza di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline oppure nel campo della selezione del personale.

8. Le commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale mediante prove selettive possono rimanere in carica fino a tre anni.

#### Capo II

##### RECLUTAMENTO MEDIANTE PROVE SELETTIVE

#### Art. 11.

##### *Graduatorie*

1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale può avvenire mediante superamento delle prove selettive secondo l'ordine di apposita graduatoria aggiornata alle date di cui al comma 5 e formata per ogni profilo e gruppo linguistico.

2. Nel bando di cui all'articolo 12 può essere prevista la formazione di apposite graduatorie per uffici o servizi o zone territoriali delimitate.

3. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria permanente vengono prese in considerazione le domande pervenute alla ripartizione del personale entro le ore 12 dell'ultimo giorno del mese antecedente quello di scadenza della graduatoria. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine stabilito a mezzo lettera raccomandata. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La graduatoria è formata sulla base della valutazione di titoli ai sensi dell'articolo 14. La valutazione dei titoli di servizio avviene a cadenza semestrale il primo gennaio ed il primo luglio di ogni anno. Non si tiene conto del servizio prestato nel semestre antecedente le suindicate date.

5. La graduatoria permanente viene aggiornata ogni quattro mesi e cioè al primo marzo, primo luglio e primo novembre di ogni anno, salvo diversa disciplina da prevedersi, a causa di particolari esigenze organizzative, nel bando per profili professionali specifici.

6. La graduatoria permanente è resa immediatamente esecutiva con l'approvazione da parte del direttore della ripartizione del personale. La graduatoria è depositata nell'ufficio competente per la sua gestione e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio medesimo.

7. Le domande per l'inserimento nella graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro il biennio a decorrere dall'approvazione della graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione provinciale. La conferma della domanda implica l'aggiornamento, da parte dell'aspirante, della sua posizione relativamente a disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico; in mancanza il relativo punteggio già attribuito è azzerato.

8. Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la mobilità verticale oppure orizzontale, può chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria.

9. Il personale non di ruolo in servizio, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nella graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggior anzianità di servizio. In subordine il personale di cui al comma 8 ha titolo di precedenza nella graduatoria del profilo professionale al quale aspira, tenuto conto della maggiore anzianità complessiva di servizio effettivo. Si considera personale non di ruolo in servizio il personale che ha prestato servizio, anche con soluzione di continuità, nel corso dell'anno antecedente alla data di scadenza del termine utile per l'iscrizione in graduatoria, ivi compreso il giorno stesso di scadenza, escluso il personale dimissionario.

10. I concorrenti che, senza giustificato motivo, non si sottopongono alla prova selettiva o non superano la prova vengono cancellati dalla graduatoria e possono ripresentare la domanda di ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione. Tali concorrenti perdono comunque il diritto di precedenza di cui al comma 9.

11. Il personale non di ruolo in servizio, in caso di non superamento della prova selettiva o di assenza dalla medesima, senza giustificato motivo, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto che, in mancanza di idonei, può essere prorogato dietro richiesta del direttore competente. In caso di un rapporto di lavoro con tale personale senza preciso termine il relativo rapporto viene disdetto non appena il corrispondente posto può essere coperto con personale idoneo, salvo il rispetto di un termine di preavviso di trenta giorni.

Art. 12.  
*Prove selettive*

1. Nel bando con cui si indice il reclutamento mediante prove selettive sono da indicare:

- a) il profilo professionale;
- b) il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla prova selettiva;
- c) le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla prova selettiva;
- d) la documentazione da presentare per l'ammissione alla prova selettiva;
- e) il programma di esame nonché gli eventuali testi su cui verte la prova selettiva;
- f) le modalità di espletamento della prova selettiva.

2. Le prove selettive di cui al comma 1 devono garantire la parità di trattamento dei concorrenti sulla base di fattori di valutazione identici o comunque equivalenti.

3. La convocazione alle prove selettive è disposta da parte del direttore dell'ufficio competente sulla base delle richieste dei singoli servizi, nel rispetto dei posti disponibili e dei posti da occupare con personale appartenente alle categorie protette, seguendo la graduatoria di cui all'articolo 11.

4. Alle prove selettive è convocato il seguente numero di candidati:

- a) per la copertura di un posto: almeno quattro candidati interni e quattro candidati esterni;
- b) per la copertura di due o più posti: un numero di candidati pari ad almeno un sestuplo dei posti da coprire suddiviso a metà tra candidati interni ed esterni;
- c) in caso di un numero inferiore di candidati di una categoria viene ammesso un corrispondente numero maggiore dell'altra categoria.

5. Al termine di ogni selezione si forma la graduatoria dei candidati sulla base dei risultati conseguiti alle prove stesse. La graduatoria di merito, datata e firmata dai membri della commissione e dal segretario, è affissa per almeno dieci giorni nel luogo dello svolgimento delle prove selettive ed all'albo della ripartizione del personale. Dopo la pubblicazione della graduatoria si può procedere al conferimento dei posti.

6. Nel rispetto della graduatoria di merito i candidati che, a selezione terminata, non possono essere nominati in prova, sono iscritti alla graduatoria di cui all'articolo 11 nella quale precedono i candidati che non hanno ancora fatto o superato le prove selettive. Agli idonei soprannumerari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

7. Qualora le prove selettive consistano in più di una, il candidato acquisisce l'idoneità se supera ciascuna di esse.

*Capo III*

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

Art. 13.

*Valutazione dei titoli e degli esami nei concorsi*

1. Per l'accesso ai singoli profili professionali mediante concorso o corso concorso pubblico valgono i seguenti criteri di valutazione dei titoli e degli esami:

- a) valutazione complessiva dell'esame di concorso: ottanta punti;
- b) valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso: dieci punti, di cui nel bando possono essere riservati fino a cinque punti a titoli di specializzazione richiesti e non per l'accesso, da indicarsi espressamente nel bando medesimo;
- c) esperienza professionale:

1) nel caso dell'esercizio di mansioni attinenti, un punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di dieci punti;

2) nel caso dell'esercizio di mansioni affini, compresa l'esperienza affine esercitata in profili professionali oppure qualifiche inferiori o superiori, mezzo punto per ogni periodo quadrimestrale fino ad un massimo di cinque punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata per coloro che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 14.

*Valutazione dei titoli per il reclutamento mediante prove selettive*

1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 11 vengono attribuiti i seguenti punteggi:

a) punti dieci per la valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) per ogni decimo di media superiore al voto sei è attribuito un quarto di punto; in caso di voto espresso in trentesimi o sessantesimi si procede per analogia;

2) in caso di titolo di studio con giudizio complessivo, si applica la seguente tabella di corrispondenza:

giudizio complessivo	voto numerico
ottimo	dieci
distinto	nove
buono	otto
soddisfacente	sette
sufficiente	sei

3) un titolo di studio senza indicazione di voto nonché quello recante un giudizio complessivo non previsto sub cfr. 2, è valutato soltanto se vengono presentati i voti riportati all'ultimo anno della relativa formazione;

4) in caso di presentazione di più titoli di studio valutato il titolo di studio richiesto per l'accesso o, in mancanza di quest'ultimo, il titolo di studio immediatamente superiore;

5) per i profili professionali iscritti alla I e II qualifica funzionale il punteggio è dimezzato;

b) punti dieci per l'esperienza professionale, da attribuirsi nel rispetto dei seguenti criteri:

1) la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti oppure equiparabili sono valutati in ragione di punti due per anno (un punto per ogni periodo semestrale); per i profili professionali che prevedono il titolo di studio minimo ai fini dell'accesso al servizio provinciale, viene valutata qualsiasi attività lavorativa;

2) nel caso di profili professionali che prevedono l'equiparazione tra anni scolastici e anni di esperienza professionale, per coloro che sostituiscono l'assolvimento della scuola con l'esperienza professionale, si procede ad una riduzione del numero degli anni di esperienza professionale valutabili pari al numero degli anni scolastici corrispondenti;

c) punti quattro per la disoccupazione limitatamente ai periodi d'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento, oppure d'iscrizione negli appositi elenchi previsti per le categorie protette, in ragione di mezzo punto per ogni periodo trimestrale; il punteggio è attribuito per la disoccupazione nei due anni antecedenti alla presentazione della richiesta;

d) punti dieci in caso di percezione da parte della famiglia dell'aspirante del sussidio di minimo vitale, sempreché tale sussidio venga percepito in modo continuativo per almeno sei mesi;

e) punti tre per ogni figlio minore a carico.

*Capo IV*

RAPPORTO DI LAVORO O DI COLLABORAZIONE  
A TEMPO DETERMINATO

Art. 15.

*Assunzione a tempo determinato*

1. Fermo restando l'obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l'amministrazione provinciale può assumere personale a tempo determinato, incaricato oppure provvisorio su posti vacanti e supplente per la sostituzione di personale assente, nel rispetto di appositi criteri fissati dalla Giunta provinciale.

2. In sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per effetto della normativa vigente, l'amministrazione provinciale può assumere personale supplente. Le assenze per congedi ordinari possono essere coperte con personale supplente nel solo caso della custodia o guar-

diania di immobili di proprietà della Provincia oppure nel caso in cui il personale sostituito fruiscia del congedo ordinario, senza riprendere servizio, nei periodi compresi tra la fine dell'astensione obbligatoria e la fine dell'astensione facoltativa dal servizio per maternità, compreso il congedo ordinario aggiunto alla fine. Il personale supplente deve appartenere allo stesso gruppo linguistico del personale sostituito.

3. L'assunzione a tempo determinato di personale può essere disposta anche con orario di lavoro inferiore a quello d'obbligo; in tal caso il relativo trattamento economico è ridotto in proporzione.

4. Al fine di garantire la regolare continuità del servizio l'assunzione a tempo determinato di personale può essere effettuata con un anticipo massimo di un mese prima del verificarsi della disponibilità del posto.

#### Art. 16

##### *Personale insegnante ed equiparato: contingente dei posti e conferimento di incarichi e supplenze*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, per il personale insegnante ed equiparato appartenente ai profili professionali di insegnante laureato/laureata, insegnante, insegnante di applicazioni tecniche, insegnante di musica, educatore/educatrice di istituto, istitutore/-istitutrice, educatore/educatrice ed assistente di portatori di handicap, le ripartizioni competenti per materia nonché gli istituti per l'educazione musicale determinano, nel rispetto del contingente massimo dei posti fissato dalla Giunta provinciale, gli incarichi e le supplenze annuali da conferire nel prossimo anno scolastico. L'elenco provvisorio di tali incarichi e supplenze è pubblicato, a titolo informativo e con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande da parte degli interessati, per almeno dieci giorni agli albi delle precitate unità organizzative e della ripartizione del personale.

2. Gli incarichi e le supplenze annuali per i posti di cui al comma 1 vengono conferiti sulla base della scelta del posto fatta dai singoli candidati nel rispetto di apposita graduatoria formata secondo criteri approvati dalla Giunta provinciale, garantendo comunque la precedenza al personale di ruolo. In mancanza di candidati in graduatoria è ammessa la chiamata diretta.

3. Non sono disponibili per la scelta i posti dei dipendenti in servizio titolari di un incarico oppure una supplenza che chiedono l'assegnazione del posto di lavoro già occupato. Sono comunque disponibili alla scelta i posti coperti con personale incaricato per chiamata diretta oppure sprovvisto dei requisiti culturali d'accesso nonché i posti per i quali la competente unità organizzativa chieda la copertura con altro personale per dimostrate insuperabili difficoltà nei rapporti relazionali sul posto di lavoro.

4. I posti che non sono compresi nel provvedimento di determinazione definitiva degli incarichi e delle supplenze annuali, sono conferiti d'ufficio nel rispetto della graduatoria di cui al comma 2.

5. Gli incarichi o le supplenze del personale che continua a rimanere in servizio sono prorogati d'ufficio.

6. Gli eventuali ulteriori profili professionali ai quali si dovrà applicare la disciplina di cui al presente articolo sono determinati dal direttore della ripartizione del personale.

#### Art. 17.

##### *Incarico di esperti*

1. In caso di necessità ed in mancanza di esperti propri, l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti esterni, prescindendo dai requisiti prescritti per il personale dipendente. I relativi incarichi vengono conferiti dalla Giunta provinciale a tempo determinato.

2. Con il provvedimento d'incarico è determinato il compenso globale da commisurare in relazione all'importanza del lavoro affidato. Possono essere rimborsate anche le spese, debitamente documentate, connesse all'incarico.

3. Nel caso in cui l'incarico, oltre a comprendere la piena osservanza dell'orario d'ufficio, costituisca per l'incaricato l'unica attività lavorativa, la retribuzione annuale verrà corrisposta in 13 mensilità. In tale caso si provvede anche alle iscrizioni previdenziali ed assistenziali in conformità in quanto previsto per il corrispondente personale dipendente. L'incarico ha una durata fino a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.

#### Art. 18.

##### *Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati*

1. Per temporanee esigenze di sistemazione o introduzione di nuovi processi di automatizzazione nei propri archivi, nelle biblioteche o negli uffici, o per particolari studi, indagini o rilevamenti o per particolari temporanee esigenze di servizio possono essere assunti, per una durata non superiore a dodici mesi, disoccupati in possesso di requisiti richiesti per l'accesso all'impiego provinciale. Nel piano della politica del lavoro vengono determinate le fasce dei disoccupati da privilegiare in tale impiego. La Giunta provinciale stabilisce il contingente di tali posti ed i criteri di assunzione, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione.

2. Presso i servizi dell'amministrazione provinciale possono essere assunti, per una durata non superiore a tre mesi, studenti o neolaureati per lo svolgimento di un tirocinio pratico finalizzato all'integrazione della formazione scolastica. La Giunta provinciale stabilisce il contingente dei relativi posti, le modalità, i criteri di assunzione ed il compenso, tenuto conto della copertura finanziaria della relativa spesa nel bilancio di previsione. Il relativo compenso non può superare il cinquanta per cento del trattamento economico iniziale spettante al personale provinciale con mansioni equiparate o simili.

#### Art. 19.

##### *Volontariato*

1. Possono essere ammessi dal direttore del singolo servizio o ente provinciale gli interessati al volontariato senza compensi, previa stipulazione di apposito accordo e assolvimento degli obblighi assicurativi a carico dell'amministrazione.

2. Al rapporto di volontariato non sono connessi gli effetti di un rapporto di lavoro dipendente. La relativa esperienza professionale è valutata solamente in sede di selezione del personale per l'impiego provinciale, tenuto conto della normativa in vigore.

#### Art. 20.

##### *Assunzione di personale stagionale*

1. Nel rispetto del contingente stabilito dalla Giunta provinciale e dei principi di pubblicità e trasparenza, i servizi e gli enti provinciali possono selezionare ed assumere direttamente il personale stagionale.

2. A richiesta l'assunzione e l'amministrazione del personale può essere effettuata dalla ripartizione del personale per conto del relativo servizio o ente provinciale.

#### Art. 21.

##### *Stipulazione di convenzioni con cooperative del lavoro o organizzazioni similari*

1. Per i lavori straordinari oppure imprevisi e comunque di breve durata, che non possono essere espletati dal personale in dotazione e per i quali non convenga l'assunzione di apposito personale, la Giunta provinciale può stipulare delle convenzioni con cooperative del lavoro oppure altre organizzazioni autorizzate.

#### Art. 22.

##### *Utilizzazione di obiettori di coscienza*

1. Al fine dell'utilizzazione di obiettori di coscienza presso i singoli servizi ed enti provinciali negli ambiti previsti dalla rispettiva normativa statale, la Giunta provinciale può stipulare delle convenzioni con il competente organo dello Stato.

**Capo V****VARIE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIONE ALL'IMPIEGO PROVINCIALE****Art. 23.****Limiti di età per l'accesso provinciale**

1. All'impiego provinciale si accede con un'età di almeno 18 anni compiuti.
2. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica o psichica oppure una formazione specifica può essere stabilito nel bando di concorso un limite massimo di età non superiore a 50 anni.
3. Sono fatte salve le disposizioni particolari in materia di limiti di età vigenti per il corpo forestale ed il corpo dei vigili del fuoco.

**Art. 24.****Collocamento a riposo**

1. Il personale è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di 65 anni.
2. In deroga al limite di cui al comma 1 il personale può essere mantenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.
3. Il personale che ai sensi della normativa relativa deve eventualmente cessare dal servizio in data successiva al raggiungimento del limite di età di cui al comma 1, ovvero cessa dal servizio prima della scadenza della proroga in servizio di cui al comma 2, è collocato a riposo d'ufficio con decorrenza dalla relativa data.

**Art. 25.****Accertamento dell'idoneità fisica o psico fisica per particolari categorie di personale**

1. L'accertamento dell'idoneità fisica per il servizio di montagna e dell'idoneità psico fisica per il personale da assumere nel corpo forestale provinciale oppure nel ruolo speciale del servizio antincendi avviene solamente nei confronti dei candidati ammessi al corso di formazione.

**Art. 26.****Presentazione della documentazione**

1. La documentazione necessaria per l'assunzione in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto al posto, all'atto dell'assunzione e comunque entro e non oltre trenta giorni dall'inizio del servizio, salvo proroga concessa per giustificati motivi.
2. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l'amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per la permanenza in servizio provinciale.
3. In sede di assunzione gli aspiranti con precedente servizio provinciale documentano oppure fanno le dichiarazioni relativamente ai soli stati, fatti o qualità personali che hanno subito variazioni.

**Art. 27.****Disposizioni particolari per le persone handicappate**

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nelle procedure concorsuali con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. L'ausilio necessario nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione.
2. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso l'amministrazione provinciale come vincitore oppure vincitrice di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
3. Ai fini dell'assunzione di personale handicappato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. L'amministrazione provinciale può però richiedere che, a cura del collegio

medico preordinato agli accertamenti sanitari nelle assunzioni obbligatorie, venga accertata la compatibilità dello specifico handicap con le mansioni da svolgere.

**Art. 28.****Riammissione in servizio**

1. Il personale già di ruolo oppure incaricato a tempo indeterminato presso l'amministrazione provinciale può essere riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato.
2. Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego provinciale nonché il giudizio positivo del direttore della struttura organizzativa destinataria.
3. Ha titolo di precedenza nella riammissione in servizio,
  - a) il personale perdente posto, compreso il personale femminile in aspettativa ai fini del conseguimento del diritto a pensione;
  - b) il genitore o familiare che assiste con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente;
  - c) il richiedente con prole a carico;
  - d) il richiedente che si è ricalificato per il rientro.
4. Il personale riammesso è inquadrato in un profilo professionale le cui mansioni siano identiche o similari a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio provinciale oppure in un profilo professionale della stessa qualifica funzionale per il quale possiede i requisiti culturali d'accesso.
5. Al personale di cui al comma 3, lettera a), è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello acquisito al momento della cessazione dal servizio. Al restante personale riassunto viene attribuito un trattamento economico da stabilirsi da apposita commissione, composta da tre esperti, tenuto conto dell'esperienza professionale attinente all'impiego previsto, escluso ogni riconoscimento di servizio.
6. Il personale riammesso di regola è sottoposto al normale periodo di prova previsto per l'assunzione nell'impiego provinciale.

**Capo VI****DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI****Art. 29.****Norma transitoria**

1. La precedenza in graduatoria di cui all'articolo 11, comma 9, del personale non di ruolo in servizio, assunto nel rispetto di una graduatoria, spetta anche al personale assunto per chiamata diretta sulla base della previgente normativa, purché in possesso di un'anzianità di servizio di almeno un anno.
2. Al personale insegnante della sesta qualifica funzionale eventuali servizi precedentemente prestati nell'ambito della formazione professionale in qualità di assistente e non riconosciuti agli effetti della progressione giuridica ed economica ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, vengono riconosciuti nell'attuale qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 3 ottobre 1991, n. 27.
3. Per le procedure concorsuali esplesate entro il 1996 il periodo di cui all'articolo 8, comma 2, rimane biennale.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantiene l'idoneità comunque acquisita ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
5. Il personale provinciale insegnante delle scuole professionali e degli istituti per l'educazione musicale, in servizio da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento per effetto di incarichi o supplenze, ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai relativi posti, è inquadrato nei corrispondenti profili professionali previo superamento di un esame di idoneità, da sostenersi secondo le modalità determinate dalla Giunta provinciale. È esonerato dal superamento del predetto esame di idoneità il personale in possesso dei precitati requisiti che abbia conseguito l'idoneità in un concorso pubblico provinciale.

6. Il personale non di ruolo in servizio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, alla data di entrata in vigore del presente regolamento nei profili professionali di addetto/addetta alle pulizie, domestico/-domestica, usciere/usciera, operaio/ operaia, bidello/bidella, cantoniere/cantoniera, operaio specializzato/operaia specializzata, cantoniere specializzato/specializzata, assistente di segreteria è convocato e selezionato secondo la normativa previgente e quello assunto dopo secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6.

7. Al fine di permettere ed agevolare il passaggio alla Provincia autonoma di Bolzano del personale in servizio presso l'Associazione provinciale delle organizzazioni zootecniche altoatesine e svolgente esclusivamente compiti istituzionali della Provincia presso gli uffici della medesima, al relativo personale si applica la disciplina di cui all'articolo 8, comma 9, nonché il comma 1 del presente articolo.

#### Art. 30.

##### *Abrogazione di disposizioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 25, 26, i commi 2 e 4 dell'articolo 27, l'articolo 28, il comma 12 dell'articolo 33 e gli articoli 119 e 123 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche;

b) gli articoli 4, i commi 4 e 5 dell'articolo 5, il comma 2 dell'articolo 8, gli articoli 9, 12, 13 e 14 della legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4 e successive modifiche;

c) l'articolo 58 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 e successive modifiche;

d) l'articolo 11 della legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30;

e) il decreto del presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1983, n. 24;

f) l'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11 e successive modifiche;

g) gli articoli 3, 4, 5, 6, 11, 12 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30 e successive modifiche;

h) gli articoli 4 e 17 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54 e successive modifiche;

i) l'articolo 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 novembre 1968, n. 21, gli articoli 3, 4, 5, 7 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, gli articoli 7 e 9 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, gli articoli 2 e 5 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76, gli articoli 8, 38, 40, 41, 43, 46 comma 3, 47, 49, 51 della legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, gli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3, gli articoli 8, 36, 37, 38 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12, richiamati dagli articoli 7, 8, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 e 53 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 dicembre 1988, n. 37;

j) l'articolo 7 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4;

k) l'articolo 9 della legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5;

l) il decreto del presidente della Giunta provinciale 7 giugno 1994, n. 18;

m) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 luglio 1994, n. 28;

n) il decreto del Direttore generale 17 ottobre 1996, n. 1124.

#### Art. 31.

1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 marzo 1997

DURNWALDER

97R0686

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1997, n. 7.

### Regolamento sul comando di personale provinciale ad altri enti ed istituti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 15 aprile 1997)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1058 del 17 marzo 1997;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Estensione della disciplina sul comando di personale provinciale*

1. L'amministrazione provinciale è autorizzata a comandare, a tempo determinato, personale provinciale anche presso enti ed istituti, operanti in Alto Adige, non aventi scopo di lucro e costituiti prevalentemente da enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse pubblico.

2. Il comando di cui al comma 1 non può avere durata superiore a quattro anni, salvo proroga. Il comando può comunque essere disdetto, con un preavviso di almeno sei mesi, in ogni momento.

3. Al comando di cui al comma 1 si applica la disciplina provinciale prevista per il comando di personale provinciale presso altre amministrazioni pubbliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° aprile 1997

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti in data 2 aprile 1997  
Registro n. 2, foglio n. 20

97R0687

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 23.

### Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 18 luglio 1997)

(Omissis).

97R0713

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 24.

### Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1997.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 18 luglio 1997)

(Omissis).

97R0714

## LEGGE REGIONALE 7 luglio 1997, n. 25.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1997, applicazione dell'avanzo finanziario dell'esercizio 1996, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 18 luglio 1997)

(Omissis).

97R0715

## REGIONE PIEMONTE

## LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 38.

**Sottoscrizione quote di partecipazione al Consorzio «Agenzia Regionale per la promozione turistica del Piemonte».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 23 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ammontare del valore delle quote di adesione della Regione al Consorzio «Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte», di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è determinato in lire 2 miliardi.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 è istituito apposito capitolo con la denominazione «Sottoscrizione delle quote di adesione al Consorzio - Agenzia regionale per la promozione turistica», recante una disponibilità in termini di competenza e di cassa di lire 2 miliardi, cui si fa fronte mediante la riduzione di un importo di pari ammontare del capitolo n. 14705.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1997

GHIGO

97R0710

## LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 39.

**Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 23 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Finalità*). — 1. La presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che abbiano una presenza organizzata, diffusa e consistente a livello nazionale ed un significativo insediamento nella comunità locale di riferimento».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/1989, è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco, entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle Confessioni religiose, nonché copia del programma di cui all'articolo 5, comma 2, corredati da attestazioni del sindaco stesso, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla congruità della spesa prevista».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 1997

GHIGO

97R0711

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1997, n. 40.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1996.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 23 luglio 1997)

(Omissis).

97R0712

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 1997, n. 4.

**Modifiche al regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2 (Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del fiume Po nel tratto fluviale del territorio comunale della Città di Torino e della Città di Moncalieri).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 23 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 28 marzo 1996, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di evitare incidenti, i natanti devono navigare mantenendo:

a) in salita (da San Mauro verso Moncalieri) la sponda destra del fiume lato collinare) se natanti a remi; la sponda sinistra del fiume (lato Borgo Medioevale) se natanti a pagaia, venete o pedalò;

b) in discesa (da Moncalieri verso San Mauro) la sponda sinistra del fiume (lato Borgo Medioevale) se natanti a remi; la sponda destra del fiume (lato collinare) se natanti a pagaia, venete o pedalò».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Torino, addì 15 luglio 1997

GHIGO

97R0709

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1997, n. 21.

**Norme in materia di contributi in conto capitale per strutture residenziali. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 25 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 59*

1. All'articolo 59 della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria) è aggiunto il seguente comma 1 bis:

«1 bis. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, iscritti agli Albi regionali, possono beneficiare dei contributi in conto capitale direttamente qualora siano appositamente convenzionati con i Comuni».

Art. 2.

*Modifica all'articolo 63*

1. L'articolo 63, comma 2, della legge regionale n. 21/1988 è sostituito dal seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo regionale per le spese in conto capitale di cui all'articolo 62 è ripartito, in conformità alle indicazioni ed ai criteri fissati dalla presente legge ed in particolare dal Piano Triennale dei Servizi Sociali di cui all'articolo 26, per contributi da destinare ai Comuni e ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, iscritti agli Albi regionali, appositamente convenzionati con i Comuni, che provvedono ad interventi finalizzati alla costruzione, ampliamento, riconversione, ristrutturazione, restauro conservativo ed acquisto di edifici da adibire a strutture per disadattati, per handicappati, per minori, per tossicodipendenti ed a strutture residenziali per anziani, già finanziate con fondi ex O.N.P.I.».

Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Quanto previsto dagli articoli 1 e 2 si applica anche ai contributi già assegnati e non ancora liquidati o liquidati solo in parte.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie*

1. Le domande di contributo presentate ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 settembre 1996 n. 40 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni «Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria») la cui istruttoria si è perfezionata nel 1997, possono essere finanziate nel corrente esercizio.

## Art. 5.

*Autorizzazione alla modifica del vincolo di destinazione d'uso*

1. Il vincolo di destinazione d'uso relativo alle strutture sociali finanziate con contributi regionali può essere modificato senza restituzione del contributo, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, esclusivamente per la trasformazione in altre strutture sociali o socio-sanitarie a rilevante funzione sociale, qualora il destinatario del contributo dimostri che l'originaria destinazione della struttura non è più corrispondente alle necessità della mutata realtà sociale.

## Art. 6.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 giugno 1997

MORI

97R0630

## LEGGE REGIONALE 18 giugno 1997, n. 22.

**Anticipazione straordinaria di cassa per il finanziamento dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali al 31 dicembre 1994 e variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1997. (1° provvedimento).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 25 giugno 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Autorizzazione alla contrazione di anticipazione straordinaria di cassa*

1. Al fine di assicurare con tempestività la copertura dei disavanzi delle Unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994, nelle more dell'erogazione dei trasferimenti statali e dell'acquisizione delle somme rivenienti dalle operazioni di mutuo a carico del bilancio regionale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 13 dicembre 1996 n. 630 convertito nella legge 11 febbraio 1997 n. 21, la Giunta Regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 1997 anticipazioni straordinarie di cassa da estinguersi nell'esercizio medesimo per l'importo massimo di L. 180.000.000.000.

2. Per l'onere degli interessi passivi connessi alle predette anticipazioni è autorizzata la spesa complessiva di L. 7.500.000.000, iscritta al capitolo 9555 dello stato di previsione della spesa.

## Art. 2.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

## Art. 3.

*Stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1997 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella «B».

## Art. 4.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 18 giugno 1997

MORI

(Omissis).

97R0631

## REGIONE LOMBARDIA

## LEGGE REGIONALE 23 giugno 1997, n. 23.

**Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 1997*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## TITOLO I

VARIANTI E RETTIFICAZIONI  
AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

## Art. 1.

*Adeguamento normativo*

1. La regione Lombardia procede, con la presente legge, all'adeguamento dell'attività amministrativa in materia urbanistica ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché ai principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali).

## Capo I

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'APPROVAZIONE  
DI TALUNE VARIANTI AGI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

## Art. 2.

## Varianti a procedura semplificata

1. All'approvazione di varianti degli strumenti urbanistici approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), si applica il procedimento semplificato di cui all'art. 3, purché tali varianti:

a) non riguardino programmi di fabbricazione vigenti;

b) non riguardino aree che siano state oggetto di stralcio da parte della giunta regionale in sede di approvazione del piano regolatore generale, o di sue varianti, ma limitatamente ai casi nei quali lo stralcio sia stato espressamente motivato da vincoli ambientali e paesistici, da rischi di ordine idrogeologico o di stabilità dei versanti, da esigenze di carattere sovracomunale;

c) garantiscano il rispetto della dotazione minima comunale di aree a standard urbanistici, di cui all'art. 22 della legge regionale 51/1975.

2. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 si applica in presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) varianti dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica;

b) varianti volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti;

c) varianti atte ad apportare agli strumenti urbanistici generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle finanze, le modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle delimitazioni tra zone omogenee diverse;

d) varianti dirette a modificare le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, nel caso in cui esse non concretino ristrutturazione urbanistica e non comportino incremento del peso insediativo in misura superiore al 10% rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico vigente; ove necessario, le varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

e) varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate ai sensi dell'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 come zone B, C e D che comportino, con o senza incremento della superficie azzonata, un aumento della relativa capacità edificatoria non superiore al 10% di quella consentita nell'ambito oggetto della variante dal vigente PRG, ove necessario tali varianti potranno altresì prevedere il conseguente adeguamento della dotazione di aree a standard;

f) varianti che comportino modificazioni dei perimetri degli ambiti territoriali subordinati a piani attuativi, finalizzate ad assicurare un migliore assetto urbanistico nell'ambito dell'intervento, opportunamente motivato e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo;

g) varianti finalizzate alla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale);

h) varianti relative a comparti soggetti a piano attuativo che comportino una diversa dislocazione delle aree destinate a infrastrutture e servizi;

i) varianti concernenti le modificazioni della normativa dello strumento urbanistico generale, dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree.

3. Le varianti agli strumenti urbanistici disciplinate dal presente articolo sono costituite dagli elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti urbanistici generali e sono corredate da una scheda informativa, descrittiva degli elementi essenziali del contenuto della variante, secondo un modello approvato dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il procedimento semplificato di cui all'art. 3 non può, in ogni caso, essere applicato alle seguenti fattispecie:

a) varianti che producano come effetto la conformità delle previsioni urbanistiche di eventuali interventi abusivamente realizzati;

b) nelle ipotesi in cui risulti che tramite successive varianti, oggetto del procedimento di cui all'art. 3, siano già stati superati i parametri di cui alle lett. d) ed e) del comma 2;

c) qualora la deliberazione comunale di adozione della variante non risulti corredata dalla scheda informativa di cui al comma 3.

## Art. 3.

## Procedura semplificata

1. La deliberazione del consiglio comunale di adozione delle varianti urbanistiche di cui all'art. 2, esecutiva nelle forme di legge, è depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati ed alla scheda informativa di cui al comma 3 dell'art. 2; del deposito viene data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio nonché con la pubblicazione dello stesso su almeno un quotidiano di interesse locale.

2. Durante il periodo di pubblicazione di cui al comma 1, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati ed entro trenta giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito può altresì presentare osservazioni.

3. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, le varianti sono sottoposte all'approvazione del consiglio comunale.

4. La deliberazione comunale di approvazione della variante deve:

a) prendere in esame tutte le osservazioni pervenute nei termini previsti;

b) motivare, per ognuna delle osservazioni pervenute, le determinazioni assunte;

c) approvare espressamente gli elaborati della variante, ivi compresa la scheda di cui al comma 3 dell'art. 2, eventualmente aggiornati in relazione alle osservazioni accolte.

5. Le varianti di cui al presente capo dotate di esecutività nelle forme di legge, assumono efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto, della deliberazione comunale di approvazione della variante sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia (BURL); le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6.

6. Ai fini della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia prevista dal comma 5, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:

a) copia autentica della deliberazione di cui al comma 4 e dei relativi elaborati tecnici;

b) dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale dell'avviso di approvazione della variante;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di approvazione e dei relativi elaborati tecnici della variante.

**Capo II****PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DI RETTIFICHE  
AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI****Art. 4.***Atti di rettificazione non costituenti variante urbanistica)*

1. Non costituiscono varianti ai piani regolatori urbanistici generali i seguenti atti di rettificazione:

- a) la correzione di errori materiali contenuti nelle norme tecniche di attuazione, nella cartografia o negli altri elaborati di piano;
- b) l'interpretazione autentica e l'eventuale conseguente modificazione dei medesimi elaborati, finalizzata all'eliminazione di previsioni tra loro contrastanti a condizione che dagli atti ed elaborati dello strumento vigente sia desumibile la reale volontà dell'amministrazione.

2. Agli atti di rettificazione previsti dal presente articolo si applica la procedura di approvazione di cui all'art. 5.

**Art. 5.***Procedure di rettificazione dei piani regolatori generali*

1. Gli atti di rettificazione dei piani regolatori generali di cui all'art. 4 sono approvati con deliberazione del consiglio comunale corredata da una scheda informativa concernente il contenuto della rettifica medesima, da redigersi sulla base di un modello appositamente predisposto dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le rettifiche di cui al presente capo, dotate di esecutività nelle forme di legge, assumono efficacia dalla data di pubblicazione per estratto, della deliberazione comunale di rettificazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3.

3. Ai fini della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, di cui al comma 2, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:

- a) Copia autentica della deliberazione, di cui al comma 1, nonché gli elaborati del piano regolatore generale, eventualmente rettificati;
- b) dichiarazione del segretario Comunale attestante:
  - 1) l'avvenuta affissione, all'albo pretorio comunale, della deliberazione di rettificazione;
  - 2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione di rettificazione e degli eventuali elaborati del piano regolatore generale eventualmente modificati.

**TITOLO II****NORME PER L'APPROVAZIONE  
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI****Art. 6.***Competenza all'approvazione dei piani attuativi*

1. L'approvazione dei piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, e delle relative varianti è di esclusiva competenza comunale, salvo che si tratti di piani attuativi definiti di interesse sovracomunale ai sensi dell'art. 9.

2. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge, nonché dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio), i comuni possono approvare piani attuativi anche in variante al piano regolatore generale; in tali casi si applica la procedura di approvazione disciplinata dall'art. 3 della presente legge.

3. Per i piani di lottizzazione l'approvazione, ai sensi della presente legge, tiene luogo dell'autorizzazione e del nulla-osta, previsti dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni.

**Art. 7.***Procedura di approvazione*

1. I procedimenti di istruttoria, adozione e approvazione dei piani attuativi sono soggetti al rispetto, da parte del comune procedente, dei termini previsti dal presente articolo, la cui infruttuosa decorrenza è presupposto per l'esercizio, da parte della giunta regionale, di interventi sostitutivi secondo le modalità di cui all'art. 8, in quanto compatibili.

2. L'istruttoria della proposta di piano attuativo è condotta nel termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione del relativo progetto, unitamente alla documentazione, individuata dalla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, come necessario corredo al piano medesimo.

3. Il termine di novanta giorni, di cui comma 2, può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso, da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti, in questo caso, il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero delle modifiche progettuali richieste; della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione da parte dei competenti uffici comunali al soggetto proponente.

4. Il piano attuativo è adottato con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla positiva conclusione della fase istruttoria di cui ai commi 2 e 3.

5. La deliberazione di adozione, di cui al comma 1, divenuta esecutiva, è depositata, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni, gli interessati possono presentare osservazioni ed opposizioni, secondo le disposizioni di legge.

6. Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi, in tutto o in parte, in parchi o riserve istituiti con legge statale o regionale, ovvero in territori qualificati come montani ai sensi della vigente legislazione, la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all'ente gestore del parco ovvero alla comunità montana, per l'espressione del relativo parere, da rendere nei termini di cui al comma 3, decorso il quale si prescinde dal parere e si procede, comunque, ai sensi del comma 7.

7. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni o delle opposizioni, nonché quello previsto per l'acquisizione dei pareri di cui al comma 6, il consiglio comunale, nel termine di sessanta giorni dalla scadenza sopra indicata, decide sulle stesse ed approva, in via definitiva, il piano attuativo.

8. In caso di inerzia del comune nell'assunzione dei provvedimenti di sua competenza, si applicano le norme di cui all'art. 8.

9. Il provvedimento di approvazione del piano attuativo ha valore di concessione edilizia in relazione ai singoli interventi previsti, ove stati preventivamente acquisiti, dalle amministrazioni competenti, i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta.

Il provvedimento finale di cui sopra comporta anche l'assenso del comune all'intervento in relazione alle competenze ad esso delegate o subdelegate.

10. Non necessita di approvazione di preventiva variante, da assumersi secondo il procedimento previsto dal presente articolo, la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico.

**Art. 8.***Interventi sostitutivi*

1. L'infruttuosa decorrenza dei termini posti dai commi 4 e 7 dell'art. 7, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

2. Al fine di attivare il relativo procedimento, l'interessato, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 2, è data facoltà all'interessato di inoltrare al presidente della giunta regionale istanza per la nomina di un commissario *ad acta*; il presidente provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina il commissario *ad acta* assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per l'approvazione del piano attuativo; gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

#### Art. 9.

##### *Piani attuativi di interesse sovracomunale*

1. Sono definiti di interesse sovracomunale i piani attuativi:

*a)* interessanti ambiti territoriali specificatamente individuati e dichiarati di interesse sovracomunale nel programma regionale di sviluppo, nei piani territoriali della regione od enti sovracomunali, ovvero nei piani regolatori generali dei comuni;

*b)* predisposti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree edificabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, qualora essi comportino variante agli strumenti urbanistici generali determinanti aumento dei pesi insediativi o riduzione degli spazi pubblici o di uso pubblico, in quantità superiore ai limiti stabiliti per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 3.

2. L'individuazione di cui alla lett. *a)* del comma 1 è effettuata in relazione alle seguenti caratteristiche del territorio interessato:

*a)* presenza di opere o di impianti di interesse dello Stato o della regione;

*b)* presenza di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici, qualificati come tali in forza della vigente legislazione;

*c)* previsione di insediamenti che, per localizzazione o dimensioni, comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di particolare rilevanza sovracomunale.

#### Art. 10.

##### *Procedura di approvazione dei piani attuativi di interesse sovracomunale)*

1. I piani attuativi di interesse sovracomunale sono approvati con le procedure di cui al presente articolo, oltre a quelle di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 7 in quanto compatibili.

2. Contestualmente all'inizio del deposito nella segreteria comunale, la deliberazione di adozione del piano, con i relativi allegati, è trasmessa alla giunta regionale ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante, in relazione:

*a)* al rispetto delle leggi ed ai regolamenti statali e regionali;

*b)* alla compatibilità delle previsioni del piano attuativo con la presenza nel territorio interessato delle caratteristiche indicate alle lett. *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 9, comma 2.

3. Il parere è espresso dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, entro novanta giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione del piano di cui al comma 2.

4. Qualora il parere regionale sia negativo, il consiglio comunale ne prende atto; diversamente, con deliberazione di approvazione, decide sulle osservazioni ed opposizioni, introduce le eventuali modifiche richieste dalla regione e trasmette gli atti alla giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nei successivi sessanta giorni. In caso di inerzia comunale nell'assunzione degli atti di sua competenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 in quanto compatibili.

### TITOLO III REGOLAMENTO EDILIZIO E RELATIVE PROCEDURE DI APPROVAZIONE

#### Art. 11

##### *Regolamento edilizio*

1. Il regolamento edilizio comunale deve disciplinare in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti ed alle altre leggi in materia edilizia:

*a)* le modalità di costituzione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale;

*b)* le modalità di compilazione dei progetti di opere edilizie, nonché le modalità per il rilascio della concessione o autorizzazione, ovvero per la presentazione della denuncia di inizio attività;

*c)* le norme di sicurezza dei cantieri, in armonia con le leggi in vigore;

*d)* le modalità per il conseguimento della dichiarazione di abitabilità o agibilità;

*e)* le modalità per l'esecuzione degli interventi provvisori di cantiere, in relazione alla necessità di tutelare la pubblica incolumità e le modalità per l'esecuzione degli interventi in situazioni di emergenza;

*f)* la vigilanza sull'esecuzione dei lavori;

*g)* la manutenzione e il decoro degli edifici, delle recinzioni prospicienti aree pubbliche e degli spazi non edificati;

*h)* l'apposizione e la conservazione dei numeri civici, delle targhe con la toponomastica stradale delle insegne, delle strutture pubblicitarie e di altri elementi di arredo urbano;

*i)* le norme igieniche di particolare interesse edilizio, in armonia con il regolamento locale di igiene.

2. Il regolamento edilizio non può contenere norme di carattere urbanistico che incidano sui parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, detta criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali.

4. I comuni adeguano i loro regolamenti edilizi alle prescrizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla adozione dei criteri di cui al comma 3.

#### Art. 12.

##### *Procedura di approvazione del regolamento edilizio*

1. Il regolamento edilizio è approvato con le stesse procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3, previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'autorità competente; il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 in quanto compatibili.

2. Il regolamento edilizio assume efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, della relativa deliberazione di approvazione, dotata di esecutività nelle forme di legge; le formalità preordinate o connesse alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia sono curate dalla giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3.

3. Ai fini della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, prevista dal comma 2, il comune deve far pervenire ai competenti uffici della giunta regionale:

*a)* copia autentica della deliberazione di cui al comma 1 e del regolamento edilizio;

*b)* dichiarazione del segretario comunale attestante:

1) l'avvenuta affissione all'albo pretorio comunale della deliberazione di approvazione del regolamento edilizio;

2) l'avvenuta trasmissione alla provincia territorialmente competente di copia autentica della deliberazione e del relativo regolamento edilizio.

TITOLO IV  
ALTRE DISPOSIZIONI  
E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

*Integrazioni a disposizioni vigenti*

1. All'art. 27 della legge regionale 51/1975 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Ove il comune si adegui integralmente alle modifiche d'ufficio proposte con deliberazione di giunta regionale, tale deliberazione equivale ad approvazione definitiva del piano regolatore generale o sue varianti; in tal caso l'efficacia del piano decorre dalla pubblicazione della predetta deliberazione regionale sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia, da effettuarsi secondo le modalità individuate dalla giunta regionale, previa verifica da parte dei competenti uffici regionali entro trenta giorni dalla ricezione della delibera comunale, in ordine all'avvenuto adeguamento da parte del comune alle modifiche d'ufficio proposte».

2. I termini di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l'attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico) sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

Art. 14.

*Albo dei commissari ad acta*

1. Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistica e paesistico-ambientale è istituito presso la giunta regionale un apposito albo dei commissari ad acta.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con provvedimento da assumersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la formazione, la gestione e l'articolazione dell'albo.

Art. 15.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 (norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi); le disposizioni contenute nella predetta legge continuano ad applicarsi ai piani già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1992 n. 19, «Disposizioni di attuazioni degli articoli 7, 8 e 25 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio»; la disposizione contenuta nel predetto art. 3, comma 2, della legge regionale 19/1992 continua ad applicarsi ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, purché conformi alle fattispecie previste dall'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 16.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 23 giugno 1997

FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 1997 a maggioranza assoluta e vistata dal commissario del governo con nota del 13 giugno 1997, prot. n. 21302/1783).

97R0554

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1997, n. 24.

**Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», detta norme in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 2.

*Autorizzazione alla raccolta*

1. La raccolta sul territorio regionale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 352/1993; i comuni, singoli o associati, possono determinare le modalità di autorizzazione ed i criteri per il rilascio di eventuali permessi a chiunque ne faccia richiesta, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri.

2. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà concessa dal comma 1, assume le deliberazioni conseguenti entro il 31 marzo di ogni anno.

3. I comuni, per quanto previsto dai commi 1 e 2, possono delegare la propria comunità montana o il consorzio forestale, se costituito.

Art. 3.

*Modalità di raccolta*

1. Su tutto il territorio regionale, la raccolta regolarmente autorizzata è consentita secondo le modalità di seguito indicate:

a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;

c) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di *Armillaria mellea*;

d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;

e) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste pertanto obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettori micologici;

f) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio in genere;

g) è vietata la raccolta di funghi decomposti;

h) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita cesarea*;

i) è vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto;

l) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

#### Art. 4.

##### *Limitazioni nelle aree protette*

1. Il comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, determina annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'art. 14 della legge regionale 30 settembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con regolamenti d'uso di cui all'art. 20 della legge regionale n. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli artt. 2 e 17 della presente legge.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema, i regolamenti di cui al comma 3 possono contenere ulteriori restrizioni con riguardo a:

a) la riduzione dei quantitativi massimi raccogliabili;

b) le limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;

c) periodi e modalità di protezione degli ecosistemi.

#### Art. 5.

##### *Limitazioni particolari*

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

#### Art. 6.

##### *Raccolta scientifica*

1. La giunta regionale rilascia, previa valutazione di opportunità, apposite autorizzazioni gratuite in deroga alla presente legge per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per i corsi propedeutici. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

2. Il comune può rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui alla presente legge, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari e per le necessità di aggiornamento degli enti di cui all'art. 7.

#### Art. 7.

##### *Ispettorati micologici*

1. Al fine della tutela della salute pubblica, la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizza un centro micologico pubblico, nell'ambito di ciascun dipartimento di prevenzione di cui all'art. 7 del d.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, i centri di controllo micologico, già operanti nel territorio regionale, vengono denominati «Ispettorati micologici».

3. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente, abilitato al controllo di funghi eduli.

#### Art. 8.

##### *Informazione*

1. I comuni, le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni*

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 100.000 le seguenti violazioni:

a) esercizio della raccolta senza autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione, oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) mancata esibizione del tesserino di cui all'art. 2, salvo che l'esibizione sia effettuata entro 10 giorni dalla contestazione;

d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;

e) raccolta di *Amanita cesarea* allo stato di ovulo chiuso;

f) uso di attrezzi od i contenitori non conformi alle prescrizioni della presente legge;

g) raccolta non consentita in area protetta o vietata ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2;

h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito necessariamente la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lett. b), d), f) e g), determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino.

4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3, non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.

#### Art. 10.

##### *Disponibilità finanziaria*

1. I proventi derivanti dall'eventuale rilascio dei permessi o tesserini di cui al comma 1 dell'art. 2 sono utilizzati prioritariamente per opere di riqualificazione e tutela ambientale.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 9 sono introitati dalle amministrazioni comunali sul cui territorio vengono accertate le infrazioni.

#### Capo II

##### COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI

#### Art. 11.

##### *Autorizzazione comunale*

1. La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita, previa acquisizione, da parte degli operatori interessati, di attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate che viene rilasciato dalle Aziende USSL sede di ispezione micologica.

2. L'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, di cui al comma 2, non è richiesto a quanti siano in grado di dimostrare all'autorità comunale che già esercitavano l'attività di vendita all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge la vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

## Art. 12.

*Certificazioni sanitarie*

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende USSL, purché effettuata secondo le seguenti modalità:

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette od in altri imballaggi idonei da destinare come tali alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e/o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'Azienda USSL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere o la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, la firma dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'Azienda USSL.

## Art. 13.

*Specie ammesse*

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» integrato con le seguenti specie:

- a) *Russula cyanoxantha*;
- b) *Russula virescens*;
- c) *Lactarius salmonicolor*;
- d) *Lactarius deterrimus*;
- e) *Lactarius sanguifluus*;
- f) *Lactarius semisanguifluus*.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente per materia se delegato, l'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere ulteriormente integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 376/1995.

## Capo III

## COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI SECCHI E CONSERVATI

## Art. 14.

*Funghi secchi - specie consentite*

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 376/1995.

## Art. 15.

*Funghi secchi e conservati*

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati, purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 376/1995, e comunque con modalità atte a consentire l'esame visivo ed il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

2. I funghi conservati di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 376/1995 devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche quando sezionati.

## Art. 16.

*Sanzioni*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme di cui ai capi II e III della presente legge comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni, nei seguenti casi:

a) vendita di funghi epigei freschi senza autorizzazione comunale;

b) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'art. 12 o senza la certificazione dello stesso;

c) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

d) vendita di funghi non riconoscibili ai sensi dell'art. 15.

## Capo IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 17.

*Provvedimenti di attuazione*

1. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentiti gli enti locali, individua:

a) le agevolazioni a favore di quanti effettuino la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 352/1993;

b) le zone del territorio regionale in cui la raccolta è consentita con le agevolazioni ed ai soggetti di cui alla lett. a);

c) le aree in cui la raccolta è consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lett. d) ed e), nell'ambito dei territori classificati montani;

d) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni ed alle esigenze locali;

e) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto.

## Art. 18.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione delle Aziende USSL, alle guardie giurate ed alle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica».

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della regione Lombardia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

## Art. 19.

*Abrogazione di norme*

1. All'art. 19 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica», il primo comma ed il secondo comma, già sostituito dall'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

«La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente.

Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco; ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti di sottobosco.»

2. È abrogata la legge regionale 12 agosto 1989, n. 31 «Disciplina della raccolta dei funghi epigei». Modifica dell'art. 19 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica».

3. In fase di prima applicazione della presente legge le determinazioni di cui all'art. 2; devono essere assunte dai comuni entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

#### Art. 20.

##### *Norma transitoria e finale*

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le determinazioni di cui all'art. 2, comma. 1, non possono essere assunte da singoli comuni.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 23 giugno 1997

#### FORMIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 1997 e vista dal commissario del governo con nota del 13 giugno 1997, prot. n. 2240Z/1782).

97R0555

#### LEGGE REGIONALE 25 giugno 1997, n. 25.

##### **Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - I provvedimento.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 26 del 27 giugno 1997)

(Omissis).

97R0556

### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 21.

##### **Finanziamento di quota parte dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali relativi agli anni 1994 e precedenti nonché agli anni 1995 e 1996.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 65 del 12 luglio 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Al fine di assicurare al sistema sanitario regionale una quota di risorse finanziarie indispensabili a non compromettere lo svolgimento delle attività e a consentire la regolare continuità nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, la regione Emilia-Romagna interviene

mediante la corresponsione di finanziamenti straordinari a parziale copertura dei disavanzi relativi agli anni 1994 e precedenti nonché per gli anni 1995 e 1996.

#### Art. 2.

##### *Contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1997, n. 21, a contrarre, con oneri a carico del proprio bilancio, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per un importo complessivo di lire 840 miliardi di cui:

lire 396 miliardi a parziale copertura dei disavanzi 1994 e precedenti;

lire 191 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per l'esercizio 1995;

lire 253 miliardi a parziale copertura dei disavanzi presunti per l'esercizio 1996.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del nove per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e per tutta la durata dei mutui. La regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue lire 104 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 1998 e fino all'esercizio finanziario 2012.

7. Esso farà carico ai Capitoli 87717 e 88717, distinti per quota interessi e per quota di rimborso di capitali, sui bilanci di previsione a decorrere dal 1998.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

#### Art. 3.

##### *Destinatari dei mutui e criteri di riparto*

1. I mutui contratti a norma della presente legge vengono assegnati alle aziende sanitarie regionali sulla base di criteri e modalità di riparto che verranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

#### Art. 4.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale, per quanto concerne l'autorizzazione, disposta dalla presente legge, alla contrazione dei mutui ed alla loro destinazione alle aziende sanitarie regionali e con gli oneri finanziari previsti a copertura dei mutui stessi, stanziati ai Capitoli 87717 e 88717 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e pluriennale 1997-1999.

## Art. 5.

*Variazione di bilancio*

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

(omissis).

## Art. 6.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 luglio 1997

LA FORGIA

97R0625

---



---

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1997, n. 22.

**Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 24 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Natura*

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti con legge regionale, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali favorendo, ove le condizioni lo consentano, la fusione dei comuni associati.

## Art. 2.

*Autonomia statutaria*

1. Le Comunità montane hanno autonomia statutaria in armonia con le leggi statali e regionali.

2. Lo statuto, nei limiti dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra Comunità montane e

altri enti locali, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Determina altresì la sede e la denominazione della Comunità montana.

3. Lo statuto, in sede di prima votazione, è deliberato dal Consiglio della Comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della regione ed è affisso all'Albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione.

5. Il Consiglio delibera lo statuto entro otto mesi dalla data di costituzione della Comunità montana. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo entro tale scadenza, il Consiglio che, nonostante diffida, persista a non adempiere nei successivi quattro mesi, viene sciolto.

## Art. 3.

*Regolamenti*

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, la Comunità montana adotta il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

2. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti devono essere deliberati nello stesso termine assegnato per deliberare lo statuto ai sensi del comma 5 dell'art. 2.

## Art. 4.

*Funzioni*

1. Le Comunità montane esercitano funzioni ad esse attribuite dalle leggi dello Stato e della regione e funzioni delegate dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. La regione di norma attribuisce o delega alle Comunità montane funzioni nei settori dell'agricoltura, della forestazione e della difesa del suolo.

3. La regione può delegare ulteriori funzioni a Comunità montane di un ambito provinciale, in considerazione di particolari opportunità derivanti da specifiche condizioni e realtà delle zone montane e dei rapporti istituzionali nell'ambito provinciale stesso.

4. Possono altresì essere delegate alle Comunità montane funzioni esercitate per delega dalle province. A tal fine su proposta della provincia interessata, formulata con il consenso delle Comunità montane, provvede la Giunta regionale mediante convenzioni con la provincia stessa.

## Art. 5.

*Esercizio associato di funzioni e di servizi comunali*

1. Le funzioni ed i servizi che i comuni montani intendono esercitare in forma associata, in base a criteri di buon andamento, economicità ed efficienza della gestione, possono essere esercitati da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunità montane di cui i comuni montani sono membri. In caso di coincidenza del livello di associazione con l'intero ambito di una Comunità montana, l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi è comunque affidato alla stessa Comunità montana. A tale specifico livello di associazione non possono essere costituiti consorzi.

2. L'atto di associazione definisce i fini e la durata della gestione associata delle funzioni e dei servizi, le forme di collaborazione e di consultazione, i rapporti finanziari e ogni altro aspetto utile a regolare i rapporti tra i soggetti associati e la Comunità montana.

3. Nel caso di gestione dei servizi e delle funzioni di livello provinciale o di vaste aree intercomunali, che superino gli ambiti territoriali della Comunità montana, questa, con il suo consenso, può essere delegata dai comuni che ne fanno parte ad aderire a consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990, assor-

bendo le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante. Il Presidente della Comunità montana è in tal caso membro dell'assemblea del consorzio ai sensi del comma 4 del suddetto art. 25.

4. La Comunità montana non può aderire a un Consorzio del quale facciano parte Comuni che costituiscono la Comunità montana stessa, salvo che per la gestione dei parchi. In tal caso, quando l'ambito territoriale del parco coincide in tutto o in parte con quello della Comunità montana, d'intesa tra la provincia e tutti gli enti interessati, la gestione del parco può essere delegata alla Comunità montana.

#### Art. 6.

##### *Determinazione degli ambiti territoriali*

1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono costituiti dall'intero territorio dei comuni ricompresi nelle seguenti zone omogenee, determinate d'intesa con i comuni e le province interessate, in applicazione dei criteri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

in provincia di Piacenza:

zona 1 (valli del Tidone e del Trebbia) comprendente i comuni di: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Piozzano, Travo, Zerba;

zona 2 (valli del Nure e dell'Arda) comprendente i comuni di: Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Morfasso, Vernasca;

in provincia di Parma:

zona 3 (valli del Taro e del Ceno) comprendente i comuni di: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi;

zona 4 (Appennino Parma est) comprendente i comuni: Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

in provincia di Reggio Emilia:

zona 5 (Appennino reggiano) comprendente i comuni di: Baiso, Busana, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Viano, Villa Minozzo;

in provincia di Modena:

zona 6 (Appennino Modena ovest) comprendente i comuni di: Frassinoro, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia;

zona 7 (Frignano) comprendente i comuni di: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola;

zona 8 (Appennino Modena est) comprendente i comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Zocca;

in provincia di Bologna:

zona 9 (Valle del Samoggia) comprendente i comuni di: Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno;

zona 10 (Alta e media valle del Reno) comprendente i comuni di: Camugnano, Castel d'Alano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Porretta Terme, Vergato;

zona 11 (valli del Savena e dell'Idice) comprendente i comuni di: Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterezenzo, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi;

zona 12 (valle del Santerno) comprendente i comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanense, Castel del Rio, Fontanelice;

in provincia di Ravenna:

zona 13 (Appennino faentino) comprendente i comuni di: Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme;

in provincia di Forlì:

zona 14 (valli del Tramazzo e del Montone) comprendente i comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio;

zona 15 (valli del Rabbi e del Bidente) comprendente i comuni di: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Premilcuore, Santa Sofia;

zona 16 (Appennino cesenate) comprendente i comuni di: Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarina, Sogliano al Rubicone, Verghereto;

in provincia di Rimini:

zona 17 (Valle del Marecchia) comprendente i comuni di: Torriana e Verucchio.

2. Il mutamento degli ambiti territoriali, ivi compresi i casi di modifiche attuate in applicazione dell'art. 7, è stabilito con legge regionale, sentiti la provincia e i comuni interessati.

3. Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, nel caso che tali provvedimenti incidano sulla determinazione degli ambiti territoriali delle comunità montane, debbono disporre anche in merito a tali ambiti.

4. L'esclusione di comuni dalle comunità montane, effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990 e del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle comunità europee e dalle leggi statali e regionali. A tal fine, la regione promuove rapporti convenzionali tra le comunità montane e i comuni interessati e, con atto di Giunta, può partecipare alle relative convenzioni.

#### Art. 7.

##### *Unione di comuni montani - Modifiche della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sull'Unione dei comuni*

1. Al fine di favorire la fusione di tutti o parte dei comuni di cui all'art. 1, la regione incentiva, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, l'unione dei comuni montani contermini, appartenenti alla stessa provincia. Le unioni di comuni possono costituirsi fra tutti o parte dei comuni membri di una comunità montana. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunità montana può essere trasformata in unione di comuni anche in deroga ai limiti di popolazione.

2. Nei casi in cui la costituzione dell'unione sia deliberata da comuni che non fanno parte di una stessa comunità montana, ovvero da comuni montani e da comuni contermini non montani, si procede, ove opportuno, con legge regionale alla modifica degli ambiti territoriali comunitari, frazionando o accorpando gli ambiti territoriali preesistenti, ovvero includendo nuovi comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 142 del 1990.

3. L'unione di comuni costituita per trasformazione della comunità montana, oltre all'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi determinati dall'atto costitutivo, esercita tutte le funzioni che a qualsiasi titolo spettano alle comunità montane.

4. La trasformazione della Comunità montana in unione di comuni non priva quest'ultima dei benefici e degli interventi speciali stabiliti per le comunità montane e per la montagna.

5. In caso di trasformazione di una comunità montana in unione di comuni le deliberazioni dei singoli consigli comunali concernenti l'approvazione dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale che con proprio decreto dichiara l'avvenuta trasformazione della comunità montana in unione regolando, ove occorra, le questioni patrimoniali.

6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996 è abrogato.

7. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole «dall'art. 8 della legge regionale n. 1 del 1993» sono sostituite dalle parole «dalla legge regionale sull'ordinamento delle comunità montane».

#### Art. 8.

##### *Controllo sulle comunità montane*

1. Il controllo sulle comunità montane è esercitato secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è disciplinato dalla legge regionale in materia di controlli.

**TITOLO II**  
**ORGANI DELLE COMUNITÀ MONTANE**

**Art. 9.**

*Organi delle comunità montane*

1. Sono organi della comunità montana: il Consiglio, la Giunta, il Presidente.
2. Un revisore contabile adempie alle funzioni di revisione economico-finanziaria.

**Art. 10.**

*Composizione del Consiglio*

1. Il Consiglio della comunità montana è formato da componenti dei consigli dei comuni da cui essa è costituita e la sua composizione è stabilita dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:

- a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun consiglio comunale mediante scheda con voto limitato, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza, che deve essere emanazione diretta della stessa, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
- b) elezione con criteri di proporzionalità dei rappresentanti dei consigli comunali.

2. Lo statuto stabilisce la composizione del consiglio conformandosi ai principi di buon andamento e funzionalità e di contenimento del numero dei suoi componenti, che deve tendere ad essere analogo al numero di consiglieri assegnati ad un comune che ha la stessa popolazione della comunità montana. Lo statuto, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 deve assicurare la rappresentatività di ciascun consiglio comunale.

3. Lo statuto della comunità montana della quale fanno parte non più di tre comuni può prevedere, in deroga a quanto stabilito nei commi 1 e 2, che il consiglio sia composto da tutti i componenti dei singoli consigli comunali.

4. Qualora della comunità montana facciano parte unioni di comuni, lo statuto della comunità montana può prevedere che componenti del consiglio siano consiglieri dell'unione, in luogo dei rappresentanti dei comuni che costituiscono l'unione stessa. Il numero di componenti del consiglio attribuibile all'unione è pari a quello spettante all'insieme dei comuni facenti parte dell'unione stessa. Lo statuto deve comunque assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio della comunità montana.

5. Lo statuto disciplina altresì il funzionamento del consiglio con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione. Stabilisce le modalità di sostituzione degli eletti che non accettino la nomina e dei membri del consiglio che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica.

6. Lo statuto può stabilire l'articolazione del consiglio in commissioni e gruppi politici.

**Art. 11.**

*Competenze del consiglio*

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della comunità montana.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto, i regolamenti dell'ente ed i criteri direttivi per il regolamento sull'ordinamento degli uffici;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari;
- c) le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
- d) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; l'assunzione e la concessione di pubblici servizi; la partecipazione della comunità montana a società di capitali; l'affidamento di attività o di servizi

mediante convenzioni; la contrazione di mutui; gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e la concessione di opere che non siano previste espressamente da atti fondamentali del consiglio o che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della comunità montana presso organismi pubblici e privati, nonché le nomine dei rappresentanti del consiglio presso organismi pubblici e privati ad esso espressamente riservate dalla legge;

l) la determinazione delle indennità per gli amministratori della comunità montana;

m) l'elezione del revisore contabile;

n) l'emissione di prestiti obbligazionari.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

**Art. 12.**

*Composizione della giunta*

1. La composizione della giunta è stabilita dallo statuto, in conformità alle seguenti opzioni alternative:

a) la giunta è composta dal sindaco di ciascun comune o, su delega del sindaco, da un assessore o da un consigliere di ciascun comune. Il presidente può essere scelto anche fra membri del consiglio o fra cittadini non facenti parte del consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità;

b) la giunta è composta dal presidente e da un numero pari di assessori non superiore a sei, determinato in relazione alla composizione del consiglio. Lo statuto può altresì prevedere l'elezione a presidente e ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità.

**Art. 13.**

*Competenze della giunta*

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al consiglio e al presidente; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta esercita le proprie funzioni ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni che costituiscono la comunità montana. Lo statuto definisce le modalità per rendere effettivo e operante tale principio.

**Art. 14.**

*Elezione del presidente e della giunta*

1. Il presidente è eletto dal consiglio con le modalità previste dallo statuto.

2. La giunta, qualora sia composta in conformità alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12, è eletta dal consiglio con le modalità previste dallo statuto.

3. Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nella seduta in cui il consiglio si insedia o nella prima seduta successiva a quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. In ogni caso, l'elezione deve avvenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tali date.

4. La convocazione del consiglio per le elezioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dal consigliere più anziano secondo l'età, che presiede la seduta. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla data in cui sono pervenute tutte le comunicazioni di nomina dei rappresentanti dei comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state accettate le dimissioni.

#### Art. 15.

##### *Mancata elezione del presidente e della giunta*

1. Scaduto il termine di cui al comma 3 dell'art. 14, i consigli che, nonostante la diffida del presidente della giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della giunta regionale.

2. Con la deliberazione di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con la deliberazione stessa. La deliberazione è immediatamente comunicata al consiglio regionale e pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

3. Il rinnovo del consiglio a seguito dello scioglimento deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione.

4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### Art. 16.

##### *Il presidente*

1. Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento di tutte le funzioni della comunità montana.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della comunità montana presso organismi pubblici e privati.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del presidente, ovvero dalla scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente ai sensi della normativa vigente in materia di controlli sugli enti locali adotta i provvedimenti sostitutivi.

#### Art. 17.

##### *Rapporto di fiducia*

1. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il consiglio e la giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della giunta che siano dimissionari o revocati dal consiglio su proposta del presidente o cessati dalla carica per altra causa.

2. Il voto del consiglio contrario a una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni.

#### Art. 18.

##### *Durata in carica del consiglio*

1. La durata in carica del consiglio della comunità montana è pari a quella prevista dalla normativa vigente per i consigli comunali. Il consiglio della comunità montana esercita comunque le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.

2. Il consiglio della comunità montana decade comunque qualora siano rinnovati i consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa comunità montana.

3. Quando viene rinnovato il consiglio di un comune componente della comunità montana decade la sua rappresentanza e il nuovo consiglio comunale procede a nuova elezione, secondo quanto stabilito dall'art. 10 e dallo statuto, entro e non oltre quarantacinque giorni.

4. In caso di decadenza, dimissioni, morte e cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di un componente del consiglio, il consiglio comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della cessazione dalla carica o da quando se ne è avuta conoscenza.

5. I nuovi componenti del consiglio eletti ai sensi dei commi 3 e 4 durano in carica quanto il consiglio, fino alla scadenza del mandato di questo.

#### Art. 19.

##### *Dimissioni*

1. Le dimissioni del presidente della comunità montana sono indirizzate al consiglio; sono altresì indirizzate al consiglio le dimissioni della giunta, quando la stessa è costituita nel modo stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 12. Esse hanno effetto solo dopo che il consiglio le ha accettate.

2. Le dimissioni e ogni altra causa di cessazione dalla carica del presidente o di oltre la metà degli assessori determinano di diritto la decadenza dell'intera giunta.

3. Dopo la scadenza del consiglio e dopo l'approvazione della mozione di sfiducia o l'accettazione delle dimissioni del presidente e della giunta, gli stessi provvedono solo agli atti di ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta.

#### Art. 20.

##### *Funzionamento degli organi*

1. Il funzionamento degli organi, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, al numero legale, al procedimento di discussione e di deliberazione, è disciplinato dal regolamento in base ai principi stabiliti dalla presente legge e dallo statuto.

#### Art. 21.

##### *Rimozione e sospensione di amministratori di Comunità montane*

1. I presidenti, i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane possono essere rimossi o sospesi nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 22.

##### *Organizzazione sanitaria*

1. Restano salve le speciali disposizioni del Servizio sanitario nazionale per gli organi delle comunità montane.

### TITOLO III DELLA PROGRAMMAZIONE

#### Art. 23.

##### *Concorso alla programmazione regionale e provinciale*

1. Le comunità montane concorrono alla formazione degli atti di programmazione regionali e provinciali, secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

#### Art. 24.

##### *Programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale*

1. La regione Emilia-Romagna, anche in accordo con le comunità montane, promuove la predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo della montagna d'interesse interregionale, in concertazione con altre regioni interessate.

#### Art. 25.

##### *Piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. La comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, che ha durata triennale e rappresenta, per l'ambito territoriale di competenza, lo strumento di attuazione delle linee e degli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si configura come un programma di opere e di interventi, contenente l'individuazione e l'illustrazione dei progetti d'interesse sovracomunale prioritari per lo sviluppo dell'area. I progetti sono individuati con riferimento alle linee ed agli obiettivi della programmazione regionale e subregionale.

nale, alle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, nonché ad altre risorse finanziarie pubbliche e private disponibili.

3. Le opere e gli interventi indicati nel piano pluriennale devono caratterizzarsi come interventi speciali per la montagna, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane».

#### Art. 26.

##### *Programma annuale operativo*

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la comunità montana approva un programma annuale operativo che elenca, indicando puntualmente le fonti di finanziamento, le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento.

2. Il programma annuale operativo indica in particolare i progetti d'interesse sovracomunale previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico, ovvero gli interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunità montane partecipino, al cui finanziamento la comunità montana intende partecipare con le risorse ad essa assegnate nell'anno di riferimento a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna.

3. Il programma annuale operativo è inviato alla regione ai fini della concessione dei finanziamenti a titolo di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna e del fondo regionale per la montagna, ovvero degli stanziamenti previsti da leggi di settore secondo le modalità stabilite dalle leggi stesse.

#### Art. 27.

##### *Approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico*

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è adottato dal consiglio della comunità montana su proposta della giunta, sentiti i comuni che ne fanno parte.

2. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per l'approvazione.

3. La provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, ne verifica la coerenza con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale e, a seguito di valutazione positiva, lo approva.

4. In caso di valutazione negativa, entro la stessa scadenza di sessanta giorni dal ricevimento, il piano di sviluppo socio-economico non coerente con le linee e gli obiettivi della programmazione provinciale e regionale è motivatamente rinviato alla comunità montana, che provvede alla sua modifica, alla successiva adozione ed alla nuova trasmissione alla provincia per l'approvazione.

5. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che la provincia abbia provveduto all'approvazione del piano, ovvero al suo motivato rinvio alla comunità montana, il piano è da ritenersi approvato.

6. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico approvato è inviato alla regione.

7. Nel periodo di validità del piano, la comunità montana può adottare varianti in relazione a nuove e motivate esigenze di sviluppo economico e sociale dell'area. Tali varianti sono sottoposte alle stesse procedure di approvazione di cui ai commi precedenti.

#### Art. 28.

##### *Conferenza permanente per la montagna*

1. La giunta regionale, tramite il competente assessore, convoca almeno due volte all'anno la conferenza permanente per la montagna, costituita dai presidenti delle comunità montane e delle province o loro delegati. Le riunioni sono finalizzate a determinare linee di indirizzo per il coordinamento della politica regionale per la montagna ed il concorso delle comunità montane alla programmazione regionale e provinciale.

2. Al fine di assicurare le funzioni di supporto e di assistenza tecnica all'attività della conferenza permanente per la montagna, è costituito un gruppo di lavoro permanente sulla base delle designazioni

dei singoli direttori generali. Il gruppo è coordinato dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche per la montagna.

#### TITOLO IV

#### DEGLI ACCORDI E DELLA PARTECIPAZIONE

#### Art. 29.

##### *Organizzazione dei servizi scolastici*

1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative medio-superiori e professionali, la regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove appositi accordi di programma tra la competente amministrazione statale e gli enti locali interessati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficiente ed efficace offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e sono attuati d'intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali competenti, anche attraverso la costituzione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 97 del 1994.

3. La comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.

#### Art. 30.

##### *Coordinamento dei servizi di trasporto*

1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la comunità montana promuove il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.

2. I comuni individuati dalla regione, in applicazione dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'approvare i regolamenti che stabiliscono le modalità di gestione dei servizi di trasporto in deroga alle norme vigenti in materia, tengono conto delle proposte di cui al comma 1.

3. La regione e le province, al fine della predisposizione degli accordi di servizio e degli accordi di programma per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.

#### Art. 31.

##### *Informativa e telematica*

1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la regione, in applicazione dell'art. 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, d'intesa con le comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni e ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la comunità montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresì la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro, la regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunità montane.

## Art. 32.

*Accordi interprofessionali per il settore del legno*

1. La regione, d'intesa con le comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile dell'economia del legno anche attraverso accordi interprofessionali tra imprese forestali, in forma singola ovvero associata, e operatori del settore del legno per un miglior utilizzo delle risorse forestali montane.

## Art. 33.

*Partecipazione*

1. Le comunità montane valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria e in particolare al processo di formazione dei piani. I rapporti con tali forme associative, con particolare riguardo al concorso delle organizzazioni sociali ed economiche presenti sul territorio al processo di formazione dei piani, sono disciplinati dallo statuto.

## TITOLO V

## INTERVENTI IN SETTORI SPECIFICI

## Art. 34.

*Interventi per i giovani agricoltori*

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la regione e la cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accordano preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

a) coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nei comuni montani;

b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nei comuni montani, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994;

c) cooperative agricole con sede nei comuni montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il quaranta per cento, da giovani di età compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nei comuni montani.

2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunità montane, previa determinazione dei criteri ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni.

## Art. 35.

*Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali*

1. Per le finalità di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le comunità montane sostengono la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei mestieri tradizionali con la previsione nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di progetti ed interventi di riqualificazione, promozione e di sostegno alle attività artigianali e alla commercializzazione dei prodotti.

## Art. 36.

*Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede ad individuare i comuni inseriti negli ambiti territoriali delle comunità montane con meno di mille abitanti e i centri abitati aventi meno di cinquecento abitanti compresi negli altri comuni inseriti negli stessi ambiti territoriali.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

## Art. 37.

*Interventi per la promozione di nuove imprese*

1. Gli interventi previsti dall'art. 5 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9 «Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione» sono estesi alle imprese aventi sede legale, amministrativa e operativa nei comuni inseriti negli ambiti territoriali delle comunità montane.

2. Le comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione.

## Art. 38.

*Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30*

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano, è sostituito dal seguente:

«In applicazione di quanto disposto dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è di norma affidata in appalto a coltivatori diretti, singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in possesso dei requisiti previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dello stesso art. 17 della legge n. 97 del 1994. Gli importi dei lavori non possono essere annualmente superiori a L. 30.000.000 per singolo coltivatore diretto, ovvero a L. 300.000.000 per singola cooperativa.»

2. Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 è sostituito dal seguente:

«Le comunità montane possono, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuovere la costituzione dei consorzi di cui al comma primo anche in forma coattiva e comunque in unità territoriali organiche non inferiori a 100 ettari di terreni boscati, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, individuata dal perimetro che racchiude le aree consorziate o consorziande più esterne.»

## Art. 39.

*Modifiche alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 35*

1. Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 35, concernente la costituzione dei comitati di amministrazione separata dei beni civici frazionali, sono aggiunti i seguenti commi:

«In materia di elettorato attivo e passivo si applicano le disposizioni contenute negli statuti degli organismi che gestiscono beni di uso civico, sia frazionali che non frazionali.

Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni non frazionali, comunque denominati.»

## TITOLO VI

## DELLA FINANZA E CONTABILITÀ

## Art. 40.

*Autonomia finanziaria*

1. Le comunità montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunità montane.

2. I provvedimenti con i quali alle comunità montane vengono affidate funzioni amministrative per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle comunità montane è costituita da:

- trasferimenti correnti dallo Stato e dalla regione;
- quote dei comuni che fanno parte della comunità montana;
- tasse e diritti per servizi pubblici;

- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
- h) altre entrate.

## Art. 41.

*Finanziamenti regionali*

1. La regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. La regione concorre al finanziamento delle attività delle comunità montane attraverso:
  - a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e di mantenimento;
  - b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane;
  - c) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
  - d) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico;
  - e) fondo regionale per la montagna;
  - f) fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui al comma 4 dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

## Art. 42.

*Contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e mantenimento*

1. La giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle comunità montane secondo i seguenti parametri:
  - a) una prima quota di L. 500.000.000 è ripartita in parti uguali tra le singole comunità montane;
  - b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle comunità montane;
  - c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

## Art. 43.

*Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane*

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle comunità montane sono a carico della regione.
2. A tal fine è costituito un fondo alla cui ripartizione provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

## Art. 44.

*Istituzione di fondi per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane*

1. In attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, al fine di disciplinare l'utilizzo per il finanziamento di interventi a favore delle zone montane della quota del fondo nazionale della montagna assegnata alla regione Emilia-Romagna, sono istituiti i seguenti fondi:
  - a) fondo per gli interventi speciali per la montagna;
  - b) fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico.

2. La quota del fondo nazionale per la montagna assegnata alla regione Emilia-Romagna è destinata:

- a) per una quota pari all'ottanta per cento al finanziamento del fondo per gli interventi speciali per la montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) per la restante quota, pari al venti per cento, al finanziamento del fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

## Art. 45.

*Fondo per gli interventi speciali per la montagna*

1. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene la realizzazione da parte delle comunità montane di interventi speciali per la montagna, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 97 del 1994.
2. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna finanzia:
  - a) progetti d'interesse sovracomunale previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane di cui all'art. 25;
  - b) la partecipazione al finanziamento di interventi per la montagna previsti in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunità montane partecipino.
3. Il fondo per gli interventi speciali per la montagna è ripartito a favore delle comunità montane secondo i seguenti parametri:
  - a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle comunità montane;
  - b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle comunità montane.
4. La concessione alle comunità montane delle rispettive quote annuali di riparto del fondo per gli interventi speciali per la montagna sono subordinate all'approvazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ovvero alla formalizzazione della partecipazione a programmi o progetti di cui alla lettera b) del comma 2 ed alla presentazione alla regione del programma annuale operativo.
5. La giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

## Art. 46.

*Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico*

1. Il fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, istituito in attuazione del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sostiene il servizio a favore della tutela dell'ambiente riconoscendo il valore sociale delle attività svolte dagli agricoltori di montagna.
2. I contributi sono concessi dalle comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle rispettive aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, ivi compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone montane con più elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.

4. Il fondo è ripartito tra le comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno dei rispettivi ambiti territoriali.

5. La giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.

#### Art. 47.

##### *Fondo regionale per la montagna*

1. È istituito il fondo regionale per la montagna al fine di incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione.

2. Il fondo regionale per la montagna sostiene investimenti, ivi compresi quelli d'iniziativa privata, configurabili come interventi speciali per la montagna secondo la definizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, previsti nei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane, ovvero in programmi o progetti dell'Unione europea, dello Stato, della regione, delle province e dei comuni, ai quali le comunità montane partecipano.

3. Il fondo è finanziato con risorse a carico del bilancio regionale ed integra il fondo per gli interventi speciali per la montagna in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994.

4. Il fondo è ripartito per il sessanta per cento in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

5. Per la concessione, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca alle comunità montane dei finanziamenti recati dal fondo regionale per la montagna si applicano le stesse modalità previste per il fondo per gli interventi speciali per la montagna.

#### Art. 48.

##### *Fondo nazionale ordinario per gli investimenti*

1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti è ripartito per il sessanta per cento, in proporzione alla superficie e per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione delle comunità montane.

#### Art. 49.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte:

a) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 42, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione;

b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 43, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 02565 del bilancio annuale di previsione;

c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 45, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari all'ottanta per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 46, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale sul quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44, sarà allocata annualmente una quota pari al venti per cento dei fondi assegnati dallo Stato a titolo di fondo nazionale per la montagna, ai sensi degli articoli 2 e 25 della legge n. 97 del 1994;

e) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 47, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03455 del bilancio annuale di previsione;

f) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 48, mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul capitolo 03448 del bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

#### Art. 50.

##### *Revisione economico-finanziaria*

1. Il consiglio della comunità montana nomina, con voto palese e a maggioranza dei componenti del consiglio, un revisore dei conti, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze e può essere nuovamente nominato per una sola volta.

3. Il revisore, nei modi e con le facoltà e i doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

### TITOLO VII

#### PERSONALE

#### Art. 51.

##### *Organizzazione delle strutture e del personale*

1. Le comunità montane adottano un regolamento sull'ordinamento degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Le comunità montane hanno una propria dotazione organica stabilita dalla Giunta in conformità al regolamento di cui al comma 1.

3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle comunità montane è disciplinato secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dalle norme applicabili ai dipendenti degli enti locali.

4. Il regolamento disciplina altresì l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario ed i titolari delle funzioni dirigenziali.

#### Art. 52.

##### *Segretario della comunità montana*

1. Le comunità montane hanno un segretario titolare della funzione apicale dell'ente.

2. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e delle strutture, coordinandone l'attività; cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del consiglio.

3. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

### TITOLO VIII

#### COSTITUZIONE DI NUOVE COMUNITÀ MONTANE

#### Art. 53.

##### *Disposizioni applicabili*

1. Nel caso in cui con legge regionale siano modificati gli ambiti territoriali di cui all'art. 6, ovvero siano istituite nuove comunità montane, nella fase di prima attuazione si applicano le disposizioni del presente titolo.

## Art. 54.

*Costituzione delle comunità montane e definizione dei rapporti patrimoniali*

1. Il presidente della Giunta regionale, con propri decreti, in conformità alle delimitazioni territoriali di cui all'art. 6, indica, per ogni comunità montana, i comuni che ne fanno parte e la composizione degli organi provvisori, stabilendo le modalità e i termini per la nomina del consiglio provvisorio e la seduta d'insediamento. La costituzione della comunità montana decorre dalla data di elezione della Giunta provvisoria.

2. Qualora gli ambiti territoriali non coincidano con gli ambiti territoriali delle comunità montane costituite ai sensi della presente legge, e si determinino come conseguenza variazioni territoriali, il presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla costituzione provvisoria degli organi delle comunità montane, sentiti tutti gli enti interessati, regola e definisce, con decreto, gli aspetti successivi con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi, finanziari e del personale tra gli enti medesimi.

## Art. 55.

*Costituzione provvisoria degli organi*

1. Nella fase di prima costituzione delle comunità montane il consiglio della comunità montana è composto di tre rappresentanti per ciascuno dei consigli dei comuni che fanno parte della comunità montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.

2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e, a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della stessa, con esclusione, a pena di nullità della elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei componenti del consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a meno che il consiglio non si riduca alla metà dei suoi componenti. In tal caso si procede al rinnovo dell'intero consiglio entro quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione dalla carica.

4. Il consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla scadenza della maggioranza dei consigli comunali dei comuni che fanno parte della comunità montana ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio, che deve avvenire nei termini e nei modi stabiliti dallo statuto.

5. Nella fase di prima costituzione delle comunità montane, la Giunta è composta dal presidente e da quattro assessori, per la cui elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14.

## Art. 56.

*Prima seduta del consiglio provvisorio*

1. La prima seduta del consiglio provvisorio della comunità montana è convocata dal sindaco del comune col maggior numero di abitanti ed è presieduta dal consigliere più anziano di età.

## Art. 57.

*Adeguamenti del consiglio provvisorio nella seduta di insediamento*

1. In sede di prima costituzione delle comunità montane e fino all'approvazione degli statuti, in conformità alle cui disposizioni saranno eletti il presidente e la Giunta, il consiglio provvisorio della comunità montana, nella seduta di insediamento:

a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione, della quale possono far parte anche estranei al consiglio, nonché le procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;

b) nomina un presidente e un organo esecutivo provvisori.

2. La commissione per lo statuto è eletta a maggioranza dei quattro quinti del consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta stante dal presidente provvisorio del consiglio entro i dieci giorni immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui è necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per difetto, e i rappresentanti

della minoranza devono essere espressione diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza, pena la nullità dell'elezione.

3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini indicati, i consigli che, nonostante diffida del presidente della Giunta regionale, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con delibera motivata della giunta regionale.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 58.

*Norma transitoria per gli organi attuali*

1. Gli organi delle comunità montane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono al momento del rinnovo dei consigli comunali della maggioranza dei comuni che fanno parte della stessa comunità montana.

2. Essi sono rinnovati secondo le modalità di cui all'art. 18.

## Art. 59.

*Adeguamento degli statuti*

1. Le comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

## Art. 60.

*Norma transitoria sul fondo regionale per la montagna*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 47, la concessione alle comunità montane delle quote di riparto del fondo regionale per la montagna, riferite all'anno 1997, è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della provincia, di un programma operativo predisposto dalle singole comunità montane.

2. La provincia approva il programma operativo di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine e in assenza di alcun rilievo da parte della provincia, il programma si intende approvato.

3. La comunità montana trasmette il programma operativo approvato dalla provincia, ovvero approvato per decorrenza dei termini, alla regione, la quale dispone la concessione e l'erogazione delle risorse finanziarie assegnate.

## Art. 61.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate la legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, la legge regionale 13 maggio 1993, n. 24 e l'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1996, n. 9.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 luglio 1997

LA FORGIA

97R0626

## REGIONE CAMPANIA

## LEGGE REGIONALE 2 luglio 1997, n. 18.

## Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34 del 14 luglio 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE

## Art. 1.

*Alloggi di edilizia residenziale pubblica*

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986 n. 899, nonché gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211, purché gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, in tema di assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nonché quelli realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali.

2. Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.

3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
- c) di servizio, e cioè gli alloggi per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa, con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
- d) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.

## Art. 2.

*Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica*

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando.

È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone;

d) non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato con gli estimi catastali vigenti alla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato, di categoria A/3 classe III, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del bando;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a lire ventuno milioni, per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultino dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di sei milioni. Tale disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi ultimi la riduzione è già prevista dalla surrichiamata norma senza limiti numerici. In mancanza di successive delibere CIPE, la Regione aggiorna il limite di reddito per l'accesso ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata.

2. Possono partecipare al bando i nubendi che entro sei mesi dalla pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l'esclusione della domanda di partecipazione. In tal caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.

4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono

permanere in costanza del rapporto. L'Ente gestore verifica la sussistenza dei requisiti con cadenza almeno biennale. Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.

5. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere previsti nei provvedimenti regionali di localizzazione in relazione all'assegnazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a particolari esigenze locali.

## TITOLO II ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

### Art. 3.

#### *Bando di concorso*

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi con apposito bando, predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il bando è pubblicato entro 15 giorni dall'inizio dei lavori commissionati dall'Ente gestore o, per gli alloggi acquistati, dalla data di stipula del contratto.

2. I Comuni in cui sono localizzati alloggi per i quali non si è ancora provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a provvedere entro trenta giorni dall'approvazione dello schema tipo di cui al comma precedente.

3. In caso di inosservanza degli adempimenti di cui ai precedenti commi, l'Assessore competente nomina un Commissario regionale ad acta che provvede entro quindici giorni in via sostitutiva.

4. Il concorso viene indetto per ambito comunale e/o comprensoriale. La Regione può promuovere accordi di programma con i Comuni interessati da particolari esigenze abitative, per la localizzazione di interventi per ambiti comprensoriali. In questo caso, il bando viene pubblicato dal Comune principale del comprensorio, previa quantificazione delle percentuali di alloggi da assegnare ai cittadini dei Comuni interessati al programma, nell'ambito dell'accordo di programma.

5. I Comuni assicurano la massima pubblicizzazione dei bandi attraverso le forme più opportune.

6. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in occasione di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, su proposta dei Comuni, l'emissione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità.

### Art. 4.

#### *Contenuti del bando di concorso*

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero degli alloggi messi a concorso;
- b) l'ambito territoriale;
- c) i requisiti per la partecipazione previsti dal precedente art. 2.
- d) il termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, non superiore a 45 giorni;
- e) i documenti da allegare alla domanda tra i quali, obbligatoriamente, la documentazione fiscale;
- f) la normativa vigente per la determinazione del canone di locazione.

2. Per gli altri requisiti il bando può prevedere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal concorrente per se e, ove necessario, per gli altri componenti il nucleo familiare.

3. Le condizioni soggettive ed oggettive che comportino attribuzioni di punteggi devono essere dimostrate con idonea documentazione da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione.

4. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. Tale termine non sospende i lavori di istruttoria delle Commissioni comunali di cui al successivo art. 5.

### Art. 5.

#### *Istruttoria delle domande*

1. L'Amministrazione comunale che ha indetto il bando provvede attraverso la costituzione di apposite Commissioni comunali, con le procedure di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, alla istruttoria delle domande verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, l'esistenza della documentazione richiesta e provvede inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l'attribuzione di un punteggio provvisorio, così come previsto dal successivo art. 7 della presente legge.

2. Le domande con le relative documentazioni e le schede, con i punteggi a ciascuna attribuiti, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando per l'invio delle istanze, alla Commissione di cui al successivo art. 6, per la formulazione della graduatoria. In caso di inadempienza, l'Assessore regionale competente procede alla nomina di un Commissario regionale ad acta, che provvede entro quindici giorni a quanto previsto dal presente articolo.

### Art. 6.

#### *Commissione per la formulazione delle graduatorie*

1. La graduatoria per l'assegnazione è formulata da un organo collegiale, nominato per ciascuna provincia, su proposta dell'Assessore al ramo, dal Presidente della Giunta regionale che, tenuto conto del numero delle domande pervenute, nomina più commissioni aventi ciascuna competenza su parte del territorio della provincia.

2. La commissione è così composta:

- a) da un magistrato - anche in pensione e con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, dove ha sede l'I.A.C.P. provinciale;
- b) da un dirigente o funzionario del Comune che ha emesso il bando, designato dalla Giunta comunale;
- c) da un dirigente o funzionario dell'I.A.C.P. competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;
- d) da un dirigente o funzionario della Regione Campania esperto in materia di edilizia pubblica abitativa;
- e) da quattro rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale.

3) L'organo che designa il proprio rappresentante nella Commissione di cui ai commi precedenti, di concerto con lo stesso, può in ogni momento sostituire il designato con motivata comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

4. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice presidente. La Commissione è regolarmente costituita quando sono nominati almeno cinque dei componenti previsti, sulla base delle designazioni pervenute. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti della Commissione. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. Il Presidente ed i componenti sono designati entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura regionale e restano in carica per la durata della stessa.

6. I componenti della Commissione che per qualsiasi motivo dovessero decadere dall'incarico dovranno essere sostituiti dall'organo designante entro un mese dall'eventuale decadenza.

7. La segreteria operativa della Commissione è costituita da dipendenti designati dall'I.A.C.P., competente per territorio. La Commissione nomina il segretario tra i citati dipendenti. La Commissione provvede:

- a) alla formulazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come previsto dal successivo art. 8;
- b) a quanto previsto dai successivi artt. 9, 10 - ultimo comma, 13 - quinto comma, 19 - terzo comma.

8. Ai componenti e al segretario delle Commissioni per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, è corrisposto, a modifica dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1990, n. 16, un gettone di presenza di lire sessantamila, elevato a lire ottantamila per il Presidente, nonché il rimborso per spese di viaggio ove spettanti. Nel corso dell'anno solare non possono essere tenute più di 120 sedute.

La misura del gettone di presenza viene aggiornata ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'inflazione programmata.

9. Le Commissioni hanno sede presso gli uffici degli II.AA.CC.PP. competenti per territorio. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei programmi di edilizia residenziale pubblica ex lege 5 agosto 1978, n. 457 e successive leggi di finanziamento, qualunque sia l'ente attuatore, purché l'assegnazione rientri nell'ambito delle norme della presente legge. A tale scopo è riconosciuto a favore degli II.AA.CC.PP. in via forfettaria una previsione di spesa dell'1% sui predetti programmi di intervento, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

10. Le eventuali spese per la costituzione in giudizio della Commissione fanno carico al Comune che ha indetto il bando.

#### Art. 7.

##### *Punteggi di selezione*

1. Le graduatorie di assegnazione vengono predisposte sulla base dei seguenti punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare:

##### A) Condizioni soggettive:

a.1 reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni:

- non superiore a L. 1.500.000 = annue per persona punti 4;
- non superiore a L. 2.000.000 = annue per persona punti 2;
- non superiore a L. 3.000.000 = annue per persona punti 1;

dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta regionale in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal C.I.P.E., ai sensi dell'art. 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni. Il reddito da considerare, documentato con il mod. 101, 740, 201 od altri analoghi, è quello dichiarato nell'anno precedente la pubblicazione del bando;

a.2 richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico: punti 2;

a.3 famiglie con anzianità di costituzione non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;

detto punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, e che la famiglia richiedente viva in coabitazione oppure occupi locali a titolo precario;

a.4 nuclei familiari nei quali, uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capofamiglia siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative certificate dall'Ufficio Sanitario competente: punti 2;

a.5 nuclei familiari che intendono rientrare in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati o profughi) da dichiarare nella domanda: punti 1;

##### a.6 composizione del nucleo familiare:

- da tre a quattro persone . . . . . punti 1;
- da cinque, a sei persone . . . . . punti 2;
- oltre sei persone . . . . . punti 3;

##### B) Condizioni oggettive:

b.1 sistemazione abitativa da almeno due anni dalla data del bando in alloggio procurato a titolo precario dalla competente autorità oppure in alloggio improprio quale baracca, stalla, grotta, sotterraneo, scantinato, centro di raccolta, dormitorio pubblico, container, basso a condizione che quest'ultimo abbia una superficie complessiva non superiore a mq 55, che prenda luce solo dalla porta di ingresso o da fonti di luce ad altezza superiore a m 1,80 dal pavimento e che sia fornito soltanto di lavabo e W.C.: punti 4;

la condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio, a seguito di calamità o di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.2 coabitazione, da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto almeno da due unità: punti 2;

##### b.3 abitazione in alloggio sovraffollato:

- da 2 a 3 persone con alloggio fino a 18 mq. . . . . punti 2;
- oltre 3 persone con alloggio fino a 18 mq. . . . . punti 3;

il calcolo dei mq. viene effettuato secondo i criteri del comma 1 punto c) dell'articolo 2 della presente legge;

b.4 abitazione in alloggio antigienico, intendendosi per tale quello che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa od idroscopicità, non eliminabile con normali interventi manutentivi oppure l'alloggio che sia fornito solo di lavabo e W.C.: punti 3;

b.5 abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale, o a seguito di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, o in presenza di sfratto già eseguito sempre che il concorrente non abbia trovato autonoma ed adeguata sistemazione abitativa: punti 4;

b.6 abitazioni in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente da almeno due anni dalla data del bando: punti 4;

non sono cumulabili le condizioni di cui ai punti b.1 e b.4, quelle di cui ai punti b.2 e b.3, nonché quelle di cui ai punti b.5. e b.6.

#### Art. 8.

##### *Formazione della graduatoria*

1. La Commissione, di cui al precedente art. 6, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande con le relative documentazioni e schede, formula la graduatoria provvisoria che viene affissa, a cura dell'Amministrazione comunale che ha emesso il bando, all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Entro tale termine possono essere presentate all'apposita Commissione prevista dal precedente art. 6 le eventuali opposizioni.

2. Non sono valutabili le modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere presentata dal concorrente entro il termine fissato per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro quarantacinque giorni dall'invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla Commissione provinciale, che le esamina entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.

4. La Commissione, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell'Ufficiale rogante del Comune sede dell'intervento.

5. La graduatoria è pubblicata, entro sessanta giorni, con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

6. La graduatoria definitiva di assegnazione deve essere comunque formulata entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando. In caso di inadempimento, l'Assessore regionale competente procede alla nomina di un commissario ad acta.

7. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino a quando non venga aggiornata, così come previsto nel modo seguente. La Commissione provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle

richieste di revisione dei punteggi di coloro che sono già collocati in graduatoria, pervenute al Comune entro il 30 giugno e, per i lavoratori all'estero, entro il 31 agosto di ciascun anno. A tal fine il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla pubblicazione di bandi integrativi. Per la formulazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.

8. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova assegnazione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

#### Art. 9.

##### *Accertamento del reddito*

1. La Commissione di cui al precedente art. 6, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati si trovi di fronte a casi in cui il reddito documentato, ai fini fiscali, appaia palesemente inattendibile, provvede a trasmettere agli uffici finanziari la relativa documentazione per gli opportuni accertamenti.

2. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati e consegnati.

#### Art. 10.

##### *Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione*

1. Prima dell'ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi, viene verificata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangono i requisiti prescritti. È fatta eccezione per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel caso in cui questa sia mutata, sempreché la nuova sistemazione non abbia carattere precario in conseguenza di provvedimento di sgombero da parte dell'autorità competente o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza od ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi più di due anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Qualora il Comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti della condizione di cui al comma precedente, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente art. 6, la quale, nei successivi trenta giorni, provvede all'eventuale esclusione o mutamento della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicandone l'esito all'interessato.

#### Art. 11.

##### *Assegnazione dell'alloggio*

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, va effettuata con propria ordinanza dal Sindaco del Comune ove sono localizzati gli alloggi entro sessanta giorni dal termine previsto dal precedente art. 10, ultimo comma, provvedendo alla comunicazione, con lettera raccomandata, all'avente diritto. In caso di inadempienza vi provvede un Commissario regionale ad acta, all'uopo nominato dall'Assessore regionale competente.

2. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi che si renderanno disponibili.

3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui all'art. 2 lettera c) della presente legge.

4. In sede di assegnazione, il Sindaco, può consentire cambi di alloggi in favore di nuclei familiari con presenza di handicappati in possesso di documentazione che ne dimostri la particolare gravità.

#### Art. 12.

##### *Consegna degli alloggi*

1. Il Sindaco nell'ordinanza di assegnazione di cui al precedente art. 11, fissa anche il giorno per la scelta dell'alloggio presso la sede I.A.C.P.

2. Salvo quanto disposto dal quarto comma del precedente art. 11, la scelta dell'alloggio viene effettuata dall'assegnatario secondo il numero dei componenti il nucleo familiare dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria. In caso di parità del numero dei componenti il nucleo familiare, prevale chi ha il reddito più basso dichiarato all'atto della domanda di partecipazione al bando.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti decade dal diritto di scelta che viene operata d'ufficio.

4. I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato solo nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tale caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento annuale della stessa. In tutti gli altri casi di rinuncia, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

5. L'Ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvede alla formale convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la conseguente consegna dell'alloggio.

6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se trattasi di lavoratore emigrato all'estero entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga di ulteriori trenta giorni da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

7. L'inosservanza dei termini di cui al comma precedente comporta la decadenza dall'assegnazione con le procedure di cui al successivo art. 20 della presente legge.

#### Art. 13.

##### *Riserva alloggi per situazioni di emergenza abitativa*

1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota complessiva non superiore al 25% degli alloggi disponibili, per far fronte a speciali, documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione profughi, sgombri di unità immobiliare da recuperare, trasferimenti riferiti agli appartenenti alle forze dell'ordine, forze armate e vigili del fuoco, ed altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.

2. È abrogato l'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1982, n. 12, modificato dalla legge regionale 4 novembre 1991, n. 16.

3. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati, i destinatari devono possedere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazioni provvisorie le quali non possono eccedere la durata di due anni.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'art. 6 della presente legge, previa istruttoria da parte del Comune interessato. La Commissione provvede alla formazione delle graduatorie per la quota di alloggi riservati ai soggetti di cui al comma 1.

#### Art. 14.

##### *Subentro nella domanda e nell'assegnazione*

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge.

2. È ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea da terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabili solamente per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere gestionale.

3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o, in caso di separazione consensuale, alla volontà dei coniugi espressa con formale dichiarazione.

4. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio. Nel caso in cui nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti in possesso dei requisiti di legge per ottenere il subentro, l'Ente gestore ne dà comunicazione entro trenta giorni al Sindaco del Comune in cui è ubicato l'alloggio. Il Sindaco, secondo la procedura prevista dal successivo art. 19, comma 2, dichiara la decadenza dall'assegnazione, fissando il termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile.

#### Art. 15.

##### *Osservatorio regionale*

1. È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla casa, così composto:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzione di Presidente;
- b) l'Assessore regionale all'Edilizia pubblica abitativa o suo delegato;
- c) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
- d) un rappresentante per ogni I.A.C.P. provinciale;
- e) quattro rappresentanti dei Sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- f) un dirigente del settore Edilizia pubblica abitativa della Giunta regionale.

2. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'Edilizia residenziale. Formula alla Giunta regionale proposte inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale.

Valuta i dati, le proposte, le relazioni formulate dai Comuni interessati.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la struttura tecnica di supporto ed i meccanismi di funzionamento dell'Osservatorio.

### TITOLO III

## AUTOGESTIONE E MOBILITÀ

#### Art. 16.

##### *Autogestione*

1. Gli Enti gestori promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati o acquistati il contratto, di locazione deve prevedere l'assunzione diretta della gestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari.

3. Gli Enti gestori realizzano anche gradualmente il decentramento dell'attività di gestione dei servizi e assicurano l'assistenza tecnico-amministrativa a sostegno delle autogestioni, con personale qualificato.

4. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati mediante account mensili e conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'Ente.

5. Gli assegnatari che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

6. Il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli inquilini, definisce il regolamento tipo per le autogestioni, con annesso schema di convenzione da inviare agli Enti gestori, i quali sono tenuti ad applicarlo per tutto il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.

#### Art. 17.

##### *Amministrazione condominiale*

1. È fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatte per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

2. Negli stabili in cui siano prevalenti le locazioni, l'Ente gestore promuove la costituzione di un condominio con proprio regolamento, secondo le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi in materia.

3. Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

4. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale possono aver diritto di voto solo su delega dell'Ente gestore, a mezzo di un loro rappresentante, per le delibere relative alle spese ordinarie ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compresa la gestione del riscaldamento. All'uopo gli Enti gestori provvederanno a dotarsi di apposito regolamento, d'intesa con i rappresentanti degli assegnatari.

#### Art. 18.

##### *Mobilità*

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché di disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone, secondo periodicità e modalità definite dalla Regione, programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio, attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.

2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'Ente gestore può utilizzare alloggi di risulta ove ve ne sia la disposizione, ad un'aliquota non superiore al 10% degli alloggi di nuova costruzione.

3. L'Ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.

4. Il programma di mobilità è comunicato agli interessati i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione all'Ente gestore che decide entro sessanta giorni.

5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata all'Ente gestore, sono collocati di ufficio nella fascia di canone più elevata.

6. Per soddisfare le esigenze di cui ai commi precedenti sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

7. L'Ente gestore, può, altresì, concedere su richiesta dell'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.

8. Il cambio è assentito o disposto dall'Ente gestore, previa verifica delle condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio e delle disponibilità previste dai precedenti commi 2 - 3 e 6.

9. La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio regionale, sentiti gli Enti gestori e le associazioni degli utenti e degli assegnatari.

**TITOLO IV**  
**ANNULLAMENTO E DECADENZA**

**Art. 19.**

*Annullamento dell'assegnazione*

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente nei seguenti casi:

- a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla notifica all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'Ente gestore.

3. Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione.

5. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni e proroghe. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

**Art. 20.**

*Decadenza dell'assegnazione*

1. La decadenza dal diritto all'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

- a) abbia ceduto a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, salvo quanto stabilito per il reddito dal successivo articolo 21 della presente legge;
- e) non abbia occupato l'alloggio entro il termine previsto dall'articolo 12, penultimo comma della presente legge;
- f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione;
- g) sia incorso nelle condizioni di morosità del pagamento del canone con conseguente risoluzione contrattuale, come previsto dall'articolo 21 della presente legge.

2. Per il procedimento di dichiarazione della decadenza, si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Sindaco può, tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

**Art. 21.**

*Perdita della qualifica di assegnatario*

1. L'assegnatario perde tale qualifica, mantenendo quella di conduttore, qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi il limite di reddito per la decadenza che è pari al limite di reddito previsto per l'assegnazione, aumentato del 75%.

2. L'Ente gestore, riscontrate le condizioni di cui dal comma precedente, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e la collocazione nella fascia di canone corrispondente alla nuova condizione reddituale.

**TITOLO V**

**L'ANAGRAFE DELL'UTENZA  
E DEL PATRIMONIO ABITATIVO**

**Art. 22.**

*Ambito di attività*

1. La Giunta regionale provvede a istituire e a gestire

a) l'anagrafe:

1) degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi in proprietà di Enti pubblici realizzati, recuperati o acquistati con fondi o con il concorso o il contributo dello Stato o degli Enti pubblici;

2) dei beneficiari di alloggi realizzati dalle cooperative o imprese edilizie in base a programmi di edilizia agevolata o convenzionata;

3) dei beneficiari di prestiti individuali o di altre agevolazioni finanziarie, purché assistiti da contributi dello Stato o da Enti pubblici ottenuti per costruire, ristrutturare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata;

4) dei beneficiari di alloggi realizzati, recuperati o comunque acquistati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo di cui alla precedente lettera a);

c) l'anagrafe dei beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto, patto di futura vendita in proprietà.

**Art. 23.**

*Finalità*

1. La Giunta regionale, avvalendosi degli Enti proprietari e gestori degli alloggi pubblici, cura l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica e la legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio di edilizia residenziale.

**Art. 24.**

*Anagrafe dei beneficiari di alloggi in proprietà*

1. Le anagrafi di cui al precedente articolo 22, lettera a), punto 2, e lettera c) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario, nonché a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche, sia dei beneficiari, che delle agevolazioni concesse.

**Art. 25.**

*Enti operatori*

1. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovrintende e coordina l'attività di rilevazione dei dati, provvede alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento. A tale fine si avvale degli istituti di cui al successivo comma.

2. La rilevazione dei dati necessari per la formazione e l'aggiornamento dell'anagrafe degli assegnatari e censimento del patrimonio di cui al precedente articolo 22 lettera a) e c), viene effettuata dagli Istituti Autonomi Case Popolari operanti nel territorio regionale, nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. L'anagrafe di cui ai precedenti articoli è messa a disposizione dei Comuni della Regione e degli Enti gestori.

#### Art. 26.

##### *Elenchi dei beneficiari dei mutui agevolati*

1. Al fine dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente articolo 22, lettera a), punto 3, la Giunta regionale provvede alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonché al loro aggiornamento. A tal fine la Giunta regionale provvede a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche, concesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le informazioni e la documentazione necessarie al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 23.

#### Art. 27.

##### *Mancata presentazione della documentazione*

1. Qualora gli assegnatari di edilizia sovvenzionata di cui al precedente articolo 22 non producano la documentazione richiesta dalla regione o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di competenza, gli stessi incorrono nella decadenza dell'assegnazione.

#### Art. 28.

##### *Soggetti obbligati*

1. Gli Enti proprietari e gestori di alloggi interessati dal censimento di cui al precedente articolo 22, nonché gli altri Enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato, sono tenuti a fornire alla Regione e all'Ente da essa delegato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione dell'anagrafe. Agli stessi obblighi sono soggetti i soci di cooperative edilizie assegnatari in proprietà degli alloggi sociali o comunque beneficiari di contributi pubblici. In caso di inosservanza l'Assessore regionale al ramo nominerà un commissario ad acta con onere a carico del soggetto inadempiente.

#### Art. 29.

##### *Copertura degli oneri e delle spese di costituzione dell'anagrafe*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione, ai sensi della normativa di finanziamento di programmi di edilizia residenziale e pubblica.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 30.

##### *Occupazioni senza titolo*

1. Il Sindaco, al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33, dispone, con propria ordinanza il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi fruisca di un alloggio ceduto illegalmente.

3. A tal fine l'Ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio. Il provvedimento, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del Codice di procedura civile, titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo.

4. L'occupante senza titolo è tenuto al pagamento del canone di locazione, relativo al periodo dell'occupazione, corrispondente alla sua condizione reddituale annua, nonché al pagamento degli eventuali danni arrecati all'alloggio occupato, accertati dall'ente proprietario.

#### Art. 31.

##### *Diritto di partecipazione e rappresentanza*

1. Gli Enti gestori del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica individuano i criteri e gli strumenti che garantiscono i diritti degli assegnatari, nonché la loro partecipazione alla gestione attraverso le loro rappresentanze riconosciute e ciò anche nel rispetto della legge 7 giugno 1990, n. 241

2. Nel quadro delle finalità di cui al precedente comma, gli Enti gestori, dovranno nella loro autonomia, definire appositi protocolli di intesa con le rappresentanze sociali dell'utenza ove vengano definiti gli strumenti e le modalità per garantire il diritto alla partecipazione e alla rappresentanza, in uno con la definizione di una carta dei diritti e dei doveri degli assegnatari.

#### Art. 32.

##### *Norme transitorie*

1. Ai bandi di concorso in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicherà la normativa vigente alla data della loro pubblicazione.

2. Vanno comunque osservate le norme di cui all'articolo 10 e seguenti della presente normativa.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle vigenti leggi norme in materia.

#### Art. 33.

##### *Norme finali Occupazioni improprie*

1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1994 risultassero occupati in mancanza dell'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 11 della presente legge oppure occupati a seguito di provvedimento sindacale di requisizione o concessioni in uso, gli Enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento ad opera della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge, del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della presente legge.

2. Ai fini degli accertamenti dei requisiti per la regolarizzazione dei contratti di locazione, si fa riferimento al limite di reddito previsto per la decadenza.

3. La regolarizzazione del rapporto locativo avviene alle condizioni già previste dal secondo comma lettere b) e c) dell'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per il disposto di cui alla lettera b) i canoni arretrati da corrispondere agli enti gestori sono quelli previsti dalla normativa Edilizia Residenziale Pubblica applicabili in ragione delle condizioni reddituali annue dell'aspirante assegnatario. L'ente gestore, su richiesta dell'interessato, provvede alla rateizzazione delle somme dovute previo formale riconoscimento del debito da parte dello stesso.

4. Il legittimo assegnatario in possesso del decreto di assegnazione al quale non sia stato consegnato l'alloggio, in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni previste dal precedente comma, ha precedenza nell'assegnazione degli alloggi popolari anche se non incluso nella graduatoria generale vigente ove sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi per l'assegnazione dell'alloggio.

5. Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi del precedente comma 3 e per le occupazioni verificatesi successivamente alla data di cui al primo comma del presente articolo, continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 - quarto comma - della legge 8 agosto 1977, n. 513.

6. Al fine di risolvere in tempi brevi l'emergenza casa, l'aliquota di riserva prevista dal primo comma dell'art. 13 della presente legge è innalzata nel limite massimo di un ulteriore 15% fino al 31 dicembre 1998.

7. La maggiorazione dell'aliquota di riserva di cui al comma precedente è destinata esclusivamente agli assegnatari di cui al precedente comma 4.

#### Art. 34.

##### *Abrogazione*

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

## Art. 35.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 luglio 1997

RASTRELLI

97R0620

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1997, n. 18.

**Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 78 del 9 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Esercizio delle funzioni ex ERSAP*

1. Le funzioni già esercitate dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per la gestione della «Riforma fondiaria», nonché ogni altra funzione attribuita allo stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente dalla Regione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria delibera, provvede ad assegnare in via definitiva ai Settori e Uffici le funzioni e il relativo personale. Per la gestione della Riforma fondiaria la Giunta assegna le funzioni e il personale secondo quanto previsto dall'art. 5.

3. Nelle more dell'attuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individua, nel contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'attività del disciolto ERSAP.

## Art. 2.

*Comitato tecnico consultivo*

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e formato da n. 7 componenti, dei quali due esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in materia amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso la Regione.

2. Il Comitato è organismo consultivo della Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati:

a) all'analisi e aggiornamento del piano di liquidazione dell'ERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del Consiglio regionale in forza dell'art. 36 della legge regionale 18 giugno 1993, n. 9;

b) all'attuazione ed esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso;

c) all'aggiornamento semestrale della situazione patrimoniale dell'Ente unitamente alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

d) all'accertamento dei rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro risoluzione;

e) all'attuazione del previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte;

f) alla cura e definizione di tutte le procedure giudiziarie in corso all'atto della soppressione dell'ERSAP;

g) alla partecipazione dell'Ente a organismi cooperativi e societari;

h) all'analisi e valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate;

i) alla redazione di una relazione annuale e finale sull'attività svolta, da cui emergano chiaramente le attività compiute e quelle non ancora completate;

j) alla proposizione di ogni altra azione necessaria a definire i contenuti dell'attività riveniente dalla estinzione dell'ERSAP, ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.

3. All'onere derivante dalle operazioni di consolidamento, da definire con la inclusione dei debiti derivanti dal concorso negli interessi sulle operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni patrimoniali del disciolto ERSAP nonché mediante il recupero, anche dilazionato, delle anticipazioni fornite dall'Ente a organismi cooperativi e società miste.

## Art. 3.

*Durata in carica e compensi*

1. Il Comitato tecnico consultivo dura in carica tre anni.

2. Al Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22.

3. Ai componenti del Comitato viene attribuito un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1994.

## Art. 4.

*Segreteria del Comitato*

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste dalla presente legge, il Comitato tecnico consultivo si avvale di un'apposita segreteria composta prevalentemente da unità di personale già in servizio presso il disciolto ERSAP.

2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 5 della presente legge.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le unità di personale da assegnare alla Segreteria, stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i rapporti tra la stessa Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle competenze.

## Art. 5.

*Gestione speciale Riforma fondiaria*

1. Le funzioni già svolte dall'ERSAP per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate direttamente dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita nel rispetto della legge regionale sull'organizzazione degli uffici, da affidare a un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione, agisce in veste di Funzionario delegato ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli atti da sottoporre all'approvazione degli organi regionali, secondo le rispettive competenze deve preventivamente acquisire il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 2.

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di «Settore della Riforma fondiaria» e rappresenta uno dei settanta Settori di cui all'art. 8, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7. Può essere articolato in Uffici territoriali prendendo a base i comprensori in cui ha operato la Riforma fondiaria.

3. La struttura cura i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti dagli artt. 9, 10, e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e sulla base di direttive della Giunta regionale (o del Consiglio regionale).

4. I terreni e le opere di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e regionale vigente in:

- a) beni utilizzabili per lo svolgimento di compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
- b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976;
- c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n. 386 del 1976;
- d) beni destinati a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della stessa legge n. 386 del 1976.

5. Le cessioni, le alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il dirigente responsabile del Settore «Riforma fondiaria» prende in consegna i beni descritti in inventario ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e riceve dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo all'ultimo bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dell'ERSAP. Riceve, altresì, l'elenco e i relativi documenti delle procedure giudiziarie riguardanti i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso Commissario ai sensi dell'art. 39, comma 3, della stessa legge regionale n. 9 del 1993.

7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale, tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.

8. Le entrate e le uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la struttura presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione.

9. È abrogato il Capo V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.

## Art. 6.

*Norma transitoria*

1. Fino alla data di costituzione del Settore «Riforma fondiaria», le funzioni attribuite alla competenza dell'Ufficio «Gestione della Riforma fondiaria» dell'ex ERSAP sono esercitate dal Settore demanio e patrimonio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 luglio 1997

DISTASO

97R0756

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1997, n. 23.

**Importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.), istituita dalla legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, per l'anno accademico 1997/1998.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 34 del 16 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo della tassa, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29, è determinato, per l'anno accademico 1997/1998, in lire 125.000.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comm 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 9 luglio 1997

BRAGALENTE

97R0649

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 49.

**Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 luglio 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, concernente l'attuazione degli artt. 8 e 9 del Reg. C.E.E. 24 giugno 1991, n. 2092 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

2. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al Reg. C.E.E. n. 2092/1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 relativa alle norme per le produzioni animali ottenute mediante metodi biologici.

Art. 2.

*Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati*

1. La Regione Toscana svolge attraverso l'Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo e Forestale (A.R.S.I.A.) i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al decreto legislativo n. 220/1995.

2. Si intende per vigilanza la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV del decreto legislativo n. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra altresì nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995.

3. L'A.R.S.I.A. svolge l'attività di vigilanza predisponendo, anche secondo le indicazioni della Giunta regionale, un programma annuale che viene inviato alla Giunta regionale entro il mese di febbraio di ogni anno. Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori, pari almeno al 10% degli iscritti all'elenco regionale di cui al successivo art. 3.

4. L'A.R.S.I.A. entro 30 giorni dall'accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza informa la Giunta regionale e dispone, ove lo ritenga opportuno, tempi e modalità affinché l'organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorsi tali termini l'A.R.S.I.A. valuta i risultati raggiunti ed informa la Giunta regionale.

5. La Giunta regionale sulla base delle irregolarità segnalate propone al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali (M.I.R.A.A.F.) la revoca della autorizzazione ai sensi dell'art. 4 commi 3, 4, 5 del decreto legislativo n. 220/1995.

6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza l'A.R.S.I.A. predispose ed invia alla Giunta regionale un resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

*Elenco regionale degli operatori biologici*

1. È istituito presso l'A.R.S.I.A. l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.

2. L'Elenco regionale è suddiviso in tre sezioni:

«produttori agricoli», «preparatori» e «raccoltori dei prodotti spontanei», così come previsto all'art. 8 del decreto legislativo n. 220/1995.

3. Le modalità relative alla tenuta dell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica saranno determinate con apposito atto della Giunta regionale, da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli operatori che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato 1 del Reg. C.E.E. 2092/1991 e successive modificazioni ed integrazioni sono tenuti a notificare all'A.R.S.I.A. nonché all'organismo di controllo autorizzato, l'inizio della loro attività, ovvero il loro prosieguo alla data in entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 è subordinata al riconoscimento di idoneità dell'operatore da parte degli organismi di controllo autorizzati. A tale scopo gli organismi di controllo autorizzati, ricevuta la notifica di cui al precedente comma, procedono all'accertamento dell'idoneità dell'operatore e ne danno comunicazione all'A.R.S.I.A.

6. Qualora l'organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell'operatore biologico, ne dà immediata comunicazione all'A.R.S.I.A. che provvede alla cancellazione dell'elenco regionale. L'A.R.S.I.A. provvede a comunicare all'operatore l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale.

7. L'A.R.S.I.A. è incaricata di comunicare l'elenco regionale entro il 31 marzo di ogni anno al M.I.R.A.A.F. e contestualmente alla Giunta regionale.

8. L'Elenco regionale degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato annualmente sul B.U.R.T. a cura della Giunta regionale.

Art. 4.

*Interventi finanziari*

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, la regione Toscana riconosce agli operatori biologici iscritti nella sezione dei produttori agricoli dell'elenco regionale di cui all'art. 3 un contributo annuale per la durata di anni 3.

2. Il contributo viene erogato dalla regione Toscana su richiesta degli operatori interessati da presentare allo scadere di ciascun anno di iscrizione nell'elenco regionale. Per il primo anno il contributo è fissato in L. 300.000 per operatore. Per gli anni successivi l'importo del contributo è fissato dal Consiglio regionale.

3. Le modalità di presentazione della richiesta nonché quelle relative alla erogazione del contributo di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54*

1. L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 54/1995 è così sostituito:

«1. I principi e i metodi di produzione biologica per le produzioni animali sono definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. In sede di prima applicazione, si applicano le disposizioni di cui agli allegati A e B della presente legge».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 54/1995 è così sostituito:

«1. I controlli sulle produzioni animali ottenute mediante metodi biologici di cui alla presente legge vengono svolti con le modalità previste dalla legge regionale del 16 luglio 1997, n. 49;

2. In sede di prima applicazione sono validi quali requisiti minimi e misure precauzionali necessari al fine dello svolgimento dell'attività di controllo quelli previsti nell'allegato «B» della presente legge. Il Consiglio regionale può variarli e integrarli, su proposta della Giunta regionale».

**Art. 7.**

*Relazione al Consiglio regionale*

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge.

**Art. 8.**

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 19 aprile 1994, n. 31 «Norme per l'agricoltura biologica» è abrogata.

2. L'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 e l'allegato «C» della legge regionale n. 54/1995 sono abrogati.

**Art. 9.**

*Norme finanziarie*

1. Il capitolo di bilancio n. 20560 «controlli sull'attività biologiche di cui all'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1994, n. 31 e decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995» cambia la denominazione in «contributi per i controlli sulle attività produttive biologiche, art. 4 della legge regionale n. 49 del 16 luglio 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 luglio 1997

**CHITI**

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 aprile 1997 e vistata dal commissario del governo il 23 maggio 1997. Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge regionale n. 91/1996, vista la decisione positiva della commissione dell'U.E. in data 9 luglio 1997.*

97R0782

**LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 50.**

**Tutela delle risorse genetiche autoctone.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 luglio 1997)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La regione Toscana, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale, tutela le risorse genetiche, animali e vegetali, originarie del proprio territorio, limitatamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar ecotipi e cloni per i quali abbia riconosciuto l'esistenza di un interesse generale alla tutela stessa, dal punto di vista economico, scientifico o culturale.

2. Le specie, razze, varietà, popolazioni, ecotipi, cultivar e cloni che fanno parte delle risorse genetiche tutelate sono iscritte in appositi Repertori regionali, tenuti dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA).

3. Possono essere considerate autoctone, iscrivibili negli appositi Repertori regionali, anche specie, razze, varietà e cultivar di origine esterna, introdotte da lungo tempo nel territorio della regione ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e/o nel suo allevamento, nonché tutte le specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale sulla base di scelte fenotipiche oltre quelle già autoctone ma attualmente scomparse in Toscana e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o paesi.

**Art. 2.**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, determina le modalità ed i criteri per l'istituzione e la tenuta dei Repertori regionali, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) ogni Repertorio regionale è organizzato con criteri che tengano conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) l'iscrizione ai Repertori è a cura dell'ARSIA, sulla base del parere favorevole espresso da apposite Commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale, che provvede anche a determinarne la composizione; l'ARSIA fornisce il supporto operativo dei propri uffici per il funzionamento di dette Commissioni;

c) l'iscrizione al Repertorio avviene a seguito di iniziativa d'ufficio dell'ARSIA, ovvero su proposta della Giunta regionale, di Enti scientifici, Enti pubblici, Organizzazioni private e singoli cittadini;

d) il proponente l'iscrizione si assume l'onere di fornire la documentazione storico-tecnico-scientifica prevista dalle modalità di iscrizione e quella ritenuta necessaria dalla competente Commissione, salvo i casi in cui l'ARSIA, ritenute sussistenti motivazioni di interesse pubblico, valuti l'opportunità di acquisirla direttamente.

**Art. 3.**

1. La Regione esercita la propria attività di tutela delle risorse genetiche autoctone:

a) favorendo le iniziative, pubbliche o private, tendenti a preservare le biodiversità autoctone esistenti, a ricostituire e a diffonderne la conoscenza ed il rispetto, e, nel caso di razze, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni utilizzati economicamente, a diffonderne l'uso ed a valorizzarne i prodotti;

b) assumendo direttamente iniziative volte alla tutela, al miglioramento ed alla valorizzazione di tali risorse.

2. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce le attività e le iniziative che ritiene necessario attivare ed incentivare, determina i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione.

3. La Regione, nell'ambito dei programmi di intervento di cui al precedente comma 2, può sostenere le spese di impianto, di conservazione e di funzionamento di raccolte di materiale genetico autoctono istituite nel territorio regionale, a condizione che il beneficiario dei finanziamenti regionali si impegni, tramite convenzione, a trasferire la proprietà del materiale raccolto e conservato alla Regione medesima.

**Art. 4.**

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede:

per l'anno 1997 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa;

per gli anni successivi mediante le leggi che approvano annualmente il bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 luglio 1997

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1997 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 maggio 1997. Si procede alla promulgazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge Regionale n. 91/1996, vista la comunicazione della Commissione dell'U.E. in data 13 giugno 1997 pervenuta, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.E., in data 11 luglio 1997.*

97R0783

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 51.

**Proroga delle Amministrazioni straordinarie e dei Collegi Sindacali dell'ARER e delle ATER.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli amministratori straordinari e i Collegi sindacali dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (A.R.E.R.) e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.), nominati ai sensi della legge regionale 22 novembre 1995, n. 100 e prorogati nelle funzioni ai sensi della legge regionale 12 febbraio 1997, n. 11, restano in carica fino all'entrata in vigore della normativa regionale di riforma di dette Aziende e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 16 luglio 1997

CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 giugno 1997 ed è stata vistata dal commissario del governo l'11 luglio 1997.*

97R0784

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1997, n. 52.

**Modifiche legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 64 concernente norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 luglio 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge reca modifiche alla disciplina legislativa regionale vigente in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni per ottemperare a quanto stabilito nella Dir. CEE 83/189 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla Dir. CEE 88/182 e dalla Dir. CE 94/10.

Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intende per «legge regionale» la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 come modificata dalla legge regionale 7 agosto 1996, n. 64.

Art. 2.

Al comma 2 dell'art. 2 «Tartufi destinati al consumo da freschi» della legge regionale le parole «riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge» sono sostituite con le parole «quelle di cui alla normativa comunitaria e nazionale vigente».

Al comma 3 dello stesso art. 2 le parole «in base all'allegato 1» sono cassate.

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 16 «Lavorazione dei tartufi» della legge regionale è così sostituito:

«1. La lavorazione del tartufo per la conservazione e successiva vendita può essere effettuata, per le specie di cui è ammessa la commercializzazione ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente:

a) dalle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al Registro ditte nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e/o iscritte nel corrispondente settore del Registro delle imprese;

b) dai consorzi volontari, di cui al precedente articolo 7;

c) dalle cooperative di conservazione e commercializzazione.

Al comma 3 dello stesso art. 16 le parole «, così come classificati nell'allegato 2,» sono cassate.

## Art. 4.

Il comma 1 dell'art. 18 «Commercializzazione dei tartufi» della legge è sostituito dal seguente:

«1. I tartufi conservati sono posti in commercio solo se maturi, sani, ben puliti e contenuti in recipienti provvisti di etichetta con l'indicazione della specie e della classifica prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente».

## Art. 5.

Gli allegati 1 «Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciali» e 2 «Classifica dei tartufi conservati» della legge regionale sono abrogati.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 1997

## CHITI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 6 maggio 1997 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 maggio 1997. Si procede alla promulgazione essendo scaduti i termini previsti dalla Direttiva 83/189/CEE senza che siano stati emessi dalla Commissione Europea pareri circostanziati, come risulta dalla comunicazione in data 11 luglio 1997 dell'Ispettorato Tecnico - Div. XIX - del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.*

97R0785

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 22 luglio 1997, n. 27.

**Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 22 luglio 1997)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

## PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.

2. La presente legge si applica altresì agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti pubblici, delle persone giuridiche e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.

3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.

## Art. 2

*Competenza alle nomine e alle designazioni*

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.

2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.

## Art. 3

*Durata e scadenza degli organi*

i Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.

## Art. 4

*Ricostituzione degli organi*

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga sono nulli.

5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Decorso il termine massimo di proroga di cui al comma 2, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione gli organi decadono e gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

6. Nei casi previsti dall'articolo 1 comma 2 la Regione provvede al rinnovo delle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di durata previsto per ciascuna nomina o designazione.

## Art. 5

*Pubblicazione delle nomine e delle designazioni*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto:

a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;

b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;

c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;

d) l'organo regionale a cui competono.

2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.

3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel BUR.

#### Art. 6

##### *Presentazione delle proposte di candidatura*

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;

b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.

7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.

8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

#### Art. 7

##### *Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale*

1. La competente struttura della Segreteria Generale provvede a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o la designazione; trasmette la documentazione con gli esiti dell'istruttoria alla Commissione consiliare competente, che formula la relativa proposta per il Consiglio regionale.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

3. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

#### Art. 8

##### *Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare o designare, quando siano in numero superiore a due.

2. In caso di parità di voto tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Difensore civico, di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e il titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 sono nominati con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### Art. 9

##### *Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione*

1. Le competenti strutture della Giunta regionale provvedono a istruire le proposte, a verificare la regolarità della documentazione prodotta e, sulla base della documentazione stessa, l'esistenza dei requisiti richiesti per la nomina o designazione.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per le proposte di candidatura formulate dal Presidente della Regione ai sensi del comma 8 dell'articolo 6.

3. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale provvedono alle nomine e alle designazioni di propria competenza entro i termini previsti.

4. Nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4, qualora la Giunta regionale non proceda alle nomine o alle designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo.

#### Art. 10.

##### *Incompatibilità*

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere c/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.

5. Al Difensore civico, di cui alla legge regionale n. 28/1988 e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla legge regionale n. 42/1988 si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'articolo 5 della legge regionale n. 28/1988 come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall'articolo 5 della legge regionale n. 42/1988 come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale n. 6/1996.

## Art. 11.

*Comunicazione della nomina o designazione*

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.

## Art. 12

*Comunicazione dell'accettazione*

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'articolo 10;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere.

2. Entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenute a pena di decadenza a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

4. Analoga comunicazione, per quanto concerne il comma 2, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza di mandato.

5. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 3, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

## Art. 13

*Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) la professione o l'occupazione abituale.

## Art. 14

*Abrogazione*

1. Sono abrogati la legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 e l'articolo 50 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

## Art. 15

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 si fa fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo n. 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e successivi.

## Art. 16

*Norma finale e transitoria*

1. A modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 si applicano anche agli organi, la cui durata è diversa da quella della legislatura, in carica o in corso di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, a modifica di quanto previsto dalle singole leggi regionali, agli organi di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli organi che vengono a scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la fine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rinnovati fino alla fine della stessa legislatura, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3;

b) gli organi la cui scadenza è prevista in epoca successiva alla fine della legislatura in corso all'entrata in vigore della presente legge durano in carica fino alla fine della medesima legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con applicazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

3. L'incompatibilità derivante dalla carica di tesoriere e/o segretario amministrativo in associazioni e sindacati non si applica alle nomine e alle designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano le funzioni del Collegio dei garanti istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46.

5. L'attestazione da parte del Collegio dei garanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46 effettuata alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle proposte di candidatura e di autocandidatura, sostituisce l'istruttoria prevista dagli articoli 7 e 9.

## Art. 17

*Nomine presso le Aziende di Promozione turistica e l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto*

1. Per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente delle Aziende di promozione turistica (APT), di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è confermata la procedura prevista dagli articoli 13, 14 e 15 della medesima legge regionale, intendendosi il riferimento al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 46/1993, contenuto nell'articolo 15 comma 3 della legge regionale n. 13/1994, sostituito con il riferimento all'articolo 6 comma 8 della presente legge.

2. Per la nomina del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) è confermata la procedura prevista rispettivamente dall'articolo 10 comma 3 e dall'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

## Art. 18

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1997

GALAN

## REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997, n. 25.

**Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l'utilizzo delle agevolazioni creditizie: Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 26 luglio 1997)

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Programmi costruttivi e promesse di finanziamento*

1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano prive di aree di proprietà, ovvero non hanno avuto assegnato le aree dai comuni, possono ugualmente usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l'acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di strutturazione, completamento o ricostruzione.

2. Per il recupero degli immobili che insistono nei centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti.

3. Le cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

4. Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 11, lettera a), del bando di concorso di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994.

6. Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzato per l'anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500 milioni.

## Art. 2.

*Abrogazione di norma*

1. L'articolo 51 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 è abrogato.

## Art. 3.

*Individuazione delle aree destinate agli interventi costruttivi*

1. Le cooperative edilizie, per la realizzazione degli alloggi di cui alla presente legge, possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa anche in presenza di piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP), nonché, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in aree destinate a piani di edilizia economica e popo-

lare o in aree di proprietà site in zone destinate ad edilizia abitativa dal piano regolatore generale adottato e trasmesso per l'approvazione di legge.

2. In ogni caso gli interventi medesimi sono attuati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste, rispettivamente, nel piano approvato o adottato e trasmesso per l'approvazione di legge, per la zona interessata.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, deve intendersi nel senso che, decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio, il programma si intende approvato, non operando la proroga di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.

## Art. 4.

*Determinazione dell'entità del finanziamento*

1. Per l'immobile costruito, ancorché non ultimato, l'entità del finanziamento viene determinata dall'Ufficio tecnico comunale competente territorialmente.

2. Per l'acquisizione dell'area, la costruzione degli alloggi e per la parte di immobile da realizzare, l'entità del finanziamento verrà determinata ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nei casi di ristrutturazione, ricostruzione e recupero, i limiti di finanziamento sono aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 20 per cento, 10 per cento, 40 per cento.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo non possono comunque superare il limite massimo previsto.

## Art. 5.

*Requisiti degli alloggi*

1. Gli alloggi debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per gli immobili costruiti, ancorché non ultimati, alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli oggetto di recupero o ristrutturazione nonché per i relativi garage, sono tollerate, ma non coperte da mutuo, eccedenze sino al 20 per cento del limite massimo di superficie utile consentita e di quella non residenziale ed una eccedenza sino al 5 per cento per spazi destinati ad armadi a muro.

3. Gli alloggi di una stessa cooperativa devono essere prioritariamente ricercati in un unico edificio; solo nel caso in cui il fabbisogno della cooperativa è superiore al numero di alloggi disponibili in un edificio, la medesima può acquistare altro edificio o frazioni di esso per soddisfare le esigenze residue della compagine sociale.

4. Nel caso di acquisizione di immobili in corso di costruzione per la cooperativa decade l'obbligo di osservare le procedure previste dal decreto assessoriale 9 ottobre 1993, n. 1491.

## Art. 6.

*Modalità per l'erogazione delle somme*

1. Per l'acquisizione di immobili da recuperare, ristrutturare o costruiti ancorché non ultimati, gli Istituti di credito convenzionati con la Regione e l'IRCAC, a seguito di stipula dei mutui, procedono alla erogazione in un'unica soluzione delle somme relative secondo la stima dell'Ufficio tecnico comunale competente territorialmente e riportata nel quadro tecnico economico (Q.T.E.) approvato ai sensi di legge.

2. Per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge e per la ristrutturazione, ricostruzione e recupero di immobili, gli Istituti di credito e l'IRCAC, a seguito della stipula degli atti di mutuo, procedono all'erogazione delle somme secondo le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 7.

*Modalità per l'accesso ai benefici*

1. Le cooperative edilizie di cui all'articolo 1 della presente legge incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, relazione tecnico-finanziaria di massima del progetto che si intende attuare e documentazione comprovante l'assegnazione o la proprietà dell'area, ovvero promessa di vendita stipulata da notaio, registrata presso l'Ufficio del Registro.

2. Gli Istituti di credito e l'IRCAC, in presenza delle promesse di vendita di cui al comma 1, curano la stipula dell'atto di vendita tra le parti interessate e contestualmente il contratto di mutuo con la cooperativa edilizia beneficiaria.

3. Le cooperative di abitazione, che entro la data di scadenza prevista al comma 1 non presentino l'istanza e la documentazione ivi prescritta si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le relative somme sono utilizzate per incrementare la copertura finanziaria del bando previsto dal successivo articolo 8.

## Art. 8.

*Limite di impegno venticinquennale*

1. È autorizzato, per l'anno finanziario 1997, il limite di impegno venticinquennale di lire 5.000 milioni per la concessione, attraverso apposito bando di concorso da emanarsi dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dei contributi in annualità previsti dall'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 a favore di società cooperative edilizie.

## Art. 9.

*Modalità per l'assegnazione delle aree*

1. L'assegnazione delle aree da parte dei comuni alle cooperative edilizie per la realizzazione di programmi costruttivi di competenza dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca avviene con deliberazione del consiglio comunale, o della giunta comunale quando trattasi di assegnazione in forza di strumento urbanistico attuativo, entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Ove il termine fissato per l'assegnazione delle aree di cui al comma 1 non venga rispettato dai comuni, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su istanza degli interessati, provvede in via sostitutiva, a mezzo di un commissario, all'assegnazione delle aree medesime. Il commissario adotta i provvedimenti relativi entro trenta giorni dalla sua nomina.

3. Alle spese derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede il comune interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

4. Ai fini della espropriazione delle aree assegnate valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

5. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 maggio 1981, n. 86 è abrogato l'inciso «o l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca secondo la rispettiva competenza».

6. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 sono abrogate le parole «e dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca» nonché la lettera d) del medesimo comma.

7. Scaduto il termine fissato dal comma 1, le cooperative di abitazione e le imprese possono presentare i programmi costruttivi di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 ed il comune dovrà provvedere alle relative approvazioni secondo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

## Art. 10.

*Integrazione delle commissioni edilizie*

1. I comuni per il rilascio delle concessioni edilizie sono autorizzati ad integrare le commissioni edilizie con un perito industriale, nonché con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia.

2. Il parere della commissione edilizia, come prevista al comma 1, è obbligatorio. Esso sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, i cui delegati integrano la commissione medesima ai sensi del comma 1.

3. Qualora alle sedute della stessa non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, il sindaco o suo delegato assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinché esprimano il loro parere.

4. Qualora i soggetti che integrano la commissione edilizia esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.

## Art. 11.

*Pareri di competenza della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali*

1. I pareri di competenza della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali relativi alle opere oggetto della presente legge sono resi entro trenta giorni dalla relativa istanza. In caso di chiarimenti gli stessi possono essere richiesti entro il medesimo termine, per una sola volta, e resi nei successivi trenta giorni dalla data di acquisizione di detti chiarimenti. In caso di ritardo o omissione, gli interessati possono richiedere l'intervento dell'Assessore regionale competente, che vi provvede, in via sostitutiva, a mezzo di commissario ad acta, entro il termine di trenta giorni.

## Art. 12.

*Incremento dei limiti di reddito*

1. I limiti di reddito di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, nonché quelli previsti da tutti i programmi di edilizia convenzionata realizzati nella Regione siciliana, sono incrementati del 25 per cento alla data del 31 dicembre 1996 e successivamente rivalutati dagli assessori competenti annualmente sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati così come risulta dalla determinazione ISTAT e si applicano ai programmi costruttivi che non sono pervenuti alla stipula definitiva degli atti di mutuo.

2. L'incremento di cui al comma 1 si applica anche per l'aggiornamento delle fasce di reddito dei programmi costruttivi riferiti ai destinatari di benefici di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 7, 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

## Art. 13.

*Proroga dei termini di inizio dei lavori*

1. I termini per l'inizio dei lavori dei progetti approvati per le cooperative di cui alla presente legge, sono prorogati di anni due dalla loro scadenza.

## Art. 14.

*Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37*

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 sono abrogate le parole «che diano luogo a fondazioni speciali».

2. La quota di mutuo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 viene elevata a lire 24 milioni.

## Art. 15.

*Interventi per l'acquisizione  
o la costruzione della prima casa*

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie previste per la copertura della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei fondi residuali della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono ammettersi ad agevolazioni anche interventi edilizi da realizzare con la forma convenzionata, proposti da enti, imprese o privati in cooperativa, in favore di soggetti che intendano procedere all'acquisizione o alla costruzione della prima casa.

2. La scadenza di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni non si applica ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata che risultino in qualunque forma finanziati o autofinanziati.

## Art. 16.

*Programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata*

1. Le cooperative di abitazioni e le imprese ammesse a contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata, possono attuare i relativi interventi costruttivi avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 e di quelle di cui agli articoli 9, 10 e 11.

## Art. 17.

*Interpretazione autentica dell'articolo 2  
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43*

1. I criteri di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi regionali di edilizia economica e popolare stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, non si applicano agli alloggi per i quali sia stata presentata istanza di cessione da parte dell'assegnatario precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge.

2. Per la cessione degli alloggi regionali di edilizia economica e popolare per i quali sia stata presentata istanza di cessione precedentemente all'entrata in vigore della medesima legge continuano ad essere applicati i criteri di determinazione del prezzo stabiliti dalla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26.

## Art. 18.

*(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

## Art. 19.

*Estensione del beneficio di cui all'articolo 5 -  
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43*

1. La riduzione percentuale del prezzo a favore degli acquirenti, assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è estesa anche agli acquirenti assegnatari di alloggi di proprietà di enti diversi dagli istituti autonomi case popolari e dai comuni.

2. Il minore introito dell'ente proprietario derivante dalla riduzione del prezzo di cessione è posto a carico dell'ente gestore.

3. Gli enti gestori sono autorizzati ad applicare la riduzione di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilità derivanti dall'alienazione dei propri alloggi ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e destinate a reinvestimenti.

## Art. 20.

*Provvedimenti in favore dei comuni  
colpiti dal sisma del 1990*

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie previste per la copertura della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni hanno priorità i finanziamenti di progetti esecutivi presentati dai comuni della Sicilia orientale colpiti dai sismi del 13 e 16 dicembre 1990, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 1991.

2. I comuni di cui al comma 1 sono autorizzati ad utilizzare, nell'esercizio finanziario 1997, le eventuali economie realizzate sulle assegnazioni di somme per servizi a destinazione vincolata, relative all'anno 1996, per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 144 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25.

3. Per i programmi riguardanti i comuni di cui al comma 1, l'Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) è autorizzato ad utilizzare i finanziamenti già stanziati per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 per l'acquisto di immobili che abbiano le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica.

## Art. 21.

*(Articolo omissso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).*

## Art. 22.

*Limite massimo di costo per i programmi costruttivi*

1. Il limite massimo di costo vigente per la realizzazione dei programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è elevato sino alla concorrenza del relativo limite massimo vigente decretato dal Ministero dei lavori pubblici sulla scorta dei costi documentati e ascrivibili nel bilancio della società ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile.

2. Deroghe ai limiti massimi dei costi vigenti decretati dal Ministero dei lavori pubblici possono essere concesse dall'Assessore competente sulla scorta di maggiori oneri connessi al costo delle aree e delle opere di urbanizzazione.

3. Il costo convenzionale iniziale di cessione degli alloggi può essere aggiornato dell'importo complessivo di cui ai commi precedenti.

## Art. 23.

*Interventi per l'edilizia agevolata*

1. I costi massimi ammissibili e il limite massimo di intervento aggiornati a seguito del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 agosto 1994 si applica per i programmi costruttivi i cui lavori non erano ultimati alla data del 5 agosto 1994.

2. Il limite massimo di intervento di cui al comma 1 può coprire fino al 100 per cento della spesa sostenuta e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.

## Art. 24.

*Adeguamento oneri di urbanizzazione*

1. L'articolo 14 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 è sostituito dal seguente:

«1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro il 30 ottobre di ogni anno.

2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati dal 1º gennaio dell'anno successivo».

## Art. 25.

*Modifiche all'articolo 5  
della legge regionale 13 maggio 1987 n. 22*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli interventi previsti dal comma 1 possono essere disposti in favore dei comuni con popolazione inferiore a quella indicata dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della presente legge sulla base di istanze adeguatamente motivate».

## Art. 26.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 53.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Per gli esercizi successivi la spesa derivante dall'applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001.

3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997 n. 6, lire 53.500 milioni della spesa prevista nell'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale parziale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni sta-

tali relative alle leggi 1 agosto 1981, n. 423, 22 dicembre 1984, n. 887, 26 aprile 1983, n. 130, articolo 20, 26 febbraio 1982, n. 53 (parte).

4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

## Art. 27.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 luglio 1997

## PROVENZANO

*Assessore regionale per la cooperazione  
il commercio, l'artigianato e la pesca*  
FLERES

*Assessore regionale per i lavori pubblici*  
MANZULLO

97R0774

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 6 0 9 7 \*

L. 6.000